SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 novembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2011, n. **191**.

Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ed in particolare, l'articolo 33, commi 2 e 2-*bis*, concernente l'istituzione e i compiti del Comitato per i minori stranieri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, recante «Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, al fine di prevedere l'estensione della durata dei soggiorni solidaristici dei minori accolti, nonché l'eliminazione dei riferimenti a programmi scolastici;

Vista la deliberazione del Comitato per i minori stranieri del 21 luglio 2009, contenente una proposta di modifica dell'articolo 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2010;

Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 dicembre 2010;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Soggiorno)*. — 1. La durata totale del soggiorno di ciascun minore non può superare i centoventi giorni, frutto della somma di più periodi, riferiti alle permanenze effettive nell'anno solare, fruiti nel rispetto della normativa sui visti di ingresso. Il Comitato può proporre alle autorità competenti l'eventuale estensione della durata del soggiorno in relazione a casi di forza maggiore. L'eventuale estensione della durata della permanenza è comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e per i minori.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 settembre 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Visto, *il Guardasigilli:* PALMA

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 150

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535 (Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-*bis*, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 gennaio 2000, n. 19.

Note alle premesse:

— Il testo del decreto legislativo 25 luglio, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1998, n. 191, S.O.

— Per i riferimenti al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 535 del 1999, si veda nella nota al titolo.

— Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art.17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Il testo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202.

11G0235

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2011.

Proroga del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato operante presso il Dipartimento per il programma di Governo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che prevede, ai fini della proroga degli organismi operanti presso le amministrazioni dello Stato, prima della scadenza del termine di durata degli stessi, la valutazione di perdurante utilità da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con l'amministrazione di settore competente;

Visto l'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha previsto, con decorrenza dal 2009, la riduzione della spesa per organismi collegiali ed altri organismi operanti nella pubblica amministrazione, nella misura del 30% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007;

Visto l'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha introdotto ulteriori misure di razionalizzazione della spesa in ordine all'applicazione dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 in materia di riduzione degli apparati amministrativi, che ha previsto la partecipazione onorifica agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2010;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e in particolare il comma 2, che ha previsto che per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvalesse di un apposito comitato tecnico-scientifico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315 recante riordino del comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e operante presso il Dipartimento per il programma di Governo, ai sensi dell'art. 29 del citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 luglio 2008 con il quale sono stati nominati i componenti del comitato tecnico-scientifico di cui al citato decreto del presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315;

Vista la relazione tecnica allegata dalla quale risulta il contenimento di spesa effettuato ai sensi del citato art. 61 sull'organismo indicato dal presente decreto;

Esaminata la relazione sull'attività svolta, presentata al Ministro per l'attuazione del programma di Governo e successivamente trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che l'organismo di cui al citato decreto continua ad essere indispensabile per la realizzazione degli obiettivi istituzionali del Dipartimento per il programma di Governo;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con i quale al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'attuazione di programma del Governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Decreta:

Art. 1.

Proroga del comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato

1. Il comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato istituito ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e operante presso il Dipartimento per il programma di Governo, riordinato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, è prorogato per un periodo non superiore a due anni.

2. La partecipazione al comitato di cui al comma 1 è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente e i gettoni di presenza, ove previsti, non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

3. In sede di rinnovo della composizione del comitato di cui al comma 1, sono nominati, in via prioritaria, componenti la cui sede di servizio coincida con la località in cui hanno sede gli organismi medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 3 agosto 2011

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 19, foglio n. 276

11A15119

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2011.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Borgia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 2 luglio 2010, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Borgia (Catanzaro) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 novembre 2011;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Borgia (Catanzaro), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 3 novembre 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2011
Interno, registro n. 1, foglio n. 74

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Borgia (Catanzaro) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 luglio 2010, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2010, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità, pur in presenza di un ambiente ancora contraddistinto da una manifesta disaffezione verso la vita democratica e le istituzioni.

Come rilevato dal Prefetto di Catanzaro con relazione del 26 ottobre 2011, la commissione straordinaria ha richiesto la proroga della gestione commissariale per ulteriori sei mesi, resasi necessaria per la risoluzione di alcune problematiche peculiari, che richiedono ulteriori adempimenti per la loro definizione.

Per quanto attiene all'attività di riorganizzazione dell'ente, l'organo di gestione straordinaria ha provveduto ad adottare atti di indirizzo finalizzati al ripristino dei principi di legalità, imparzialità ed efficienza della gestione amministrativa, percorso che, tuttavia, non può ritenersi ancora completato.

Le attività istituzionali dell'ente civico continuano a svolgersi in un contesto socio-economico di riferimento tuttora fortemente caratterizzato dalla permanenza di contrastanti interessi, riconducibili all'ancora tangibile presenza delle cosche criminali che, da tempo, operano nel territorio del comune di Borgia.

È inquietante l'episodio che si è recentemente verificato, relativo alla chiusura abusiva di una strada per mezzo di una catena con lucchetto, successivamente rimosso grazie al pronto intervento della locale stazione dei Carabinieri. L'episodio si ricollega alla precedente chiusura della stessa strada, da parte di esponenti di un'organizzazione mafiosa che avevano apposto un cancello di ferro, demolito subito dopo l'insediamento della commissione d'accesso.

Nel corso dell'attività di indagine svolta dalle locali forze dell'ordine, è emersa un'ulteriore situazione di grave criticità che interessa alcune case comunali, di edilizia economico popolare, costruite per le esigenze abitative di giovani coppie bisognose. Gli edifici in questione sono stati occupati abusivamente e, dalla attività d'indagine, risulterebbe che gli occupanti abbiano ottenuto le chiavi degli appartamenti da soggetti interni all'amministrazione comunale. Sono al vaglio della commissione straordinaria gli interventi idonei per ripristinare la legalità ed a tutela degli interessi del comune.

Per quanto attiene l'attività normativa, un'iniziativa di peculiare rilevanza è quella concernente il «piano strutturale associato,» del quale è stato al momento redatto il progetto preliminare che dovrà essere approvato in via definitiva. Tale strumento urbanistico, una volta perfezionato, comporterà un nuovo assetto del territorio.

Per l'esecuzione del suddetto piano strutturale, che rappresenta una tappa di fondamentale importanza per lo sviluppo e la crescita socio-economica del territorio, sono state predisposte una serie di procedure volte a garantire la massima trasparenza, atteso che la realizzazione dello stesso susciterà certamente un forte richiamo per gli imprenditori locali legati alla criminalità organizzata, i cui segnali di attività sono tuttora presenti sul territorio.

Conseguentemente, come riportato nella citata relazione prefettizia, appare indispensabile che le procedure ed i piani d'intervento già avviati, assunti nell'ambito di una complessiva strategia di affermazione della legalità, vengano conclusi nel periodo di gestione straordinaria, anche per assicurare l'immediata percettibilità, da parte della collettività, di tutti gli effetti vantaggiosi conseguenti all'azione di risanamento intrapresa.

Per quanto attiene il settore delle opere pubbliche, nella relazione prefettizia è stato messo in rilievo che, pur a fronte di una serie di ostruzionismi e difficoltà incontrate, sono in un'avanzata fase di realizzazione i lavori relativi alla nuova caserma dell'Arma dei Carabinieri, il cui completamento rappresenterà un forte segnale della presenza delle istituzioni sul territorio.

Sono inoltre in corso di ultimazione i lavori per la posa in opera e la messa in funzione del depuratore comunale, per la costruzione del quale era stata a suo tempo stipulata una convenzione con un comune limitrofo.

Un particolare impegno è stato dedicato dalla commissione straordinaria all'avvio delle procedure per la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, considerato anche il particolare impatto socio economico di tale servizio.

Tenuto conto della evidenziata necessità di continuare nell'opera di contrasto delle iniziative tese ad incidere negativamente sull'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa del comune di Borgia ed al fine di poter concretizzare tutti gli interventi strutturali intrapresi nel campo delle opere pubbliche e dei servizi, si rende necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Borgia (Catanzaro), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 2 novembre 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A14954

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Pieve Torina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati eletti il consiglio comunale di Pieve Torina (Macerata) ed il sindaco nella persona del signor Luigi Gentilucci;

Vista la sentenza della Corte Suprema di Cassazione in data 30 giugno 2011, con la quale il predetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Pieve Torina (Macerata) è sciolto.

Dato a Roma, addì 8 novembre 2011

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pieve Torina (Macerata) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Luigi Gentilucci.

Con sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 17679 del 30 giugno 2011 il suddetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco, essendo stata riscontrata una causa di ineleggibilità ai sensi dell'art. 60, comma 1, numeri 10 e 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pieve Torina (Macerata).

Roma, 18 ottobre 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A14952

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Malonno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Malonno (Brescia) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziano del 2011, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Malonno (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Carmelo Bellissima è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 novembre 2011

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Malonno (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Brescia, con provvedimento del 1° settembre 2011, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Brescia, essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nelle more, con provvedimento del 26 settembre 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Malonno (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Carmelo Bellissima.

Roma, 27 ottobre 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A14953

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 7 giugno 2011.

Acquisizione in economia di beni, servizi e lavori da parte dell'amministrazione centrale e degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, concernente il regolamento per amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, ed in particolare l'art. 86;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49 e successive modificazioni, recante la disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, recante il regolamento di esecuzione della succitata legge n. 49/1987;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ed in particolare l'art. 125;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, sul riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di esecuzione del decreto legislativo n. 163/2006, ed in particolare gli articoli da 173 a 177, da 329 a 338 e da 343 a 356;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e principi generali

1. Il presente decreto individua l'oggetto e i limiti di importo delle singole voci di spesa per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi da parte dell'Amministrazione centrale degli affari esteri e degli uffici all'estero di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967.

2. Ai fini del presente decreto e relativamente ai fondi loro attribuiti, gli uffici all'estero di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 sono stazioni appaltanti ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006.

Art. 2.

Affidamento di lavori in economia

1. L'amministrazione centrale e gli uffici all'estero possono eseguire in economia i lavori elencati nell'allegato *A* al presente decreto, nel limite dell'importo di cui all'art. 125, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006.

Art. 3.

Disposizioni organizzative in materia di lavori in economia eseguiti dagli uffici all'estero

1. Per i lavori di cui al precedente art. 2, da eseguirsi all'estero, la competenza è assegnata agli uffici all'estero di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967.

2. Gli uffici all'estero devono essere preventivamente autorizzati dall'Ispettorato generale per tutti i lavori inerenti la sicurezza e la protezione delle sedi.

3. La direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni autorizza in ogni caso i lavori:

a) che possono incidere sulla stabilità degli edifici;

b) relativi a fondazioni e altre strutture portanti;

c) su beni immobili sottoposti a vincoli dalla normativa italiana o locale;

d) di importo stimato superiore a duecentomila euro.

4. Se i lavori sono realizzati con fondi di pertinenza della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, quest'ultima esercita le competenze attribuite dai commi precedenti alla direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni.

Art. 4.

Acquisizione di forniture e servizi in economia

1. L'amministrazione centrale e gli uffici all'estero possono acquisire in economia anche i beni e i servizi indicati nell'allegato *B* al presente decreto, nel limite dell'importo di cui all'art. 125, comma 9, del decreto legislativo n. 163/2006.

Art. 5.

Abrogazioni

È abrogato il decreto ministeriale 6 marzo 2002.

Roma, 7 giugno 2011

Il Ministro: FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2011
Ministeri istituzionali - Affari esteri, registro n. 17, foglio n. 217

ALLEGATO *A*

ELENCO DEI LAVORI PER I QUALI È AMMESSA L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA

Nell'ambito delle categorie generali di cui all'art. 125, comma 6 del decreto legislativo n. 163/2006, è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per i seguenti lavori:

a) opere murarie:

1. fondazioni ed altre strutture portanti, scale e ringhiere: parziale demolizione e ricostruzione delle parti mancanti; manutenzione straordinaria e opere di ripristino; rinforzo e consolidamento; mantenimento in buono stato;

2. tramezzi: demolizione; nuova muratura;

3. infissi: demolizione e ricostruzione delle parti mancanti; manutenzione straordinaria e opere di ripristino; rinforzo e consolidamento; mantenimento in buono stato;

4. manutenzione di pareti e facciate (intonaci, parati, tinteggiatura);

5. tetti: rifacimento; manutenzione;

6. fornitura, posa in opera e manutenzione, di isolanti termici ed acustici, controsoffitti, barriere al fuoco, impermeabilizzazione;

7. pavimenti: sostituzione; manutenzione;

b) interventi relativi agli impianti elettrico, idrico, del gas, di climatizzazione e trattamento aria, di sicurezza, delle comunicazioni, elevatore, di cucina, di lavanderia, antincendio:

c) interventi per la messa a norma ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008;

d) interventi di bonifica;

e) lavori da eseguirsi nell'ambito di interventi di cooperazione allo sviluppo, approvati con le modalità previste dalla legge n. 49/1987.

ALLEGATO *B*

ELENCO DEI BENI E DEI SERVIZI PER I QUALI È AMMESSA L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA

a) funzionamento di commissioni, comitati e consigli, con l'esclusione degli eventuali gettoni, compensi ed altre indennità a favore dei componenti; relative spese per affitto locali, qualora non esista disponibilità di locali demaniali, ed oneri accessori, per attrezzature, arredamento, noleggio mezzi di trasporto e altro materiale eventualmente occorrente;

b) acquisto di giornali, riviste, libri, cataloghi e pubblicazioni varie, relativi abbonamenti e rilegatura, nonché spedizione; abbonamento a notiziari di agenzie di informazione ed a servizi di trascrizione e traduzione di notizie diffuse a mezzo radio, televisione e altri mezzi di informazione;

c) servizi di traduzione e di interpretariato da liquidarsi su presentazione di fattura o parcella da parte di traduttori ed interpreti estranei all'amministrazione e di fattura da parte di ditte e società commerciali, sempreché l'amministrazione non possa provvedervi direttamente con il proprio personale;

d) studi, rilevazioni ed analisi attinenti ai compiti d'istituto; studi, rilevazioni e raccolte occorrenti al personale in servizio in Italia ed all'estero ed alle organizzazioni e associazioni italiane, come materiale di informazione o strumento di lavoro;

e) lavori di stampa, riproduzione, tipografia, litografia realizzati anche per mezzo di tecnologia audiovisiva e informatica;

f) spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione e promozione commerciale;

g) spese per l'organizzazione di incontri internazionali bilaterali e multilaterali, di convegni, congressi e conferenze in Italia e per il ricevimento di Capi di Stato, Capi di Governo, di delegazioni, esponenti e personalità estere e italiane, operatori economici e dell'informazione privati stranieri e italiani, relative spese di rappresentanza ed ospitalità; spese per l'organizzazione e il funzionamento delle Delegazioni diplomatiche speciali, di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967; spese di rappresentanza dell'Istituto diplomatico in occasione di seminari, conferenze e riunioni di commissioni d'esame;

h) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi, acquisto di corone di fiori per cerimonie ufficiali italiane e dei Paesi ospitanti; necrologi;

i) organizzazione di mostre e conferenze, convegni, riunioni, tournées di gruppi musicali e teatrali, manifestazioni scientifiche e cinematografiche, scambi giovanili, corsi curati dall'Istituto diplomatico; fitto dei locali occorrenti, acquisto di materiale audiovisivo, copertura assicurativa di materiali espositivi, noleggio di mezzi di trasporto, rilascio di biglietti di viaggio ai partecipanti alle iniziative predette, relative spese di soggiorno e ospitalità ivi compresi i servizi alberghieri, eventuali compensi; spese di spedizione del materiale occorrente per l'organizzazione di mostre od altre manifestazioni culturali;

l) trasporto, facchinaggio e magazzinaggio delle merci e delle bolgette diplomatiche, acquisto di etichette, piombini, ceralacca, sacchi e maniglie per le bolgette diplomatiche, riparazione e lavaggio dei sacchi ed altri involucri, predisposizione di particolari imballaggi; trasporto e facchinaggio di atti e documenti per il riordinamento e la ristrutturazione degli archivi centrali del Ministero; spese di trasloco, trasporto e facchinaggio; spedizione di materiali e attrezzature destinati alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari, nonché alle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;

m) spese postali, telefoniche, telegrafiche, telematiche e di telecomunicazioni in genere; spese per consumo di energia elettrica, acqua, gas e per riscaldamento, acquisto di materiale di cancelleria, stampati ed altro materiale di facile consumo, pulizia dei locali, rimozione dei rifiuti; spese per consulenze legali, sanitarie e tecniche, assicurazioni dei beni mobili e immobili, assicurazione per responsabilità civile professionale a carico dell'amministrazione derivante da obblighi di legge o da contratto; altri tipi di polizze assicurative;

n) spese di fitto dei locali, ivi comprese le autorimesse, per le sedi all'estero e delle residenze e degli alloggi di cui rispettivamente all'art. 84, secondo comma, e all'art. 177 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, con i relativi oneri accessori; progettazione di adattamenti, restauri e costruzioni di beni immobili, impianti e attività connesse; spese per i servizi di sorveglianza e di assistenza per le attrezzature e impianti di sicurezza; analoghe spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche culturali italiane all'estero, ivi compresi i fitti dei locali e gli oneri accessori nonché la traduzione di libri italiani; spese per attività prescolastiche, dopo scolastiche e per attività didattiche formative complementari, anche al di fuori delle ore di insegnamento;

o) visite mediche di controllo relative ad assenze dal servizio di dipendenti all'estero per le quali debbano incaricarsi professionisti locali; accertamenti sanitari da effettuare nei confronti del personale in servizio in Italia o all'estero ai fini del riconoscimento di infermità come dipendenti da causa di servizio o ai fini della dispensa dal servizio; spese per il conferimento dell'incarico di «medico competente» ai sensi del decreto legislativo n. 81/2009;

p) riparazione, manutenzione, assicurazione e spedizione di autoveicoli e motoveicoli; acquisto, noleggio e leasing previa autorizzazione ministeriale di autoveicoli e motoveicoli; acquisto di pezzi di ricambio per i suddetti; tasse di immatricolazione e similari, lavaggio e provviste di carburante, di lubrificanti e di altro materiale di consumo;

q) servizi di giardinaggio, acquisto di materiali, utensili e mezzi per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta; acquisto di impianti tecnici degli edifici; fornitura e installazione di apparati impiantistici; smaltimento di rifiuti pericolosi, distruzione dei materiali di risulta già utilizzati per il confezionamento delle bolgette; derattizzazione e disinfestazione;

r) spese per acquisto, installazione, assistenza, fitto, leasing di impianti e apparecchiature telefoniche, crittografiche, elettriche, informatiche, telematiche ed elettroniche per la archiviazione e l'elaborazione di dati e relative reti; stazioni radio, telescriventi, fotoriproduttori, videoregistratori, proiettori, apparecchiature per la ricezione di trasmissioni radiotelevisive, apparecchiature per la trasmissione di dati e fac-simili, macchine da scrivere e da stampa e mobili di sicurezza; hardware e software; apparecchiature di microfilmatura ed altre macchine d'ufficio; progettazione, realizzazione e sviluppo di programmi informatici; archiviazione, elaborazione e conversione informatica dei dati ed attività connesse da parte di ditte e tecnici specializzati; manutenzione e riparazione dei suddetti apparati e del relativo software; acquisto di parti di ricambio, materiale ausiliario e di consumo per tutto quanto precede;

s) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, nonché di arredi e dotazioni; acquisto di strumenti scientifici, libri scolastici e sussidi didattici; acquisto e manutenzione di lavagne luminose, spese per acquisto e manutenzione di materiali ed attrezzature occorrenti per le attività sportive, tecniche ed artistiche; acquisto divise;

t) corsi di formazione, aggiornamento e linguistici per il personale destinato o in servizio all'estero ivi compreso il personale docente e non docente delle istituzioni scolastiche e culturali e l'aggiornamento dei docenti stranieri di lingua italiana;

u) spese per la tutela e l'assistenza dei connazionali all'estero o in transito in Italia, ferme restando le disposizioni normative riguardanti la materia, ivi comprese le istruzioni emanate con apposite circolari, nonché spese per fronteggiare situazioni di emergenza nelle quali siano coinvolti le collettività e gli interessi italiani all'estero; acquisizione di beni e servizi per iniziative di pace ed umanitarie; spese derivanti dalle operazioni elettorali a carico degli uffici all'estero;

v) spese per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo, approvati con le modalità previste dalla legge n. 49/1987;

w) spese previste dall'art. 125, comma 10, lettere da *a)* a *d)* del decreto legislativo n. 163/2006, nonché da altre norme eventualmente applicabili;

z) spese minute di ordine corrente, non previste nei precedenti alinea.

11A15125

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 novembre 2011.

Nomina di un componente della commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni, presso il comitato INPS di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 16/2010 del 27.09.2010 di rinnovo del Comitato Provinciale I.N.P.S. di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come novellato dalla legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 18/2010 del 19.10.2010 di rinnovo della Commissione Speciale Coltivatori Diretti, mezzadri e coloni in seno al Comitato I.N.P.S. di Reggio Emilia;

Vista la nota del 27 ottobre 2011 della Federazione Provinciale Coldiretti di Reggio Emilia, con cui chiede di designare la sig.ra Comitini Elena, quale componente della Commissione sopra indicata, in sostituzione della sig.ra La Monica Rita;

Decreta:

Che la sig.ra Comitini Elena sia nominata componente della Commissione Speciale Coltivatori Diretti, mezzadri e Coloni fino alla scadenza della Commissione rinnovata il 19 ottobre 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Reggio Emilia, 7 novembre 2011

Il direttore: BERTONI

11A14960

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 novembre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore dell'Istituto Edilmare di Roma e nomina del Comitato di sorveglianza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE ABITATIVE

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267;

Visto l'art. 105 delle disposizioni di attrazione del codice civile;

Visto l'art. 2540 del codice civile;

Visto l'art. 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267;

Visto il D.M. 6 maggio 1974 n. 199, con cui è stato nominato commissario liquidatore dell'Istituto Nazionale per la Casa ai Pescatori e Marittimi -EDILMARE- l'avv. Fausto Nunziata;

Vista la lettera datata 21 settembre 2011 con la quale la sig.ra Maria Grazia Santaniello Nunziata, consorte del suddetto commissario liquidatore, ha comunicato l'impossibilità temporanea di quest'ultimo, di esercitare «alcuna attività lavorativa», per gravi motivi di salute;

Vista la complessità della liquidazione che consiglia ai fini di una più celere risoluzione di nominare un secondo commissario;

Tenuto conto che questa Amministrazione deve assicurare senza soluzione di continuità le attività amministrative-contabili dell'Ente di che trattasi, a tutela dei componenti dello stesso;

Considerato pertanto indispensabile procedere alla nomina di un collegio di verifica per gli adempimenti posti sino ad ora in essere, nonché di un commissario vicario che adempia alle procedure necessarie affinchè l'Istituto EDILMARE giunga alla chiusura della liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

È nominato, quale commissario liquidatore, con temporanee funzioni di commissario vicario liquidatore dell'Istituto EDILMARE di Roma il dott. Alessandro Galli.

Art. 2.

È nominato altresì un Comitato di sorveglianza del predetto Istituto composto dai seguenti membri:

avv. Irene Ciardiello;

avv. Claudia Salustri;

dott. Carlo Raimondi.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico analogo a quello previsto per i liquidatori nominati dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2011

Il direttore generale: ARREDI

11A14958

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 ottobre 2011.

Variazione di denominazione di una varietà di patata iscritta al registro delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/71, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale n. 3031 del 15 febbraio 2010, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, la varietà di patata «Mejor»;

Vista la nota del 10 giugno 2011, con la quale il costitutore della varietà stessa, ha chiesto la modifica della denominazione da «Mejor» a «Mehari»;

Considerato che la denominazione proposta è stata oggetto di pubblicazione sul bollettino delle varietà vegetali n. 3/2011;

Considerato che il controllo effettuato sulla nuova denominazione proposta ha dato esito positivo;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione della varietà di patata, iscritta con decreto ministeriale n. 3031 del 15 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2010, è modificata come indicato nella tabella sotto riportata.

Patata

Codice Sian	Attuale denominazione	Nuova denominazione
11677	Mejor	Mehari

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

11A14956

DECRETO 28 ottobre 2011.

Iscrizione di varietà di mais e ibridi di sorgo al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 3 febbraio 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà di mais indicata nel dispositivo;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 1° marzo 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà di sorgo x erba sudanese indicata nel dispositivo;

Considerata conclusa la procedura di verifica delle denominazioni varietali a seguito della loro pubblicazione sul Bollettino delle varietà vegetali n. 2/2011;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
12830	DS0198	600	HS	Dow AgroSciencies SAS - Francia

IBRIDI DI SORGO x ERBA SUDANESE

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
13039	Octane BMR	Syngenta Seeds SAS - Francia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

11A14955

DECRETO 4 novembre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009 n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010 n.61;

Vista la domanda presentata dalla organizzazione di categoria coldiretti Sardegna, per il tramite della regione autonoma Sardegna, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna»;

Visto il parere favorevole della regione autonoma Sardegna sull'istanza di cui sopra;

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 9 luglio 2011;

Viste le istanze e controdeduzioni avverso la citata proposta di disciplinare pervenute, nei termini e nei modi previsti, dal consorzio tutela vini Sardegna, dalla cantina sociale il Nuraghe Dolianova e dalla cantina Ogliastra, riguardo alle disposizioni relative alla previsione dell'imbottigliamento in zona delimitata ed all'uso di taluni recipienti e chiusure;

Visto il parere espresso dalla regione autonoma Sardegna con nota 5 ottobre 2011 in merito alla definizione delle citate istanze e controdeduzioni;

Visto il parere del predetto comitato, espresso nella riunione del 5 ottobre 2011, favorevole all'accoglimento parziale delle citate istanze e controdeduzioni ed con il quale sono state rigettate le controdeduzioni avverso alle disposizioni relative alla previsione dell'imbottigliamento in zona delimitata, mentre sono state accolte le richieste per consentire l'uso di contenitori alternativi al vetro nonché talune chiusure, nel rispetto della normativa vigente;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna» in conformità al parere espresso dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1988 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2012 - 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2 comma 3.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna», provenienti da vigneti aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DO in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

2. Le scorte di vino della DOC «Vermentino di Sardegna», di cui al disciplinare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1988 e successive modifiche, detenute dalle ditte produttrici alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare (1° agosto 2012) possono essere commercializzate fino ad esaurimento delle scorte medesime, previa comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.

3. In deroga alle disposizioni di cui a precedente art. 1, comma 1, la denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna», può essere utilizzata per designare e presentare i vini provenienti dalla corrente vendemmia 2011, purché le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna», é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica.

3. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18 comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna», sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2011

Il direttore generale ad interim
VACCARI

Allegato A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
VERMENTINO DI SARDEGNA	B238	X	258	1	X	X	A	0	X
VERMENTINO DI SARDEGNA SECCO	B238	X	258	1	X	X	A	0	A
VERMENTINO DI SARDEGNA ABBOCCATO	B238	X	258	1	X	X	A	0	B
VERMENTINO DI SARDEGNA AMABILE	B238	X	258	1	X	X	A	0	C
VERMENTINO DI SARDEGNA FRIZZANTE	B238	X	258	1	X	X	C	0	X
VERMENTINO DI SARDEGNA FRIZZANTE SECCO	B238	X	258	1	X	X	C	0	A
VERMENTINO DI SARDEGNA FRIZZANTE ABBOCCATO	B238	X	258	1	X	X	C	0	B
VERMENTINO DI SARDEGNA FRIZZANTE AMABILE	B238	X	258	1	X	X	C	0	C
VERMENTINO DI SARDEGNA SPUMANTE	B238	X	258	1	X	X	B	0	X
VERMENTINO DI SARDEGNA SPUMANTE BRUT NATURE	B238	X	258	1	X	X	B	0	O
VERMENTINO DI SARDEGNA SPUMANTE EXTRA BRUT	B238	X	258	1	X	X	B	0	F
VERMENTINO DI SARDEGNA SPUMANTE BRUT	B238	X	258	1	X	X	B	0	G
VERMENTINO DI SARDEGNA SPUMANTE EXTRA DRY	B238	X	258	1	X	X	B	0	H
VERMENTINO DI SARDEGNA SPUMANTE DRY	B238	X	258	1	X	X	B	0	I
VERMENTINO DI SARDEGNA SPUMANTE DEMI SEC	B238	X	258	1	X	X	B	0	L

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA«VERMENTINO DI SARDEGNA»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Vermentino di Sardegna»;

«Vermentino di Sardegna» - Frizzante;

«Vermentino di Sardegna» - Spumante;

Art. 2.

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Vermentino: minimo 85%; possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca (non aromatici) idonei alla coltivazione nella regione Sardegna - iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2011.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

Le uve devono essere prodotte nella regione Sardegna.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna» devono essere quelle atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità non può essere inferiore a 3.500 ceppi per ettaro per i vigneti in coltura specializzata, calcolata sul sesto di impianto.

I terreni, i sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere tali da consentire di ottenere uve e vini aventi le caratteristiche prescritte.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva a ettaro non dovrà superare le 16 tonnellate in coltura specializzata.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'intera superficie coperta dalla vite.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.

Fermi restando i limiti di resa uva/vino, l'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata ma può confluire nella indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi» se ne possiede le caratteristiche previste dal relativo disciplinare di produzione.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione ed imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

In deroga alle disposizioni di cui al precedente comma, è consentito, ai sensi del reg. CE n. 607/2009, art. 6, paragrafo 4, ultimo capoverso, che le operazioni di elaborazione ed imbottigliamento delle tipologie Spumante e Frizzante, siano effettuate anche al di fuori della regione Sardegna.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Vermentino di Sardegna» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10%.

È consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo Schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora detta resa superi questo limite, ma non l'80%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata, ma può essere qualificata con la Indicazione Geografica Tipica «Isola dei Nuraghi» se ne possiede le caratteristiche previste dal relativo disciplinare di produzione. Oltre la resa dell'80% decade il diritto a qualsiasi denominazione, sia essa DOC o IGT, per tutto il prodotto.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Vermentino di Sardegna»:

colore: giallo paglierino, con leggeri riflessi verdolini;

odore: caratteristico delicato e gradevole;

sapore: dal secco all'amabile, caratteristico, fruttato, fresco, sapido, con leggero retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,5% ;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

«Vermentino di Sardegna» Frizzante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: giallo paglierino, con leggeri riflessi verdolini;

odore: gradevole, fruttato, caratteristico;

sapore: dal secco all'amabile, caratteristico, frizzante;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

«Vermentino di Sardegna» Spumante:

spuma: intensa fine e persistente;

colore: giallo paglierino, con leggeri riflessi verdolini;

odore: caratteristico, delicato e gradevole;

sapore: da brut nature a demi - sec, fresco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%, di cui almeno 10 svolti;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

È facoltà del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna» destinati al consumo, ad esclusione dei vini frizzanti e spumanti, deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Per i vini «Vermentino di Sardegna» e «Vermentino di Sardegna» Frizzante è obbligatorio, qualora ne abbiano le caratteristiche, riportare l'indicazione del termine amabile.

Art. 8.

Confezionamento

I vini a denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna», devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di capacità inferiore o uguale a litri 1,5 chiuse con tappo di sughero o in alternativa con le altre chiusure previste dalle attuali norme in vigore ad esclusione del «tappo a corona».

È altresì consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro, costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o altro materiale rigido, di capacità non inferiore a due litri.

Per il vino «Vermentino di Sardegna» Spumante non è consentito l'uso del tappo a fungo in plastica, ad eccezione delle bottiglie con capacità uguale o inferiore a litri 0,375.

11A14804

DECRETO 4 novembre 2011.

Rettifica del decreto 15 giugno 2011 recante modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Canavese».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009 n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista la richiesta presentata dalla regione Piemonte per conto del consorzio di tutela e valorizzazione vini D.O.C. Caluso, Carema e Canavese, intesa a ottenere la rettifica del decreto ministeriale 15 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 8 luglio 2011 concernente la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Canavese», al fine di prevedere un periodo di adeguamento dei vigneti nonché la rettifica dell'art. 2 del citato disciplinare di produzione dei vini intesa a meglio precisare la base ampelografia delle tipologie rosso, rosso novello, rosato e rosato spumante e la rettifica dell'art. 3 del citato disciplinare relativamente alla correzione del nome di un comune.

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, in merito alle richieste del consorzio sopra indicato;

Ritenuta la necessità di dover pertanto procedere alla rettifica del decreto ministeriale 15 giugno 2011, concernente la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Canavese», e degli articoli 2 e 3 del citato disciplinare;

Decreta:

Art. 1.

A titolo di rettifica del decreto ministeriale 15 giugno 2011 concernente la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Canavese», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 8 luglio 2011, l'art. 2 è integrato con il seguente comma 2 :

«2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 possono essere iscritti allo schedario viticolo della Denominazione di Origine Controllata «Canavese» anche i vigneti già iscritti allo schedario viticolo per la DOC «Canavese», di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1996 e successive modifiche, purché adeguino la base ampelografica entro la decima vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente decreto.».

Art. 2.

A titolo di rettifica, l'art. 2, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Canavese» annesso al decreto ministeriale 15 giugno 2011, è sostituito per intero dal seguente testo:

«Art. 2. - 1. La denominazione di origine controllata «Canavese» senza alcuna specificazione è riservata ai vini rosso, rosso novello, rosato, rosato spumante ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Nebbiolo, Barbera, Uva Rara (detta Bonarda di Cavaglià), Bonarda, Freisa, Neretto, da soli o congiuntamente minimo 60%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 40%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte iscritti nel registro nazionale della varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2011.

2. La denominazione di origine controllata «Canavese» senza alcuna specificazione è riservata al vino bianco e bianco spumante ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

100% Erbaluce.

3. La denominazione di origine controllata «Canavese» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Nebbiolo

Barbera

è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere per un massimo del 15% alla produzione di detti vini le uve provenienti dai vitigni a bacca di colore analogo non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte iscritti nel registro nazionale della varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2011.»

Art. 3.

1. A titolo di rettifica dell'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Canavese» annesso al sopracitato decreto ministeriale 15 giugno 2011, nell'elenco dei comuni della provincia di Torino compresi nella zona di produzione delle uve, il nome «Borgiafio» è sostituito con il nome «Borgiallo» .

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2011

Il direttore generale
ad interim
VACCARI

11A14808

DECRETO 4 novembre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1°agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009 n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Vista la domanda presentata dal consorzio di tutela Cannonau di Sardegna intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna»;

Visto il parere favorevole della regione autonoma Sardegna sull'istanza di cui sopra;

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la Valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 2011;

Viste le istanze e controdeduzioni avverso la citata proposta di disciplinare pervenute, nei termini e nei modi previsti, dalla regione autonoma Sardegna, dal consorzio tutela vini Sardegna, dalla Cantina Dolianova e dalla Cantina Ogliastra, riguardo alle disposizioni relative all'uso della menzione «classico», della previsione dell'imbottigliamento in zona delimitata, ed all'uso di taluni recipienti e chiusure;

Visto il parere espresso dalla regione Autonoma Sardegna con nota 5 ottobre 2011 in merito alla definizione delle citate istanze e controdeduzioni;

Visto il parere del predetto comitato, espresso nella riunione del 5 ottobre 2011, favorevole all'accoglimento parziale delle citate istanze e controdeduzioni ed con il quale sono state rigettate le controdeduzioni avverso alle disposizioni relative alla menzione «classico» e alla previsione dell'imbottigliamento in zona delimitata, mentre sono state accolte le richieste per consentire l'uso di contenitori alternativi al vetro nonché talune chiusure, nel rispetto della normativa vigente;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» in conformità al parere espresso dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2012 - 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2 comma 3.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna», provenienti da vigneti aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DO in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

2. Le scorte di vino della DOC «Cannonau di Sardegna», di cui al disciplinare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972 e successive modifiche, detenute dalle ditte produttrici alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare (1° agosto 2012) possono essere commercializzate fino ad esaurimento delle scorte medesime, previa comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.

3. In deroga alle disposizioni di cui a precedente art. 1, comma 1, la denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna», può essere utilizzata per designare e presentare i vini provenienti dalla corrente vendemmia 2011, purché le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna», é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica.

3. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18 comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna», sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2011

Il direttore generale
ad interim
Vaccari

Allegato A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
CANNONAU DI SARDEGNA ROSSO	B114	X	051	2	X	X	A	0	X
CANNONAU DI SARDEGNA ROSSO RISERVA	B114	X	051	2	A	X	A	1	X
CANNONAU DI SARDEGNA ROSATO	B114	X	051	3	X	X	A	0	X
CANNONAU DI SARDEGNA LIQUOROSO SECCO	B114	X	051	2	X	X	D	0	A
CANNONAU DI SARDEGNA LIQUOROSO AMABILE	B114	X	051	2	X	X	D	0	C
CANNONAU DI SARDEGNA LIQUOROSO DOLCE	B114	X	051	2	X	X	D	0	D
CANNONAU DI SARDEGNA PASSITO	B114	X	051	2	D	X	A	0	X
CANNONAU DI SARDEGNA CLASSICO	B114	X	051	2	X	X	A	1	X
sottozona "CAPO FERRATO"									
CANNONAU DI SARDEGNA CAPO FERRATO ROSSO	B114	A	051	2	X	X	A	0	X
CANNONAU DI SARDEGNA CAPO FERRATO ROSSO RISERVA	B114	A	051	2	A	X	A	1	X
CANNONAU DI SARDEGNA CAPO FERRATO ROSATO	B114	A	051	3	X	X	A	0	X
CANNONAU DI SARDEGNA CAPO FERRATO LIQUOROSO SECCO	B114	A	051	2	X	X	D	0	A
CANNONAU DI SARDEGNA CAPO FERRATO LIQUOROSO AMABILE	B114	A	051	2	X	X	D	0	C
CANNONAU DI SARDEGNA CAPO FERRATO LIQUOROSO DOLCE	B114	A	051	2	X	X	D	0	D
CANNONAU DI SARDEGNA CAPO FERRATO PASSITO	B114	A	051	2	D	X	A	0	X
sottozona "OLIENA O NEPENTE DI OLIENA"									
CANNONAU DI SARDEGNA OLIENA O NEPENTE DI OLIENA ROSSO	B114	B	051	2	X	X	A	0	X
CANNONAU DI SARDEGNA OLIENA O NEPENTE DI OLIENA ROSSO RISERVA	B114	B	051	2	A	X	A	1	X
CANNONAU DI SARDEGNA OLIENA O NEPENTE DI OLIENA ROSATO	B114	B	051	3	X	X	A	0	X
CANNONAU DI SARDEGNA OLIENA O NEPENTE DI OLIENA LIQUOROSO SECCO	B114	B	051	2	X	X	D	0	A
CANNONAU DI SARDEGNA OLIENA O NEPENTE DI OLIENA LIQUOROSO AMABILE	B114	B	051	2	X	X	D	0	C
CANNONAU DI SARDEGNA OLIENA O NEPENTE DI OLIENA LIQUOROSO DOLCE	B114	B	051	2	X	X	D	0	D
CANNONAU DI SARDEGNA OLIENA O NEPENTE DI OLIENA PASSITO	B114	B	051	2	D	X	A	0	X
CANNONAU DI SARDEGNA OLIENA O NEPENTE DI OLIENA CLASSICO	B114	B	051	2	X	X	A	1	X
sottozona "JERZU"									
CANNONAU DI SARDEGNA JERZU ROSSO	B114	C	051	2	X	X	A	0	X
CANNONAU DI SARDEGNA JERZU ROSSO RISERVA	B114	C	051	2	A	X	A	1	X
CANNONAU DI SARDEGNA JERZU ROSATO	B114	C	051	3	X	X	A	0	X
CANNONAU DI SARDEGNA JERZU LIQUOROSO SECCO	B114	C	051	2	X	X	D	0	A
CANNONAU DI SARDEGNA JERZU LIQUOROSO AMABILE	B114	C	051	2	X	X	D	0	C
CANNONAU DI SARDEGNA JERZU LIQUOROSO DOLCE	B114	C	051	2	X	X	D	0	D
CANNONAU DI SARDEGNA JERZU PASSITO	B114	C	051	2	D	X	A	0	X
CANNONAU DI SARDEGNA JERZU CLASSICO	B114	C	051	2	X	X	A	1	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2011 e precedenti									
CANNONAU DI SARDEGNA LIQUOROSO DOLCE NATURALE	B114	X	051	2	X	X	D	0	E
CANNONAU DI SARDEGNA SUPERIORE NATURALMENTE SECCO	B114	X	051	2	B	X	A	0	X

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CANNONAU DI SARDEGNA»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Cannonau di Sardegna» Rosso e Rosato;

«Cannonau di Sardegna» Rosso Riserva;

«Cannonau di Sardegna» Passito;

«Cannonau di Sardegna» Liquoroso;

«Cannonau di Sardegna» Classico.

La specificazione «classico» è consentita per i vini delle provincie di Nuoro ed Ogliastra.

Ai vini suddetti, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal presente disciplinare, sono altresì riservate le seguenti sottozone: Oliena o Nepente di Oliena, Capo Ferrato, Jerzu.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Cannonau: minimo 85%; possono concorrere altri vitigni di uve a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sardegna, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2011.

I vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» aventi la specificazione «classico» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Cannonau: minimo 90%; possono concorrere altri vitigni di uve a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sardegna, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%, come sopra identificati.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

Le uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» devono essere prodotte nell'ambito territoriale della regione Sardegna.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» aventi la specificazione «classico», le uve devono essere prodotte nei comuni delle province di Nuoro ed Ogliastra.

Per la sottozona Oliena o Nepente di Oliena la zona di produzione delle uve è riservata, in provincia di Nuoro, all'intero territorio del Comune di Oliena ed in parte in quello di Orgosolo secondo la seguente delimitazione: partendo dall'estremo sud della zona, e cioè dal punto di incrocio dei confini comunali di Oliena, Orgosolo e Dorgali presso le sorgenti dell'Ozzastru, la linea di delimitazione segue verso ovest il confine comunale di Oliena fino alla località Settile Osporrai dove incrocia, in prossimità della quota 953, un affluente di riu Tortu, discende lungo tale affluente prima e poi lungo il riu Tortu fino alla confluenza di questo con il R. Sorasi. Prosegue, verso sud, lungo il R. Sorasi e quindi, a quota 475, risale l'affluente di sinistra fino a raggiungere, a quota 474, la strada che costeggia il corso d'acqua. Da quota 474, in direzione ovest, la linea di delimitazione segue la strada che costeggia il R. Sorasi fino ad incrociare quella fra Orgosolo e Oliena, prosegue per la medesima in direzione di Oliena e, superato il Km. 17, segue il fosso che si dirige verso la quota 629, raggiunge la linea altimetrica di 55O metri, la segue verso nord per circa 500 metri, quindi piega verso est, fino a ricongiungersi con la strada per Oliena in prossimità del ponte S. Archimissa; segue tale strada verso Oliena fino ad incrociare il confine comunale che segue in direzione nord-ovest fino al corso d'Virdarosa; prosegue verso Ovest, lungo il medesimo e raggiunge la località Rovine di Santa Maria, da dove prende il sentiero per la località rovine di San Paolo e passando per Funtana Mala, piega verso sud per 400 metri per ritornare poi verso ovest attraversando la località Teulaspru; raggiunge così la strada che porta al ponte Baddu e Carru e quindi in linea retta verso ovest incrocia al Km. 13 la strada per Nuoro. Prosegue per detta strada verso nord e al Km. 7,550 circa incrocia il confine comunale di Oliena, che segue prima verso nord, poi vero est e quindi verso sud fino a ritornare al punto di incrocio dei tre confini comunali di Oliena, Orgosolo e Dorgali.

Per la sottozona «Capo Ferrato» la zona di produzione è riservata alle uve raccolte nei territori comunali di Castiadas, Muravera, San Vito, Villaputzu e Villasimius in provincia di Cagliari.

Per la sottozona «Jerzu» la zona di produzione è riservata alle uve raccolte nei territori comunali di Jerzu e di Cardedu nella provincia di Ogliastra.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da escludersi i terreni umidi, in particolare se interessati dalla falda freatica. Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.500 ceppi. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietato il sistema di allevamento a tendone.

È vietata ogni pratica di forzatura ed è consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non deve essere superiore a 11 tonnellate per il «Cannonau di Sardegna», mentre per il «Cannonau di Sardegna», con la specificazione «classico» la resa massima di uve per ettaro non deve essere superiore a 9 tonnellate.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla effettiva superficie impegnata dalla vite.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata, ma può confluire nella indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi».

Le uve devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» Rosso e Rosato un titolo alcolometrico minimo naturale del 12,5%; per la tipologia Rosso Riserva e per i vini con la specificazione "classico"un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13,0 %.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, dei vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» e con la specificazione «classico», devono avvenire all'interno dei rispettivi territori di produzione delle uve così come delimitati all'Art. 3.

Le operazioni di invecchiamento ed imbottigliamento, per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» devono avvenire all'interno della regione Sardegna, mentre devono rimanere all'interno delle zone di produzione per quanto riguarda le sottozone Oliena o Nepente di Oliena, Jerzu e Capoferrato.

Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La tipologia «Passito» deve essere ottenuta con appassimento delle uve sulla pianta, ovvero su stuoie o su graticci o anche in locali idonei.

È ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata ovvero con ventilazione forzata ovvero in locali termocondizionati.

La resa massima dell'uva in vino a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» non può superare il 70% e, per la tipologia «Passito», il 55%.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine e può essere riclassificato come indicazione geografica tipica «Isola dei Nuraghi».

È consentito, in annate particolarmente sfavorevoli, stabilito da decreto regionale, aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto fino ad un massimo di 1 grado alcolico mediante concentrazione sottovuoto a freddo o per osmosi inversa dei mosti.

I vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» non possono essere immessi al consumo prima del 1° aprile dell'anno successivo alla vendemmia, mentre la tipologia Rosato può essere immessa al consumo dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

Il vino a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» nella tipologia «Liquoroso», non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia e deve aver superato almeno sei mesi di invecchiamento in botti di legno.

Il vino a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» Passito può essere immesso al consumo a partire dal 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia.

I vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna», sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia, di cui almeno sei mesi in botti di legno, possono essere qualificati con la menzione «riserva».

I vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» con la specificazione «classico», devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia. Per quest'ultima tipologia l'invecchiamento deve essere di almeno 12 mesi in botti di legno.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna» devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Cannonau di Sardegna» Rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso,

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Cannonau di Sardegna» Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Cannonau di Sardegna» Rosso Riserva:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;

«Cannonau di Sardegna» classico:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: sapido, caratteristico delle uve di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;

«Cannonau di Sardegna» Passito:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: intenso, etereo;

sapore: dolce, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% di cui effettivo minimo 13,00%

zuccheri residui: minimo 50,0 g/l;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

«Cannonau di Sardegna» Liquoroso:

colore: rosso tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, etereo;

sapore: dal secco al dolce, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 18,00% per il tipo «secco» e 16,00 % per il tipo «dolce»;

zuccheri riduttori: massimo 10,0 g/l per il tipo «secco» e minimo 50,0 g/l per il tipo «dolce»;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'Art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente.

Nell'etichettatura dei vini di cui all'Art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Art. 8.

Confezionamento

I vini a denominazione di origine controllata «Cannonau di Sardegna», ai fini dell'immissione al consumo, devono essere confezionati in recipienti di vetro di foggia tale da qualificare un vino di pregio e di capacità non superiore a 3 litri, chiusi con tappo di sughero raso bocca.

È consentito inoltre l'uso delle bottiglie di forma tradizionale bordolese, borgognotta e renana, fino alla capacità massima di 18 litri chiuse con tappo di sughero raso bocca.

È altresì consentito ad esclusione delle tipologie qualificate con l'indicazione della sottozona, con le menzioni «classico», «riserva», «superiore», «vigna», l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere, racchiuso in un involucro di cartone o altro materiale rigido, di capacità non inferiore a due litri.

Per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a litri 0,750, ad esclusione delle tipologie qualificate con l'indicazione della sottozona, con le menzioni «classico», «riserva», «vigna», é ammesso il tappo a vite od analoga chiusura ammessa dalla normativa vigente ad esclusione del tappo a corona.

11A14809

DECRETO 8 novembre 2011.

Modifica al decreto 13 novembre 2008 con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione al «Laboratorio Agrobiolab S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 13 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 276 del 25 novembre 2008, con il quale al Laboratorio Agrobiolab S.r.l., ubicato in Rutigliano (Bari), via Don Milani n. 16 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 19 ottobre 2011, comunica di aver variato la denominazione, la sede e di aver revisionato i metodi di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 aprile 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione del laboratorio e di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 13 novembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione e la sede del Laboratorio Agrobiolab S.r.l., ubicato in Rutigliano (Bari), via Don Milani n. 16 sono modificate in: Agro.Biolab Laboratory S.r.l., ubicato in Rutigliano (Bari), S.P. 240 km 13,8.

Art. 2.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 13 novembre 2008, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Anidride solforosa	OIV MA-F-AS323-05-SO2JUS 2009
Anidride solforosa	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009
Ferro	OIV MA-F-AS322-05-FER 2009
Rame	OIV MA-F-AS322-06-CUIVRE 2009
Zinco	OIV MA-F-AS322-08-ZINC 2009
Ocratossina A	MIP 05 2008 Rev. 8

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A14870

DECRETO 8 novembre 2011.

Modifica al decreto 18 dicembre 2008 con il quale il «Laboratorio Agrobiolab S.r.l.» è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 18 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2009 con il Laboratorio Agrobiolab S.r.l., ubicato in Rutigliano (Bari), via Don Milani n. 16 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 19 ottobre 2011, comunica di aver variato la denominazione e la sede;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 aprile 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione del laboratorio e di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 18 dicembre 2008;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione e la sede del Laboratorio Agrobiolab S.r.l., ubicato in Rutigliano (Bari), via Don Milani n. 16 sono modificate in: Agro.Biolab Laboratory S.r.l., ubicato in Rutigliano (Bari), S.P. 240 km 13,8.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A14871

DECRETO 8 novembre 2011.

Modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Monti Lessini» o «Lessini» in «Monti Lessini» e modifica del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le

denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto D.L.vo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1987, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini "Monti Lessini" o "Lessini" ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda del del Consorzio per la Tutela del vino Lessini Durello D.O.C., intesa ad ottenere la modifica della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Monti Lessini" o "Lessini" in "Monti Lessini" e modifica del relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole della Regione Veneto sull'istanza di cui sopra;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale – n. 236 del 10.10.2011- Supplemento Ordinario n. 217;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Monti Lessini" o "Lessini" in "Monti Lessini" e modifica del relativo disciplinare di produzione in conformità ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. La Denominazione di Origine Controllata dei vini "Monti Lessini" o "Lessini" è modificata in "Monti Lessini".

2. E' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Monti Lessini", le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012. Detto disciplinare di produzione sostituisce per intero il disciplinare approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1987 e successive modifiche richiamati in premessa.

Art. 2.

1. I quantitativi di vino a Denominazione di Origine Controllata e/o atti a divenire a Denominazione di Origine Controllata "Monti Lessini" o "Lessini", ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1987 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto, trovansi già confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la citata D.O.C. "Monti Lessini" o "Lessini", a condizione che le Ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.

Art. 3.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata "Monti Lessini" sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata "Monti Lessini" é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "MONTI LESSINI".

Articolo 1

La denominazione di origine controllata "Monti Lessini" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: Bianco, Durello (anche in versione passito), Pinot nero

Articolo 2

Il vino a denominazione di origine controllata "Monti Lessini" Durello deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti coltivati, in ambito aziendale, con la varietà Durella per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve delle varietà Garganega, Pinot bianco, Chardonnay, Pinot nero.
Il vino a denominazione di origine controllata "Monti Lessini" Pinot nero deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti coltivati in ambito aziendale con la varietà Pinot nero per almeno il 85%; possono concorrere altre varietà a bacca rossa, non aromatiche, idonei coltivazione per le province di Verona e Vicenza per la differenza.
Il vino a denominazione di origine controllata "Monti Lessini" bianco deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti coltivati in ambito aziendale ed aventi la seguente composizione varietale:
Chardonnay per almeno il 50%,
Durella, Garganega, Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Sauvignon, da soli o congiuntamente, per la differenza

Articolo 3

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Monti Lessini" comprende:
a) Provincia di Verona: l'intero territorio dei comuni di: Vestenanova, San Giovanni Ilarione e parte del territorio dei comuni di: Montecchia di Crosara, Roncà, Cazzano di Tramigna, Tregnago, Badia Calavena.
b) Provincia di Vicenza: l'intero territorio dei comuni di Arzignano, Castelgomberto, Chiampo, Brogliano, Gambugliano, Trissino e parte del territorio dei comuni di Cornedo, Costabissara, Gambellara, Isola Vicentina, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Vito di Leguzzano, Schio, Zermeghedo.
La zona risulta così delimitata: a est, iniziando dal confine con la provincia di Vicenza, in località Calderina a quota 36, segue la strada che porta a Roncà, passando le località Binello e momello. Attraversa il centro abitatodi Roncà, riprende la strada che si immette nella provinciale Monteforte-Montecchia fino al confine comunale di Montecchia di Crosara. Segue detto confine comunale fino a quota 64 e poi la strada che porta nuovamente sulla provinciale a sud della cantina sociale di Montecchia di Crosara. Prosegue per breve tratti verso nord la provinciale della Val d' Alpone fino al ponte sull'omonimo torrente che lo attraversa seguendo poi la strada comunale che passa dalle località Molino, Castello e San Pietro a sud dell'abitato di Montecchia di Corsara, prosegue fino a incontrare il torrente Rio Albo a quota 85 che delimita la zona fino a quota 406 a sud di Corgnan e Tolotti per congiungersi con il confine comunale di Cazzano di Tramigna. Prende la strada comunale per Marsilio e seguendo la quota di livello tocca il Rio V. Brà e V. Magragna fino a quota 149 in località Caliari. Da località Caliari prosegue verso nord per la strada che porta a

Campiano fino alla localitàPanizzolo a quota 209 per unirsi al torrente Tramigna; sale a nord il Tramigna fino ad arrivare al confine comunale di Tregnago che lo segue per breve tratto verso ovest e quindi raggiunge la località Rovere a quota 357 e successiva 284 Prende la strada che porta a Tregnago passando per quota 295, entra nell'abitato di Tregnago, le attraversa seguendo la strada principale fino a quota 330. Da qui si immette sulla comunale per Marcemigo che attraversa e prosegue per salire a località Morini a quota 481 e successivamente si immette sulla provinciale per San Mauro di Saline a quota 523. Segue la provinciale per S: Mauro di Saline a quota 523. Segue la provinciale per S: Mauro di Saline verso nord fino a località Bettola al confine con il comune di Badia Calavena. Dalla località Bettola si scende a valle seguendo la comunale, passando fra le località Canovi, Valle, Antonelli, Riva, Fornari si entra nell'ambito di Badia Calavena e da quota 451, seguendo la comunale verso est, si sale alla località Colli a quota 734 raggiungendo il confine con Vestenanova a quota 643, continuando per la comunale si passa dall'abitato di Castelvero, si prosegue per Vestenavecchia fino a giungere a Vestenanova centro; si prosegue per la località Siveri seguendo la comunale e si arriva alla località Alberomato; da qui, toccando la località Bacchi, si giunge al confine con la provincia di Vicenza e seguendo i confini provinciali verso nord fino raggiungere quota 474 s.l.m., il limite di zona prosegue luogo il confine nord del comune di Chiampo verso est e quindi verso sud, fino all'intersezione di questo con la strada provinciale che congiunge Chiampo con Nogarole Vicentino in coincidenza con la quota 468 s.l.m. Segue quindi detta strada, tocca il centro abitato di Nogarole e prosegue lungo la strada che conduce a Selva di Trissino al Capitello posto dopo la quota 543 s.l.m., si dirige a sinistra lungo il sentiero fino all'incrocio di questo con l'acquedotto. Di qui corre lungo il sentiero attraversando la contrada Prizzi congiungendosi poi a quota 530 s.l.m. con la strada per Cornedo, che segue attraversando le contrade Pellizzari e Duello fino al bivio con la strada comunale che conduce alle contrade Caliari, Stella, Ambrosi fino a raggiungere nuovamente la provinciale per Cornedo toccando la località Grigio. S'innesta qui a Cornedo sulla statale n. 246 che segue fino a poco prima del ponte dei Nori. Gira quindi verso est e prende posto la strada comunale che tocca le contrade Colombara, Bastianci, Muzzolon, Milani(quota 547) ; di qui segue la carrareccia con direzione nord-est fino alla contrada Crestani a quota 532. Segue quindi la strada comunale che conduce alle contrade Mieghi, Milani a quota 626, Casare di Sopra, Casare di Sotto, Godeghe fino al bivio con la strada comunale Monte di Malo-Monte Magrè che percorre appunto fino a questo centro abitato. Da qui segue la strada per Magrè fino a quota 294 proseguendo successivamente in direzione nord-ovest toccando quota 214, segue poi la Valfreda raggiungendo località Raga a quota414 e da qui prosegue fino al confine comunale fra Schio e Torrebelvicino, segue lo stesso fino a quota 216 Da qui segue il torrente Leogra fino al ponte della statale n.46 per Schio seguendo successivamente la strada rivierasca fino a quota 188. Segue quindi la statale n.46 Schio-Vicenza fino alla località Fonte di Castelnovo. Attraversa e prende quindi la strada per Costabissara che raggiunge toccando le località Ca' de Tommasi e Pilastro.

Il limite di zona segue quindi la strada comunale da Costabissara a Creazzo passando per località S. Valentino fino a raggiungere il confine meridionale del comune di Costabissara; prosegue quindi verso ovest lungo i confini comunali sud di Costabissara, fino a incontrare la strada che da Gambugliano procede fino a Sovizzo costeggiando la strada della Valdiezza. Si segue quindi la strada verso Castelgomberto fino ad incontrare sulla sinistra la strada per le contrade Busa, Pilotto, Vallorona. Allo stop si segue la strada a Sinistra una prima ed una seconda volta; si tralascia il bivio per località Monteschiavi. Al bivio per Contrà Vallorona, Rubbo, Spinati si tralascia la strada per predette località andando diritto fino ad arrivare in fondo a via Vallorona. Si prosegue a destra, seguendo l'unghia del monte, per Valdimolino. Si prosegue per la strada che va a Sant'Urbano di Montecchio Maggiore (strada Cavallara). Si prosegue quindi per la strada dei Bastian fino a incrociare la strada che proviene da Castelgomberto. Si prosegue per la strada dei Bernuffi, procedendo a sinistra fino a raggiungere l'abitato di Sant'Urbano. Al bivio si gira a

sinistra seguendo la strada per Sovizzo Alto arrivati alla Casa Cattani si gira a destra per via Caussa, in fondo a detta strada si gira a destra proseguendo la strada (loc. Carbonara) fino a giungere in località Bastia Bassa, quindi si prosegue per la località Campestrini arrivando infine alla destra della Villa Cordellina. Dopodichè si gira a destra per ricongiungersi con la SS 246 girando a sinistra verso la Montorsina e includendo nell'area il sito dei Castelli di Giulietta e Romeo.

Il limite segue quindi la strada per Montecchio Maggiore e Montorso fino al ponte sul torrente Chiampo, attraversa il corso d'acqua e prosegue verso sud fino alla strada per Zermeghedo che raggiunge via Mieli. Dall'incrocio via Mieli si prosegue a sinistra per la località Belloccheria considerando come area delimitata quella che segue l'unghia del monte fino ad incrociare la via Perosa. Da qui si procede verso il centro abitato di Montebello via Castelletto giungendo fino all'incrocio della strada della Mira. Da qui si procede per la strada Contrada Selva fino all'incrocio Casa Cavazza e strada per Zermeghedo.

Il confine prende la strada per Agugliana e continua in direzione La Guarda a circa 300 metri da questa località svolta a sinistra per un sentiero che la congiunge al confine con Gambellara che segue verso nord fino a quota 143.

Discende lungo la strada vicinale che conduce a Gambellara che attraversa verso ovest seguendo la strada da Gambellara a Calderina congiungendosi con la delimitazione dell'area iniziale della provincia di Verona.

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Monti Lessini" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo dei vigneti, quelli ubicati in terreni eccessivamente umidi e fertili.

Le viti devono essere allevate a spalliera semplice o doppia, a pergola veronese o pergoletta con potatura tradizionale, che assicuri l'apertura dell'interfila.

Per vigneti piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare e che non rispondono ai requisiti di cui al comma precedente, è consentita la rivendicazione della presente denominazione per un periodo massimo di 15 anni.

Trascorso tale periodo, i vigneti -di cui al paragrafo precedente- saranno automaticamente cancellati dai rispettivi albi

E' fatto obbligo nella conduzione delle pergole veronesi a tetto piatto la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di 50 mila gemme/ettaro.

Tutti i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare devono avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.000, ad esclusione delle varietà Durella e Garganega per le quali il numero di ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2.500.

I sesti d'impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'articolo 2 e i rispettivi titoli alcoolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

tipologia	Prod. max uva/ha T	Titolo alc. vol. nat. minimo

Durello	16	9.50
Pinot nero	12	10.50
Bianco	12	10,50

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini di cui all'articolo 2, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria interessate può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto nel presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino ad indicazione geografica tipica se ne hanno le caratteristiche.

Articolo 5

Le operazioni di appassimento e di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Monti Lessini", nonché di affinamento dei vini laddove prevista, devono essere effettuate all'interno dei comuni compresi totalmente o parzialmente nella zona di produzione delimitata dall'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni limitrofi di: Monteforte, Soave, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane, Verona, S. Mauro di Saline, Velo Veronese e Selva di Progno per la provincia di Verona e Lonigo, Sarego, Brendola, Altavilla Vicentina, Sovizzo, Monteviale, Vicenza, Caldogno, Villaverla, Thiene, Santorso, Torrebelvicino, Valdagno, San Pietro Mussolino, Valli del Pasubio e Velo d'Astico per la provincia di Vicenza.
Nelle vinificazioni sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non l'80%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite invece decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione del "Monti Lessini" passito può avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento naturale, per un periodo non inferiore ai 2 mesi, avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologie che comunque non aumentino la temperatura dell'appassimento rispetto al processo naturale.
La resa massima dell'uva in vino per ottenere il "Monti Lessini" passito non deve essere superiore al 40%.
Le operazioni di conservazione e vinificazione delle uve destinate alla produzione della tipologia passito devono aver luogo unicamente nell'ambito della zona di produzione di cui all'articolo 3.
L'appassimento può essere condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.

Articolo 6

I vini a denominazione di origine controllata "Monti Lessini" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Monti Lessini" Durello
- colore: giallo paglierino più o meno carico;
- odore: delicatamente fruttato e caratteristico;
- sapore: asciutto, di corpo, più o meno abboccato, anche vivace come da tradizione;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidità totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Monti Lessini" bianco
- colore: giallo paglierino più o meno carico;
- odore: gradevole, caratteristico;
- sapore: fresco, sapido e armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

"Monti Lessini" Pinot nero
- colore: rosso rubino con eventuali riflessi granati;
- odore: delicato, gradevole, caratteristico;
- sapore: secco, pieno, piacevolmente amarognolo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

"Monti Lessini" passito:
- colore: giallo dorato ;
- odore: caratteristico, intenso e fruttato;
- sapore: amabile o dolce, vellutato armonico, di corpo;
- titolo alcolometrico totale volumico minimo: 14,50% vol. di cui almeno 11,50% vol. effettivo
- acidità totale minima: 5,5 g/l;
  estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.
È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare con proprio provvedimento i limiti sopra indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Monti Lessini" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto" "selezionato" e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Monti Lessini” può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nello schedario viticolo, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
Nella designazione e presentazione dei vini “Monti Lessini” deve essere obbligatoriamente indicata l'annata di produzione delle uve dalle quali sono stati ottenuti detti i vini.

Articolo 8

I vini a denominazione di origine controllata “Monti Lessini” devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie fino a 9 litri, chiuse con tappo raso bocca; per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito anche l’uso del tappo a vite.
Per le bottiglie fino a 1,5 litri, ad esclusione della tipologia passito, è consentito anche l’uso della capsula a vite a vestizione lunga.
.

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14	
MONTI LESSINI BIANCO	B447	X	888	1	X	X	A	0	X	Nuovo
MONTI LESSINI DURELLO	B447	X	077	1	X	X	A	0	X	Nuovo
MONTI LESSINI DURELLO PASSITO	B447	X	077	1	D	X	A	0	X	Nuovo
MONTI LESSINI PINOT NERO	B447	X	195	2	X	X	A	0	X	Nuovo
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2010 e precedenti										
MONTI LESSINI O LESSINI BIANCO	B236	X	888	1	X	X	A	0	X	
MONTI LESSINI O LESSINI BIANCO SUPERIORE	B236	X	888	1	B	X	A	0	X	
MONTI LESSINI O LESSINI ROSSO	B236	X	999	2	X	X	A	0	X	
MONTI LESSINI O LESSINI ROSSO RISERVA	B236	X	999	2	A	X	A	1	X	
MONTI LESSINI O LESSINI DURELLO	B236	X	077	1	X	X	A	0	X	
MONTI LESSINI O LESSINI DURELLO PASSITO	B236	X	077	1	D	X	A	0	X	
MONTI LESSINI O LESSINI DURELLO SPUMANTE	B236	X	077	1	X	X	B	0	X	
MONTI LESSINI O LESSINI DURELLO SUPERIORE	B236	X	077	1	B	X	A	0	X	
MONTI LESSINI O LESSINI PASSITO	B236	X	888	1	D	X	A	0	X	
MONTI LESSINI O LESSINI SPUMANTE	B236	X	888	1	X	X	B	0	X	
MONTI LESSINI O LESSINI SPUMANTE ROSE'	B236	X	999	3	I	X	B	0	X	

11A15034

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cantina sociale tra produttori di uve Grottaglie società cooperativa agricola» in Grottaglie e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 18 febbraio 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cantina sociale tra produttori di uve Grottaglie società cooperativa agricola», con sede in Grottaglie (Taranto) (codice fiscale n. 00404380735) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e la dott.ssa Anna Maria Franchini, nata a Catania il 27 maggio 1969 domiciliata in Taranto, via Umbria, n. 136, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 settembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A14467

DECRETO 3 ottobre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Albatros società cooperativa» a r.l. in Bernalda e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 25 gennaio 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della Società Cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Società Albatros soc. coop. a r.l., con sede in Bernalda (Matera) (codice fiscale n. 00453110777) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e l'avv. Giuseppe Mitidieri, nato a *Nova* Siri (Matera) il 10 ottobre 1959, domiciliato in Marina di *Nova* Siri (Matera), viale Siris, n. 20, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 ottobre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A14465

DECRETO 3 ottobre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Arcobaleno società cooperativa sociale» in Catanzaro e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 10 aprile 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della Società Cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società Arcobaleno società cooperativa sociale, con sede in Catanzaro (codice fiscale n. 02040130797) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e l'Avv. Marco Canino, nato a Cosenza il 22 settembre 1969, ivi domiciliato in via Alimena, n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 ottobre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A14466

DECRETO 27 ottobre 2011.

Emissione, nell'anno 2011, di un francobollo celebrativo delle Missioni militari italiane all'estero, nel valore di euro 0,75.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in qualità di autorità di regolamentazione del settore postale 25 novembre 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 29 dicembre 2010), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale e tariffe degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, nonché degli invii di posta non massiva per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008), recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 2011) con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2011, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 6 ottobre 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 49464 del 21 ottobre 2011;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2011, un francobollo celebrativo delle missioni militari italiane all'estero, nel valore di € 0,75.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; formato tracciatura: mm 46 x 37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; bozzettista: Fabio Abbati; tiratura: tre milioni e seicentomila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 33,75».

La vignetta raffigura, in primo piano a sinistra, un militare italiano e, sullo sfondo, un particolare del globo terrestre e il reticolo di puntamento di un cannocchiale telescopico. Completano il francobollo la leggenda «MISSIONI MILITARI ITALIANE ALL'ESTERO», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,75».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2011

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

11A15114

DECRETO 2 novembre 2011.

Modifica del decreto 14 giugno 2011 relativo allo scioglimento della «DMD Società cooperativa sociale», in Ceccano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15/05/2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28/11/2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale:

Visto il decreto dirigenziale n. 6/2011/CC regione Lazio del 14 giugno 2011 (*G.U.* n. 160 del 12/07/2011) del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione – Direzione generale per le P.M.I. e gli enti cooperativi – Divisione IV con cui si dispone lo scioglimento ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile della società cooperativa "DMD SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Ceccano (FR), codice fiscale n. 01820100608;

Tenuto conto che con istanza del 5/10/2011 il legale rappresentante della società ha richiesto l' annullamento del provvedimento in quanto, come poi effettivamente riscontrato, la società costituita in forma di società in accomandita semplice si è trasformata in società cooperativa solamente in data 07/12/2009;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi dalle Camere di Commercio per il mezzo di Unioncamere;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 6/2011/CC regione Lazio del 14 giugno 2011 emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico – Divisione IV – è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa "DMD SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Ceccano (FR), codice fiscale n. 01820100608, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

11A14872

DECRETO 2 novembre 2011.

Modifica del decreto 14 giugno 2011 relativo allo scioglimento della «Fratelli Cerica società cooperativa», in Alatri.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15/05/2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28/11/2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale:

Visto il decreto dirigenziale n. 6/2011/CC regione Lazio del 14 giugno 2011 (*G.U.* n. 160 del 12/07/2011) del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione – Direzione generale per le P.M.I. e gli enti cooperativi – Divisione IV con cui si dispone lo scioglimento ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile della società cooperativa "FRATELLI CERICA SOCIETÀ COOPERATIVA", con sede in Alatri (FR), codice fiscale n. 01792920603;

Tenuto conto che con istanza del 5/10/2011 il legale rappresentante della società ha richiesto l' annullamento del provvedimento in quanto, come poi effettivamente riscontrato, la società costituita in forma di società in accomandita semplice si è trasformata in società cooperativa solamente in data 07/12/2008;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi dalle Camere di Commercio per il mezzo di Unioncamere;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 6/2011/CC regione Lazio del 14 giugno 2011 emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico – Divisione IV – è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa "FRATELLI CERICA SOCIETÀ COOPERATIVA", con sede in Alatri (FR), codice fiscale n. 01792920603, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

11A14873

DECRETO 3 novembre 2011.

Nomina di un componente del collegio commissariale nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.A.C.A.I.M. S.p.A. – società per azioni cementi armati ing. Mantelli.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto depositato in data 29 settembre 2011 con il quale il Tribunale di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopraccitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della S.A.C.A.I.M. spa - società per azioni cementi armati ing. Mantelli con sede legale in Venezia;

Visto il proprio decreto in data 12 ottobre 2011 con il quale sono stati nominati commissari straordinari i sig.ri avv. Giuseppe Benedetto, avv. Angela Vecchione ed avv. Marco Cappelletto;

Vista la nota del 28 ottobre 2011 con la quale l'avv. Marco Cappelletto ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Rilevato che, non essendo stato ancora emanato il Regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo 270/99 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/99;

Visti gli articoli 38 - comma 3 - e 105 - comma 4 - del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.A.C.A.I.M. spa - società per azioni cementi armati ing. Mantelli, è nominato commissario straordinario, in sostituzione del dimissionario avv. Marco Cappelletto, il dott. Paolo Vergani, nato a Piacenza, il 24 agosto 1972.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Venezia;

alla Camera di commercio competente per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Veneto;

al comune di Venezia.

Il presente decreto sarà, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2011

Il Ministro: ROMANI

11A14957

DECRETO 3 novembre 2011.

Emissione nell'anno 2011, di francobolli appartenenti alla serie ordinaria tematica «Il Santo Natale» dedicati a soggetto religioso «Madonna con Bambino e melagrana» e a soggetto laico, nel valore di euro 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata, l'emissione di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il Santo Natale»;

Visto il decreto interministeriale del 2 dicembre 2010, (*Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2010), con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2011 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2011, francobolli appartenenti alla serie ordinaria tematica «Il Santo Natale»;

Visti i pareri della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espressi nelle riunioni del 7 luglio 2011 (soggetto religioso) e del 22 settembre 2011 (soggetto laico);

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 50129 del 26 ottobre 2011;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2011, francobolli appartenenti alla serie ordinaria tematica «Il Santo Natale» dedicati a soggetto religioso: «Madonna con Bambino e melagrana» e a soggetto laico, nei valori di € 0,60 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati dall'Officina Carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq, per entrambi i francobolli; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/mq, per entrambi i francobolli; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco), per entrambi i francobolli; formato carta: mm 40×48 e formato stampa: mm 36×44 per il francobollo dedicato al soggetto religioso; formato carta e stampa: mm 30×40 per il francobollo dedicato al soggetto laico; formato tracciatura: mm 47×54 per il francobollo dedicato al soggetto religioso; mm 37×46 per il francobollo dedicato al soggetto laico; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quadricromia per il francobollo dedicato al soggetto religioso e tre colori più uno fosforescente per il francobollo dedicato al soggetto laico; bozzettista: Angelo Merenda per il francobollo dedicato al soggetto laico; tiratura: due milioni e ottocentomila esemplari per il francobollo dedicato al soggetto religioso e tre milioni e seicentomila esemplari per il francobollo dedicato al soggetto laico. Fogli: ventotto esemplari, valore «€ 16,80» per il francobollo dedicato al soggetto religioso; quarantacinque esemplari, valore «€ 27,00» per il francobollo dedicato al soggetto laico.

Il francobollo a soggetto religioso riproduce il dipinto «Madonna con Bambino e melagrana», d'autore ignoto del secolo XVI, di proprietà della Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. Completano il francobollo le leggende: «MADONNA CON BAMBINO E MELAGRANA» e «NATALE», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il francobollo a soggetto laico rappresenta un tipico paesaggio innevato caratterizzato da alcuni elementi figurativi natalizi come, tra l'altro, le renne che idealmente si stagliano sul cielo notturno. Completano il francobollo la leggenda «BUON NATALE», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2011

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

11A15111

DECRETO 3 novembre 2011.

Emissione, nell'anno 2011, di due francobolli ordinari serie tematica «Le istituzioni» dedicati al risparmio postale, nel valore di euro 0,60 e euro 0,75.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in qualità di Autorità di regolamentazione del settore postale 25 novembre 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 29 dicembre 2010), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale e tariffe degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, nonché degli invii di posta non massiva per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, di alcune serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quella avente come tematica «Le istituzioni»;

Visto il decreto interministeriale del 2 dicembre 2010, (*Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2010) con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2011 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2011, francobolli dedicati al risparmio postale;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 6 ottobre 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 50130 del 26 ottobre 2011;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2011, due francobolli ordinari serie tematica «Le istituzioni» dedicati al risparmio postale, nei valori di € 0,60 e € 0,75.

I francobolli sono stampati a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e stampa: mm 40×30; formato tracciatura mm 46×37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; bozzettista: Gaetano Ieluzzo; tiratura: due milioni e settecentomila esemplari per il francobollo di € 0,60 e quattro milioni e cinquantamila esemplari per il francobollo di € 0,75. Fogli: quarantacinque esemplari, valore «€ 27,00», per il francobollo da € 0,60; quarantacinque esemplari, valore «€ 33,75», per il francobollo da € 0,75.

Ciascuna vignetta raffigura alcuni caratteristici prodotti del risparmio postale:

nel francobollo di € 0,60 sono riprodotti esemplari più datati di un libretto di risparmio postale e di due buoni postali fruttiferi;

nel francobollo di € 0,75 sono riprodotti modelli più recenti e attualmente in uso di un libretto di risparmio postale, di due buoni postali fruttiferi e di una carta libretto postale.

Completano ciascun francobollo la leggenda «RISPARMIO POSTALE», la scritta «ITALIA» e i rispettivi valori «€ 0,60» e «€ 0,75».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2011

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

11A15112

DECRETO 3 novembre 2011.

Emissione, nell'anno 2011, di un intero postale celebrativo della Manifestazione filatelica nazionale, nel valore di euro 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 2011), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2011, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 13 ottobre 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 50535 del 27 ottobre 2011;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2011, un intero postale celebrativo della manifestazione filatelica nazionale, nel valore di € 0,60.

La cartolina è stampata dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in offset; carta: bianca da 250 gr/mq; colori: policromia; bozzettista: Luca Vangelli; formato della cartolina: cm 14,8 x 10,5; tiratura: centocinquantamila esemplari.

Il recto della cartolina postale reca: in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura raffigurante una prospettiva del Palazzo dei Congressi di Roma; completano l'impronta le leggende «MANIFESTAZIONE FILATELICA NAZIONALE» e «ROMA. PALAZZO DEI CONGRESSI», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60»; - in basso a destra, quattro righe continue con le indicazioni «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.», per l'indirizzo del destinatario; - in alto a sinistra, un riquadro con la leggenda «CARTOLINA POSTALE» e le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «(SIGLA PROV.)»; - in basso a sinistra sono riportate le scritte «ROMAFIL 2011» e «SALONE INTERNAZIONALE DEL FRANCOBOLLO IX EDIZIONE», nonché la riproduzione del logo della Federazione tra le Società Filateliche Italiane con l'indicazione «ESPOSIZIONE FILATELICA NAZIONALE ROMA 18 - 20 NOVEMBRE».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2011

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

11A15113

DECRETO 11 novembre 2011.

Determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2012.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato dall'art. l-*quinquies*, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290, il quale prevede che, con provvedimento del Ministro delle attività produttive e sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono individuate modalità e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare:

l'art. 1, comma 7, lettera *a)*, secondo cui rientrano nelle funzioni attribuite allo Stato, che le esercita anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia;

l'art. 1, comma 3, lettera *f)*, in base al quale costituisce obiettivo generale di politica energetica, tra gli altri, promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese;

l'art. 1, comma 107, in base al quale, con decreto del Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalità di accesso e di connessione fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il cui territorio è interamente compreso nel territorio italiano;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005 recante modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati;

Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125, (di seguito la legge n. 125/2007) recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, ed in particolare l'art. 1, comma 2, concernente il servizio di tutela, in relazione al quale l'approvvigionamento di energia elettrica continua ad essere effettuato da Acquirente Unico;

Visto il Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 1° gennaio 2004 la società Acquirente Unico S.p.a., di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la titolarità delle funzioni di garante della fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;

Visti il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 dicembre 2010, recante modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2011 e la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica del 15 dicembre 2010, ARG/elt 241/10;

Visto l'art 37, comma 3 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 recante norme comuni per lo sviluppo dei mercati del gas naturale e dell'energia elettrica in attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE;

Vista la richiesta avanzata da Raetia Energie con nota del 2 novembre 2009 circa il rinnovo della riserva di capacità di trasporto sulla frontiera italo-svizzera;

Vista la lettera del Ministro dello sviluppo economico a Terna S.p.a., in data 5 marzo 2010, con cui è stata riconosciuta a favore di Raetia Energie AG la riserva di capacità di transito bidirezionale pari a 150 MW di energia elettrica a valere sulla capacità di trasporto della linea San Fiorano-Robbia spettante alla parte italiana, per 6 anni a decorrere dal 1° gennaio 2011;

Visto il Memorandum of Understanding in materia di integrazione dei mercati regionali europei dell'energia elettrica che prevede l'avvio di un progetto per l'assegnazione delle capacità giornaliere attraverso il meccanismo di Market Coupling, sottoscritto tra il Ministro dello sviluppo economico della Repubblica italiana e il Ministro dell'economia della Repubblica di Slovenia in data 27 agosto 2010, cui ha fatto seguito il Pentalateral agreement recante le procedure operative finalizzate all'implementazione del sopraccitato meccanismo;

Vista la nota della Repubblica di San Marino - Segreteria di Stato per il turismo, sport, programmazione economica e rapporti con la A.A.S.S. al Ministro dello sviluppo economico, del 4 ottobre 2010, con cui si richiede tra l'altro il rinnovo della riserva di capacità di trasposto di energia elettrica sulle linee di interconnessione dell'Italia con l'estero nell'ambito dell'«Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino (RSM) e con il Governo italiano in materia di cooperazione economica» sottoscritto il 31 marzo 2009;

Vista la lettera di Terna S.p.a. del 18 ottobre 2010, prot. P20100014139, con cui tra l'altro si rende noto che in data 19 maggio 2010 è stato sottoscritto da Terna e dagli altri undici gestori di rete delle regioni Centro-Sud Europa e Centro-Ovest Europa un Memorandum of Understanding per l'allocazione coordinata della capacità d'interconnessione transfrontaliera per mezzo della società Capacity Allocating Service Company S.A. (di seguito: CASC-EU);

Vista la lettera del Ministro 30 novembre 2010, prot. 26246, alla Repubblica di San Marino, con cui si riconosce il rinnovo della riserva di capacità di trasporto di energia elettrica sulle interconnessioni dell'Italia con l'estero a favore della Repubblica di San Marino per 10 anni a decorrere dal 1° gennaio 2011, per una capacità massima di 54 MW e comunque in misura strettamente necessaria a soddisfare i consumi della Repubblica;

Vista la lettera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 7 settembre 2011 prot. n. 0017940 con cui si comunica che sono in corso di approvazione nuove regole per l'allocazione della capacità transfrontaliera applicabili nelle regioni europee Centro-Sud, armonizzate con i paesi delle regioni Centro-Ovest Europa e valevoli a partire da gennaio 2012;

Considerata l'entrata in esercizio, nel 2009, delle due linee di interconnessione con la Svizzera, Mendrisio-Cagno e Tirano-Campocologno, esentate per un ammontare massimo complessivo di 350 MW, dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi;

Considerata l'entrata in esercizio, nel 2012 della linea di interconnessione con l'Austria, Tarvisio-Arnoldstein, esentata per un ammontare massimo complessivo di 150 MW;

Considerato che dal 10 novembre 2010 Terna è entrata a far parte della società CASC-CWE insieme agli altri gestori di rete delle regioni europee Centro-Sud e Centro-Ovest Europa, di cui al Regolamento (CE) n. 714/2009;

Considerato che il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è divenuto pienamente operativo e consente, anche agli operatori esteri, di effettuare offerte di vendita e offerte di acquisto di energia elettrica in condizioni di concorrenza e trasparenza delle transazioni;

Considerato che a partire dal gennaio 201 l sulla frontiera italo-slovena è operativo il progetto per l'assegnazione delle capacità giornaliere attraverso un modello di

Market Coupling, che consente l'allocazione congiunta mediante asta implicita dei diritti di utilizzo della rete di interconnessione e dei diritti ad immettere e prelevare energia elettrica;

Considerato che a partire dal 1° aprile 2011 la gestione dell'allocazione esplicita della capacità annuale, mensile e giornaliera sulle interconnessioni tra l'Italia e la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia è delegata da Terna alla società CASC-CWE, come unico soggetto operativo per la gestione delle aste nelle regioni Centro-Sud e Centro-Ovest Europa;

Ritenuto di applicare modalità di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle interconnessioni con i Paesi dell'Unione europea secondo le disposizioni introdotte con il Regolamento n. 714/2009, attraverso l'adozione di meccanismi di mercato e metodi di allocazione congiunta della capacità di trasporto, analogamente a quanto avvenuto nell'anno precedente;

Ritenuto opportuno che si pervenga da parte dei gestori di rete a definire programmi comuni di investimenti in infrastrutture per il superamento delle attuali congestioni di rete attraverso un aumento della capacità di interconnessione e che, in assenza di tali programmi, i proventi derivanti dall'attuazione dei meccanismi di mercato siano destinati alla salvaguardia dell'economicità degli approvvigionamenti di energia elettrica per i clienti finali;

Ritenuto opportuno confermare le modalità adottate per l'anno 2011 per il reingresso in Italia dell'energia elettrica di spettanza italiana prodotta presso l'impianto di Innerferrera;

Ritenuto necessario, in attesa dell'attuazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 107, della legge 23 agosto 2003, n. 239, dare attuazione agli accordi assunti con la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano e, pertanto, confermare i valori della capacità di interconnessione riservati per il transito dell'energia elettrica loro destinata ai sensi dei richiamati accordi;

Ritenuto necessario ottemperare agli accordi assunti con lo Stato Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino, in ragione della provenienza dell'energia elettrica in importazione, attraverso la ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti sulla capacità di trasporto sulle interconnessioni con i Pesi dell'Unione europea, garantendo l'equivalenza economica rispetto all'assegnazione di riserva di capacità di trasporto;

Ritenuto di dover definire con il presente decreto le modalità ed i criteri generali di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle interconnessioni a garanzia della sicurezza e dell'economicità del sistema e delle forniture per i clienti del mercato libero e del mercato tutelato, stabilendo che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provveda all'attuazione dei criteri di cui al presente decreto;

Visto il parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico espresso dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione 10 novembre 2011 - PAS 24/11;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

assegnazione è l'attribuzione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, ovvero di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica su una frontiera elettrica, al fine dell'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica;

assegnatario è il soggetto titolare di un'assegnazione;

assegnazione congiunta è, per ciascuna frontiera elettrica, l'assegnazione effettuata congiuntamente dai gestori competenti;

Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

capacità di trasporto è la massima potenza oraria destinabile, con garanzia di continuità di utilizzo, all'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o più Stati confinanti e l'Italia. La capacità di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione) nel/dal sistema elettrico nazionale, nonché ad un predefinito orizzonte temporale;

clienti del mercato libero sono i clienti idonei finali di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, che esercitano il diritto di cui al medesimo art. 2, comma 6, direttamente o conferendo mandato esclusivo ai grossisti;

diritti di utilizzo della capacità di trasporto (DCT) sono i diritti di utilizzo della capacità di trasporto annuale, mensile e giornaliera per l'importazione o l'esportazione di energia elettrica;

frontiera elettrica è l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o più reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato confinante;

frontiera meridionale è la frontiera elettrica con la Grecia;

frontiere settentrionali sono le frontiere elettriche con Francia, Austria, Svizzera, Slovenia;

Gestore dei mercati energetici è la società Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME);

gestore di rete è un ente o una società incaricata della gestione unificata delle reti di trasmissione in un determinato Stato;

Terna è la società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a.;

mercato elettrico è il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

proventi delle assegnazioni sono i proventi derivanti dalle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla interconnessione;

quote di capacità di trasporto pre-assegnate sono le quote di capacità di trasporto corrispondenti alle riserve per l'importazione, per il transito e per il reingresso di energia elettrica;

Stato confinante è un qualunque Stato la cui rete di trasmissione è interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;

Servizio di tutela è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 125/2007;

Servizio di salvaguardia è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 125/2007;

zona di mercato è l'aggregato di zone geografiche e/o virtuali caratterizzato da uno stesso prezzo dell'energia elettrica.

Art. 2.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto fissa le modalità e le condizioni per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulle frontiere settentrionali e sulla frontiera meridionale, al fine di:

a) consentire l'accesso ad operatori nazionali, ivi compreso l'Acquirente Unico S.p.a., ed esteri alla rete di interconnessione per il trasporto di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano;

b) garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione nazionale mediante l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con metodi di mercato;

c) assicurare l'accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione sulla rete di interconnessione;

d) garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il presente provvedimento disciplina:

a) la definizione per l'anno 2012 delle quote di capacità di trasporto per l'importazione dell'energia elettrica riservate ad altri Stati in ottemperanza ad accordi internazionali;

b) i criteri per consentire l'importazione dell'energia elettrica per i clienti del mercato libero stabiliti sul territorio nazionale e per l'Acquirente Unico S.p.a. ai fini della destinazione ai clienti del mercato tutelato;

c) i criteri per l'utilizzo dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, di cui al comma 3.

3. Fatto salvo quanto disposto nei successivi articoli, in ottemperanza ad accordi internazionali, ovvero per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, l'Autorità adotta, sulla base delle finalità di cui al comma 1, le disposizioni necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 2 concludendo, ove possibile, i necessari accordi con le competenti autorità di regolazione degli Stati confinanti e garantendo il rispetto delle norme comunitarie in materia, in applicazione dei seguenti criteri generali:

a) l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle frontiere con Francia, Austria, Grecia, Slovenia e Svizzera è effettuata dalla CASC-EU, secondo procedure concorsuali condotte in nome dei gestori di rete nazionali sulla base di quanto stabilito nel Memorandum of Understanding del 19 maggio 2010, sulla base delle regole per l'allocazione della capacità transfrontaliera predisposte dai gestori di rete citate nelle premesse;

b) laddove possibile l'assegnazione può avvenire anche attraverso il meccanismo di Market Coupling;

c) nel caso delle capacità infragiornaliere, qualora possibile, l'assegnazione può avvenire anche sulla base di regole specifiche e di durata limitata nel tempo che consentano tuttavia il rispetto delle norme comunitarie in materia;

d) i proventi delle procedure di cui alle lettere *a)* e *b)*, per la quota parte spettante a Terna, sono utilizzati, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 714/2009, a salvaguardia dell'economicità delle forniture per i clienti finali attraverso la riduzione dei corrispettivi di accesso alla rete.

4. Terna promuove accordi con i gestori di rete esteri per programmi di investimento comuni in grado, nel medio termine, di superare le attuali congestioni sulle frontiere e, in assenza di tali programmi, provvede a concludere gli accordi con i gestori di rete esteri, per ripartire almeno in eguale misura, tra i medesimi gestori, i proventi derivanti dalle assegnazioni di cui al comma 3, salvo quanto previsto al comma 5, e li trasmette al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità.

5. I proventi delle assegnazioni sulla frontiera Italo-Svizzera sono ripartiti tra Terna e l'operatore di sistema svizzero in misura direttamente proporzionale alla capacità di trasporto effettivamente resa disponibile per la medesima assegnazione da ciascun gestore, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4.

Art. 3.

Capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'anno 2012

1. La capacità di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2012 su ciascuna delle frontiere elettriche con la Francia, l'Austria, la Slovenia e la Grecia è pari alla corrispondente capacità di trasporto garantita da Terna.

2. La capacità di trasporto assegnabile ed utilizzabile nel 2012 sulla frontiera elettrica con l'Austria è corrispondente alla capacità di trasporto garantita da Terna, comprensiva della capacità relativa alla linea Tarvisio-Arnoldstein, in considerazione delle modalità di allocazione di detta capacità disciplinate dai decreti n. 290/ML/3/2010 e n. 290/ML/3/2010/M.

3. La capacità di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire dal I gennaio 2012 sulla frontiera elettrica con la Svizzera è pari alla corrispondente capacità di trasporto garantita da Terna, al netto:

a) della capacità relativa alla linea Tirano-Campocologno esentata dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi ai sensi del decreto n. 290/ML/1/2007;

b) della capacità della linea Mendrisio-Cagno esentata dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi ai sensi del decreto n. 290/ML/2/2008;

c) della capacità riservata dal gestore di sistema svizzero e, per la parte italiana:

di una quota pari a 150 MW, costante durante tutto l'anno e per un periodo di 6 anni a partire dal 2011, riservata alla società Raetia Energie AG, ai sensi della direttiva del Ministro dello sviluppo economico a Terna del 5 marzo 2010;

delle riserve di cui all'art. 4.

4. Le quote riservate da ciascun gestore di rete sulla frontiera italo-svizzera devono essere non superiori al 50% del totale della capacità di trasporto garantita sulla rete.

Art. 4.

Assegnazione di capacità di trasporto per l'anno 2012 in ottemperanza ad accordi internazionali

1. L'Autorità disciplina le modalità con cui Terna, distinguendo per operatore di sistema in ragione della provenienza dell'energia elettrica sulla frontiera con la Francia o la Svizzera, e sulla base delle richieste della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, assegna per l'anno 2012 alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano una riserva sulla capacità di interconnessione assegnabile sulla frontiera svizzera, ovvero riconosce ai medesimi Stati quote di ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla frontiera francese in modo da garantire effetti economici equivalenti all'assegnazione di una riserva sulla capacità di trasporto. I diritti complessivi, sia in termini di riserva di capacità che di quote di ripartizione, sono riconosciuti a ciascuno Stato nella misura massima di cui alle note ministeriali 30 novembre 2010 e 29 novembre 2001 citate in premessa e salvo l'esito delle verifiche che si svolgeranno ai sensi del comma 2, e comunque nella misura strettamente necessaria a soddisfare esclusivamente i consumi di ciascuno Stato.

2. L'energia immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo della capacità di trasporto di cui al comma 1 può essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno degli Stati cui è stata assegnata la predetta capacità di trasporto. Terna verifica, con cadenza trimestrale, il rispetto di detta condizione, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, e comunica al Ministro dello sviluppo economico e all'autorità le eventuali violazioni anche ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni.

3. Terna assegna per l'anno 2012 alla Edison S.p.a. la capacità di trasporto sulla frontiera elettrica con la Svizzera in misura strettamente necessaria a garantire il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso e, comunque, nella misura non superiore a 60 MW, rendendo disponibile al mercato libero la quota parte di detta capacità di trasporto giornaliera non utilizzata per il reingresso dell'energia elettrica italiana. Per permettere le opportune verifiche della produzione della quota italiana del citato impianto, la società Edison S.p.a. consente accesso per Terna ad idonei sistemi di misura e verifica dell'energia elettrica effettivamente immessa in rete dall'impianto KHR.

Art. 5.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Terna comunica periodicamente e tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico ed all'autorità lo stato di avanzamento delle attività relative alla definizione e realizzazione delle misure volte all'incremento della sicurezza della rete di interconnessione sulla frontiera settentrionale in modo da consentire, quanto prima, l'utilizzazione di ulteriore capacità di trasporto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di sua pubblicazione.

Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro: ROMANI

11A15117

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

DECRETO 4 agosto 2011.

Indicazione delle attività escluse dall'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) a norma dell'articolo 219 dello stesso decreto legislativo.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011 di nomina dell'Onorevole Anna Maria Bernini alla carica di Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2011 con il quale è stato conferito al Ministro Onorevole Anna Maria Bernini l'incarico per le politiche europee;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011 contenente delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per le politiche europee Onorevole Anna Maria Bernini;

Visto l'art. 30 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;

Visto l'art. 219 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Considerato che Assomineraria, in data 23 marzo 2011, ha presentato alla Commissione europea domanda ai sensi dell'art. 30, paragrafo 5, della direttiva 2004/17/CE perché venga stabilita l'applicabilità del paragrafo 1 del medesimo art. 30 alle attività di prospezione di giacimenti di petrolio e di gas e di sfruttamento di giacimenti petrolifici in Italia;

Considerato che la Commissione europea, con nota 1° aprile 2011, n. 384496, ha informato lo Stato italiano di aver ricevuto la sopra citata domanda da parte di Assomineraria;

Considerato che tale domanda, a parte il mercato di produzione del gas, è sostanzialmente identica alla precedente richiesta di Assomineraria del 18 ottobre 2010, successivamente ritirata il 22 marzo 2011;

Considerato che ai numerosi quesiti posti dai servizi della Commissione europea sulla domanda di Assomineraria del 18 ottobre 2010, il Dipartimento per le politiche europee ha trasmesso alla stessa Commissione europea, in data 29 dicembre 2010, il parere reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e in data 30 dicembre 2010 le osservazioni espresse dal Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che la Commissione europea ha adottato la decisione 2011/372/UE in data 24 giugno 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie L 166 - del 25 giugno 2011, disponendo in particolare che la direttiva 2004/17/CE non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatoci e destinati a permettere la prestazione dei seguenti servizi in Italia: *a)* prospezione di petrolio e gas naturale e *b)* produzione di petrolio;

Ritenuto pertanto che, ai sensi dell'art. 219 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, debba procedersi ad indicare le attività escluse dal campo di applicazione dello stesso codice;

Decreta:

Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere la prestazione dei seguenti servizi in Italia: *a)* prospezione di petrolio e gas naturale e *b)* produzione di petrolio.

Roma, 4 agosto 2011

Il Ministro: BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 19, foglio n. 275

11A15118

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 8 novembre 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Avonex (interferone beta 1A). (Determinazione/C n. 2699/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale AVONEX (interferone beta 1A) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con le decisioni del 09/07/2007 e del 27/05/2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/97/033/004 "30 mcg/0,5 ml (6 milioni UI) *– soluzione iniettabile – uso intramuscolare – siringa pre-riempita (vetro)– 0,5 ml – 12 siringhe pre-riempite + 12 aghi per iniezione EU/1/97/033/005 "30 mcg/0,5 ml (6 milioni* UI) *– soluzione iniettabile – uso intramuscolare – siringa pre-riempita (vetro) in penna pre-riempita – 0,5 ml – 4 penne pre-riempite + 4 aghi + 4 cappucci penna EU/1/97/033/006 "30 mcg/0,5 ml (6 milioni* UI) *– soluzione iniettabile – uso intramuscolare – siringa pre-riempita (vetro) in penna pre-riempita – 0,5 ml – 12 penne pre-riempite + 12 aghi + 12 cappucci penna Titolare A.I.C.: BIOGEN IDEC LIMITED*

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 13 settembre 2011;

Vista la deliberazione n. 22 del 19 ottobre 2011 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Alla specialità medicinale AVONEX (interferone beta 1A) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione

"30 mcg/0,5 ml (6 milioni *UI)* – soluzione iniettabile – uso intramuscolare – siringa pre-riempita (vetro) in penna pre-rempita – 0,5 ml – 4 penne pre-riempite + 4 aghi + 4 cappucci penna

AIC N. 033283045/E (in base 10) 0ZRQZ5 (in base 32)

Confezione

"30 mcg/0,5 ml (6 milioni *UI)* – soluzione iniettabile – uso intramuscolare – siringa pre-riempita (vetro) in penna pre-rempita – 0,5 ml – 12 penne pre-riempite + 12 aghi + 12 cappucci penna

AIC N. 033283058/E (in base 10) 0ZRQZL (in base 32)

Confezione

"30 mcg/0,5 ml (6 milioni *UI)* – soluzione iniettabile – uso intramuscolare – siringa pre-riempita (vetro)– 0,5 ml – 12 siringhe pre-riempite + 12 aghi per iniezione

AIC N. 033283060/E (in base 10) 0ZRQYC(in base 32)

Indicazioni terapeutiche:

AVONEX è indicato per il trattamento di:

- Pazienti con diagnosi di sclerosi multipla recidivante (SM). Negli studi clinici questa era caratterizzata da due o più esacerbazioni acute (recidive) nei tre anni precedenti senza evidenza di una continua progressione tra le recidive; AVONEX rallenta la progressione della disabilità e diminuisce la frequenza delle recidive.

- Pazienti con un singolo evento demielinizzante con un processo infiammatorio in fase attiva, se tale evento è di gravità tale da rendere necessario il trattamento con corticosteroidi per via endovenosa, se sono state escluse altre diagnosi e se è stato accertato che i pazienti sono ad alto rischio di sviluppare una sclerosi multipla clinicamente definita. AVONEX deve essere interrotto nei pazienti che sviluppano SM progressiva.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale AVONEX (interferone beta 1A) è classificata come segue:

Confezione

"30 mcg/0,5 ml (6 milioni *UI)* – soluzione iniettabile – uso intramuscolare – siringa pre-riempita (vetro) in penna pre-rempita – 0,5 ml – 4 penne pre-riempite + 4 aghi + 4 cappucci penna

AIC N. 033283045/E (in base 10) 0ZRQZ5 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A Nota 65

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 790,17

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 1304,11

Validità del contratto.

24 mesi

Sconto sul prezzo Ex Factory alle strutture pubbliche secondo le condizioni negoziali.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale AVONEX (interferone beta 1A)

è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 8 novembre 2011

Il direttore generale: RASI

11A14933

DETERMINAZIONE 8 novembre 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Elonva (corifollitropina alfa). (Determinazione/C n. 2700/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Elonva (corifollitropina alfa), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 25 gennaio 2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/09/609/001 «100 mcg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml» 1 siringa preriempita +1 ago;

EU/1/09/609/002 «150 mcg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml» 1 siringa preriempita+1 ago.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 1° febbraio 2011;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 26 luglio 2011;

Vista la deliberazione n 22 del 19 ottobre 2011 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale Elonva (corifollitropina alfa) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezione:

«100 mcg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml» 1 siringa preriempita+1 ago;

A.I.C. n. 039943016/E (in base 10) 162YV8 (in base 32);

«150 mcg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml» 1 siringa preriempita+1 ago;

A.I.C. n. 039943028/E (in base 10) 162YVN (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: stimolazione ovarica controllata (controller Ovarian Stimulation - *COS)* in associazione a un antagonista del GnRH per lo sviluppo follicolare multiplo nelle donne che partecipano a un programma di Tecniche di riproduzione assistita (Assisted Reproductive Technology - *ART)*.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Elonva (corifollitropina alfa) è classificata come segue.

Confezione:

«100 mcg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml» 1 siringa preriempita+1 ago;

A.I.C. n. 039943016/E (in base 10) 162YV8 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A - Nota 74;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 430,90;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 711,16;

«150 mcg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml» 1 siringa preriempita+1 ago;

A.I.C. n. 039943028/E (in base 10) 162YVN (in base 32);

classe di rimborsabilità: A - Nota 74;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 574,53;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 948,21;

validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Elonva (corifollitropina alfa) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RNRL).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi — piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 — PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 8 novembre 2011

Il direttore generale: RASI

11A14934

DETERMINAZIONE 8 novembre 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Gilenya (fingolimod cloridrato). (Determinazione/C n. 2701/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale GILENYA (fingolimod cloridrato) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 17 marzo 2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/11/677/001 «0,5 mg - capsule rigide - uso orale - blister divisibile per dose unitaria (PVC/PVDC/ALU), scatola» 7x1 capsule;

EU/1/11/677/002 «0,5 mg - capsule rigide - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU), contenitore a portafoglio» 7 capsule;

EU/1/11/677/003 «0,5 mg - capsule rigide - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU), contenitore a portafoglio» 28 capsule;

EU/1/11/677/004 «0,5 mg - capsule rigide - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU), scatola» 84 (3X28) capsule (confezione multipla);

EU/1/11/677/005 «0,5 mg - capsule rigide - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU), scatola» 28 capsule.

Titolare A.I.C.: Novartis Europharm LTD.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico-Scientifica nella seduta del 12 luglio 2011;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 26 luglio 2011;

Vista la deliberazione n. 21 del 22 settembre 2011 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Alla specialità medicinale GILENYA (fingolimod cloridrato) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione:

«0,5 mg - capsule rigide - uso orale - blister divisibile per dose unitaria (PVC/PVDC/ALU), scatola» 7x1 capsule;

A.I.C. n. 040949012/E (in base 10) 171P8N (in base 32).

Confezione:

«0,5 mg - capsule rigide - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU), contenitore a portafoglio» 7 capsule;

A.I.C. n. 040949024/E (in base 10) 171P90 (in base 32).

Confezione:

«0,5 mg - capsule rigide - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU), contenitore a portafoglio» 28 capsule;

A.I.C. n. 040949036/E (in base 10) 171P9D (in base 32).

Confezione:

«0,5 mg - capsule rigide - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU), scatola» 84 (3X28) capsule (confezione multipla);

A.I.C. n. 040949048/E (in base 10) 171P9S (in base 32).

Confezione:

«0,5 mg - capsule rigide - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU), scatola» 28 capsule;

A.I.C. n. 040949051/E (in base 10) 171P9V (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

Gilenya è indicato in monoterapia, come farmaco modificante la malattia, nella sclerosi multipla recidivante-remittente ad elevata attività nei seguenti gruppi di pazienti adulti:

Pazienti con un'elevata attività di malattia nonostante la terapia con interferone-beta.

Questi pazienti possono essere definiti come coloro che non hanno risposto ad un ciclo terapeutico completo ed adeguato (normalmente almeno un anno di trattamento) con interferone beta. I pazienti devono avere avuto almeno 1 recidiva nell'anno precedente mentre erano in terapia, e presentare almeno 9 lesioni iperintense in T2 alla RM cerebrale o almeno 1 lesione captante gadolinio. Un paziente non

responder può anche essere definito come un paziente che presenta, rispetto all'anno precedente, un tasso di recidive invariato o aumentato o che presenta recidive gravi,

oppure

Pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente grave ad evoluzione rapida, definita da due o più recidive disabilitanti in un anno, e con 1 o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM recentemente effettuata.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale GILENYA (fingolimod cloridrato) è classificata come segue:

Confezione:

«0,5 mg - capsule rigide - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU), contenitore a portafoglio» 28 capsule;

A.I.C. n. 040949036/E (in base 10) 171P9D (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 65.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1800,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2970,72.

Confezione:

«0,5 mg - capsule rigide - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU), scatola» 28 capsule;

A.I.C. n. 040949051/E (in base 10) 171P9V (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 65.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1800,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2970,72.

Validità del contratto: 24 mesi.

Ai prezzi sopra indicati non si applicano le riduzioni previste dalle determinazioni AIFA 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006.

Il medicinale GILENYA (fingolimod cloridrato) è inserito nel fondo dei farmaci innovativi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)* della legge 29 novembre 2007 n. 222.

Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory alle strutture pubbliche secondo le condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, categoria Neurologici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale GILENYA (fingolimod cloridrato) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (centri sclerosi multipla) (RRL).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*G.U.* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 novembre 2011

Il direttore generale: RASI

11A14935

DETERMINAZIONE 8 novembre 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Lamivudina Teva (lamivudina). (Determinazione/C n. 2702/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale LAMIVUDINA TEVA (lamivudina) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 23 ottobre 2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/09/566/001 «100 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 28 compresse;

EU/1/09/566/002 «100 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 30 compresse;

EU/1/09/566/003 «100 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 84 compresse;

EU/1/09/566/004 «100 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 100 compresse;

EU/1/09/566/005 «100 mg - compresse rivestite con film - uso orale - contenitore per compresse (HDPE)» 60 compresse.

Titolare A.I.C.: TEVA PHARMA B.V.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico-Scientifica nella seduta del 13 settembre 2011;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 28 settembre 2011;

Vista la deliberazione n. 22 del 19 ottobre 2011 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale LAMIVUDINA TEVA (lamivudina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Compresse:

«100 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 28 compresse;

A.I.C. n. 041140017/E (in base 10) 177HTK (in base 32).

Compresse:

«100 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 30 compresse;

A.I.C. n. 041140029/E (in base 10) 177HTX (in base 32).

Compresse:

«100 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 84 compresse;

A.I.C. n. 041140031/E (in base 10) 177HTZ (in base 32).

Compresse:

«100 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 100 compresse;

A.I.C. n. 041140043/E (in base 10) 177HUC (in base 32).

Compresse:

«100 mg - compresse rivestite con film - uso orale - contenitore pedrcompresse (HDPE)» 60 compresse;

A.I.C. n. 041140056/E (in base 10) 177HUS (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

«Lamivudina Teva» è indicato per il trattamento dell'epatite cronica B nei pazienti adulti con:

malattia epatica compensata con evidenza di attiva replicazione virale, livelli sierici di alaninaaminotransferasi (ALT) persistentemente elevati ed evidenza istologica di infiammazione attiva del fegato e/o fibrosi;

malattia epatica scompensata.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale LAMIVUDINA TEVA (lamivudina) è classificata come segue:

Compresse:

«100 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU)» 28 compresse;

A.I.C. n. 041140017/E (in base 10) 177HTK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 33,79.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 63,38.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LAMIVUDINA TEVA (lamivudina) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 novembre 2011

Il direttore generale: RASI

11A14936

DETERMINAZIONE 8 novembre 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Rivastigmina Actavis (rivastigmina). (Determinazione/C n. 2704/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale RIVASTIGMINA ACTAVIS (rivastigmina) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 16/06/2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/11/693/001 «1,5 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ALU)» 28 capsule;

EU/1/11/693/002 «1,5 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ALU)» 56 capsule;

EU/1/11/693/003 «1,5 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ALU)» 112 capsule;

EU/1/11/693/004 «1,5 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE)» 250 capsule;

EU/1/11/693/005 «3,0 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ALU)» 28 capsule;

EU/1/11/693/006 «3,0 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ALU)» 56 capsule;

EU/1/11/693/007 «3,0 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ALU)» 112 capsule;

EU/1/11/693/008 «3,0 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE)» 250 capsule;

EU/1/11/693/009 «4,5 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ALU)» 28 capsule;

EU/1/11/693/010 «4,5 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ALU)» 56 capsule;

EU/1/11/693/011 «4,5 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ALU)» 112 capsule;

EU/1/11/693/012 «4,5 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE)» 250 capsule;

EU/1/11/693/013 «6,0 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ALU)» 28 capsule;

EU/1/11/693/014 «6,0 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ALU)» 56 capsule;

EU/1/11/693/015 «6,0 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ALU)» 112 capsule;

EU/1/11/693/016 «6,0 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE)» 250 capsule.

Titolare A.I.C.: Actavis Group PTC EHF.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 24,5 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico-Scientifica nella seduta del 13 settembre 2011;

Vista la deliberazione n. 22 del 19 ottobre 2011 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale RIVASTIGMINA ACTAVIS (rivastigmina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione:

«1,5 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ALU)» 28 capsule;

A.I.C. n. 041280013/E (in base 10) 17CSJF (in base 32).

Confezione:

«1,5 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ALU)» 56 capsule;

A.I.C. n. 041280025/E (in base 10) 17CSJT (in base 32).

Confezione:

«1,5 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ALU)» 112 capsule;

A.I.C. n. 041280037/E (in base 10) 17CSK5 (in base 32).

Confezione:

«1,5 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE)» 250 capsule;

A.I.C. n. 041280049/E (in base 10) 17CSKK (in base 32).

Confezione:

«3,0 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ALU)» 28 capsule;

A.I.C. n. 041280052/E (in base 10) 17CSKN (in base 32).

Confezione:

«3,0 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ALU)» 56 capsule;

A.I.C. n. 041280064/E (in base 10) 17CSL0 (in base 32).

Confezione:

«3,0 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ALU)» 112 capsule;

A.I.C. n. 041280076/E (in base 10) 17CSLD (in base 32).

Confezione:

«3,0 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE)» 250 capsule;

A.I.C. n. 041280088/E (in base 10) 17CSLS (in base 32).

Confezione:

«4,5 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ALU)» 28 capsule;

A.I.C. n. 041280090/E (in base 10) 17CSLU (in base 32).

Confezione:

«4,5 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ALU)» 56 capsule;

A.I.C. n. 041280102/E (in base 10) 17CSM6 (in base 32).

Confezione:

«4,5 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ALU)» 112 capsule;

A.I.C. n. 041280114/E (in base 10) 17CSML (in base 32).

Confezione:

«4,5 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE)» 250 capsule;

A.I.C. n. 041280126/E (in base 10) 17CSMY (in base 32).

Confezione:

«6,0 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ALU)» 28 capsule;

A.I.C. n. 041280138/E (in base 10) 17CSNB (in base 32).

Confezione:

«6,0 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ALU)» 56 capsule;

A.I.C. n. 041280140/E (in base 10) 17CSND (in base 32).

Confezione:

«6,0 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ALU)» 112 capsule;

A.I.C. n. 041280153/E (in base 10) 17CSNT (in base 32).

Confezione:

«6,0 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE)» 250 capsule;

A.I.C. n. 041280165/E (in base 10) 17CSP5 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento sintomatico della demenza di tipo Alzheimer da lieve a moderatamente grave;

Trattamento sintomatico della demenza da lieve a moderatamente grave in pazienti con malattia di Parkinson idiopatica.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale RIVASTIGMINA ACTAVIS (rivastigmina) è classificata come segue:

Confezione:

«1,5 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ALU)» 56 capsule;

A.I.C. n. 041280025/E (in base 10) 17CSJT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 85.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 25,49.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 47,81.

Confezione:

«3,0 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ALU)» 56 capsule;

A.I.C. n. 041280064/E (in base 10) 17CSL0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 85.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 25,49.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 47,81.

Confezione:

«4,5 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ALU)» 56 capsule;

A.I.C. n. 041280102/E (in base 10) 17CSM6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 85.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 25,49.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 47,81.

Confezione:

«6,0 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/ALU)» 56 capsule;

A.I.C. n. 041280140/E (in base 10) 17CSND (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 85.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 25,49.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 47,81.

Esenzione della fornitura gratuita al singolo paziente per i primi 4 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale RIVASTIGMINA ACTAVIS (rivastigmina) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - Neurologo, Geriatra, Psichiatra (RRL).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 novembre 2011

Il direttore generale: RASI

11A14937

DETERMINAZIONE 8 novembre 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Tasigna (nilotinib). (Determinazione/C n. 2705/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale TASIGNA (nilotinib)- autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 20 dicembre 2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/07/422/005 «150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/AL)» 28 capsule;

EU/1/07/422/006 «150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/AL)» 112 capsule.

Titolare A.I.C.: Novartis Europharm LTD.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico-Scientifica nella seduta del 5 aprile 2011;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 26 luglio 2011;

Vista la deliberazione n. 21 del 22 settembre 2011 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale TASIGNA (nilotinib) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione:

«150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/AL)» 28 capsule;

A.I.C. n. 038328050/E (in base 10) 14KPRL (in base 32).

Confezione:

«150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/AL)» 112 capsule;

A.I.C. n. 038328062/E (in base 10) 14KPRY (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

Per il dosaggio 150 mg: Tasigna è indicato per il trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide cronica (LMC) con cromosoma Philadelphia positivo di nuova diagnosi in fase cronica.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale TASIGNA (nilotinib) è classificata come segue:

Confezione:

«150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/AL)» 28 capsule;

A.I.C. n. 038328050/E (in base 10) 14KPRL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 777,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1282,37.

Confezione:

«150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PVDC/AL)» 112 capsule;

A.I.C. n. 038328062/E (in base 10) 14KPRY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3108,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5129,48.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Cost sharing come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, categoria Antineoplastici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TASIGNA (nilotinib) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - Oncologo, ematologo, internista (RNRL).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*G.U.* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 novembre 2011

Il direttore generale: RASI

11A14938

DETERMINAZIONE 8 novembre 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Temozolomide Sun (temozolomide). (Determinazione/C n. 2706/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Temozolomide Sun (temozolomide) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 13/07/2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/11/697/001 «5 mg – capsule rigide – uso orale – flaconi (vetro)» 5 capsule;

EU/1/11/697/002 «5 mg – capsule rigide – uso orale – flaconi (vetro)» 20 capsule;

EU/1/11/697/003 «20 mg – capsule rigide – uso orale – flaconi (vetro)» 5 capsule;

EU/1/11/697/004 «20 mg – capsule rigide – uso orale – flaconi (vetro)» 20 capsule;

EU/1/11/697/005 «100 mg – capsule rigide – uso orale – flaconi (vetro)» 5 capsule;

EU/1/11/697/006 «100 mg – capsule rigide – uso orale – flaconi (vetro)» 20 capsule;

EU/1/11/697/007 «140 mg – capsule rigide – uso orale – flaconi (vetro)» 5 capsule;

EU/1/11/697/008 «140 mg – capsule rigide – uso orale – flaconi (vetro)» 20 capsule;

EU/1/11/697/009 «180 mg – capsule rigide – uso orale – flaconi (vetro)» 5 capsule;

EU/1/11/697/010 «180 mg – capsule rigide – uso orale – flaconi (vetro)» 20 capsule;

EU/1/11/697/011 «250 mg – capsule rigide – uso orale – flaconi (vetro)» 5 capsule;

EU/1/11/697/012 «250 mg – capsule rigide – uso orale – flaconi (vetro)» 20 capsule;

Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13 settembre 2011;

Vista la deliberazione n. 22 del 19 ottobre 2011 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale TEMOZOLOMIDE SUN nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione:

«5 mg – capsule rigide – uso orale – flaconi (vetro)» 5 capsule

AIC N. 041333016/E (in base 10) 17FD8S (in base 32).

Confezione:

«5 mg – capsule rigide – uso orale – flaconi (vetro)» 20 capsule

AIC N. 041333028/E (in base 10) 17FD94 (in base 32).

Confezione:

«20 mg – capsule rigide – uso orale – flaconi (vetro)» 5 capsule

AIC N. 041333030/E (in base 10) 17FD96 (in base 32).

Confezione:

«20 mg – capsule rigide – uso orale – flaconi (vetro)» 20 capsule

AIC N. 041333042/E (in base 10) 17FD9L (in base 32).

Confezione:

«100 mg – capsule rigide – uso orale – flaconi (vetro)» 5 capsule

AIC N. 041333055/E (in base 10) 17FD9Z (in base 32).

Confezione:

«100 mg – capsule rigide – uso orale – flaconi (vetro)» 20 capsule

AIC N. 041333067/E (in base 10) 17FDBC (in base 32).

Confezione:

«140 mg – capsule rigide – uso orale – flaconi (vetro)» 5 capsule

AIC N. 041333079/E (in base 10) 17FDBR (in base 32).

Confezione:

«140 mg – capsule rigide – uso orale – flaconi (vetro)» 20 capsule

AIC N. 041333081/E (in base 10) 17FDBT (in base 32).

Confezione:

«180 mg – capsule rigide – uso orale – flaconi (vetro)» 5 capsule

AIC N. 041333093/E (in base 10) 17FDC5 (in base 32).

Confezione:

«180 mg – capsule rigide – uso orale – flaconi (vetro)» 20 capsule

AIC N. 041333105/E (in base 10) 17FDCK (in base 32).

Confezione:

«250 mg – capsule rigide – uso orale – flaconi (vetro)» 5 capsule

AIC N. 041333117/E (in base 10) 17FDCX (in base 32).

Confezione:

«250 mg – capsule rigide – uso orale – flaconi (vetro)» 20 capsule

AIC N. 041333129/E (in base 10) 17FDD9 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Temozolomide SUN capsule rigide è indicato nel trattamento di:

pazienti adulti con glioblastoma multiforme di prima diagnosi in concomitanza a radioterapia (RT) e in seguito come monoterapia.

pazienti pediatrici di età ≥ 3 anni, adolescenti e adulti con glioma maligno, quale il glioblastoma multiforme o l'astrocitoma anaplastico, che manifestino recidiva o progressione dopo la terapia standard.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Temozolomide Sun (temozolomide) è classificata come segue:

Confezione:

«5 mg – capsule rigide – uso orale – flaconi (vetro)» 5 capsule

AIC N. 041333016/E (in base 10) 17FD8S (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 8,75;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 16,41.

Confezione:

«20 mg – capsule rigide – uso orale – flaconi (vetro)» 5 capsule

AIC N. 041333030/E (in base 10) 17FD96 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 35,02;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 65,68.

Confezione:

«100 mg – capsule rigide – uso orale – flaconi (vetro)» 5 capsule

AIC N. 041333055/E (in base 10) 17FD9Z (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 175,11;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 328,43.

Confezione:

«140 mg – capsule rigide – uso orale – flaconi (vetro)» 5 capsule

AIC N. 041333079/E (in base 10) 17FDBR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 245,16;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 459,80.

Confezione:

«180 mg – capsule rigide – uso orale – flaconi (vetro)» 5 capsule

AIC N. 041333093/E (in base 10) 17FDC5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 315,20;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 591,17.

Confezione:

«250 mg – capsule rigide – uso orale – flaconi (vetro)» 5 capsule

AIC N. 041333117/E (in base 10) 17FDCX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 437,80;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 821,10.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Temozolomide Sun (temozolomide) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – oncologo, internista (RNRL).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 novembre 2011

Il direttore generale: RASI

11A14939

DETERMINAZIONE 8 novembre 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Plavix (clopidogrel). (Determinazione/C n. 2707/2011).

Prevenzione di eventi di origine aterotrombotica e tromboembolica nella fibrillazione atriale. Clopidogrel in associazione con ASA è indicato nella prevenzione di eventi di origine aterotrombotica e tromboembolica, incluso l'ictus nei pazienti adulti con fibrillazione atriale che possiedono almeno un fattore di rischio per eventi vascolari, non idonei ad un trattamento a base di antagonisti della vitamina K (AVK) e che possiedono un basso rischio di sanguinamento.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il Prof. Guido Rasi Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la domanda con la quale la ditta SANOFI PHARMA BRISTOL MYERS SQUIBB SNC ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 30 maggio 2011;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 28 settembre 2011;

Vista la deliberazione n. 22 in data 19 ottobre 2011 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche:

Prevenzione di eventi di origine aterotrombotica e tromboembolica nella fibrillazione atriale. Clopidogrel in associazione con ASA è indicato nella prevenzione di eventi di origine aterotrombotica e tromboembolica, incluso l'ictus nei pazienti adulti con fibrillazione atriale che possiedono almeno un fattore di rischio per eventi vascolari, non idonei ad un trattamento a base di antagonisti della vitamina K (AVK) e che possiedono un basso rischio di sanguinamento.

del medicinale PLAVIX (clopidogrel): sono rimborsate come segue:

Confezione:

«75» 28 compresse film rivestite 75 mg in blister

N. AIC 034128013/E (in base 10) 10KJ4F (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 13,69

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 22,60

Validità del contratto: 24 mesi

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PLAVIX (clopidogrel): è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Soggetto a PHT Prontuario della distribuzione diretta, di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 pubblicata nelsupplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 8 novembre 2011

Il direttore generale: RASI

11A14940

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 2011.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Nuovo collegamento internazionale Torino-Lione - Sezione internazionale. Parte comune Italo-Francese - Tratta in territorio italiano approvazione del progetto preliminare. (CUP C11J05000030001). (Deliberazione n. 57/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN - *T)* e vista la decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la suddetta decisione n. 1692/96/CE;

Vista la decisione C(2008) 7733 del 5 dicembre 2008 della Commissione europea, con la quale è stata approvata la concessione di un contributo finanziario a favore del progetto nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione, sezione internazionale, parte comune italo-francese;

Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunziato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 64/2001) e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede, in particolare, che le opere medesime siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 settembre 2002, n. 228, concernente la «ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001»;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (da ora in avanti «Codice dei contratti pubblici»), così come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)» e visto in particolare l'art. 1, comma 62, che prevede che «fino alla definizione del nuovo accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, integrativo di quello ratificato ai sensi della legge 27 settembre 2002, n. 228, la società Rete ferroviaria italiana S.p.A. è autorizzata a destinare l'importo massimo di 35,6 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili indicate nel contratto di programma 2007-2011, e successivi aggiornamenti, per far fronte, limitatamente alla fase di studi e progettazione, ai maggiori oneri a carico dello Stato italiano derivanti dal cambiamento di tracciato sul territorio nazionale»;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° programma delle opere strategiche, che includeva all'allegato 1 nell'ambito del «Sistema valichi» la infrastruttura ferroviaria «Frejus» con un costo di 1.807,6 milioni di euro e all'allegato 2 concernente l'articolazione del programma per regioni e per macrotipologie, tra i corridoi ferroviari della regione Piemonte, la «Tratta AV Torino-Lyon»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 5 dicembre 2003, n. 113 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98/2004), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del «Nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione», sezione internazionale, tratta confine di Stato-Bruzolo;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/2005), all'allegato 1, nell'ambito del «Sistema valichi» conferma l'infrastruttura ferroviaria «Frejus» con un costo aggiornato di 2.278 milioni di euro;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2011 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha dato parere favorevole in ordine all'8° allegato infrastrutture alla decisione di finanza pubblica che include l'opera in esame nella «Tabella 1 - Aggiornamento del programma infrastrutture strategiche luglio 2010» e nella «Tabella 2 - Programma infrastrutture strategiche: opere da avviare entro il 2013»;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 86 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79/2011), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo del Cunicolo esplorativo della Maddalena quale opera propedeutica alla realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione;

Visto il decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 2 agosto 2011, n. 30239, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'argomento all'esame;

Vista la nota 2 agosto, n. 30291, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso ulteriore documentazione istruttoria;

Viste le note 2 agosto 2011, n. 19469 e n. 88854, del Ministero dell'economia e delle finanze, con le quali, valutato positivamente il progetto per i profili tecnici, è stata ravvisata l'opportunità di procedere all'approvazione del progetto preliminare ai sensi dell'art. 165 del Codice dei contratti pubblici, e l'esigenza di sottoporre all'esame di questo Comitato gli aspetti finanziari e le forme di copertura dell'opera, non appena sarà individuata la ripartizione dei costi a carico di ciascuno Stato;

Considerato che il 29 gennaio 2001 — sulla base della proposta della Commissione intergovernativa italo-francese, istituita a Parigi il 15 gennaio 1996 per la preparazione della realizzazione della linea ferroviaria fra Torino e Lione — è stato firmato a Torino un «Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione», ratificato successivamente dal Parlamento francese con legge 28 febbraio 2002, n. 2002-91 e dal Parlamento italiano con legge 27 settembre 2002, n. 228, ed entrato in vigore il 1° maggio 2003;

Considerato che, in applicazione dell'art. 6 di detto accordo, i gestori delle infrastrutture italiana e francese hanno creato una «Società per azioni semplificata», la Lyon Turin Ferroviarie S.A.S. (nel prosieguo «LTF»), cui viene affidata la conduzione di studi, ricognizioni e lavori preliminari necessari alla definizione del progetto della parte comune del collegamento;

Considerato che l'opera è inclusa tra i progetti prioritari di cui alla citata decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2004;

Considerato che l'opera è compresa nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione Piemonte, sottoscritta l'11 aprile 2003, tra le «infrastrutture di preminente interesse nazionale» che interessano il territorio regionale e che rivestono carattere strategico per la medesima regione Piemonte e nella rimodulazione dell'Intesa generale quadro tra Governo e regione Piemonte, approvata con deliberazione della giunta regionale in data 7 giugno 2011;

Considerato che l'opera all'esame è inclusa nell'aggiornamento 2009 del contratto di programma 2007-2011 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A.), sul quale questo Comitato si è espresso con delibera n. 27/2010, nelle tabelle:

«opere in corso: A04 - Sviluppo infrastrutturale rete alta capacità» con i seguenti progetti ferroviari:

«Alpentunnel GEIE Nuova linea Torino-Lione» con un costo di 43 milioni di euro (disponibili e già contabilizzati);

«Nuova linea Torino-Lione (studi e indagini opzionali e quota finanziata comprensiva delle risorse TEN la cui operatività è subordinata al reperimento della corrispondente quota nazionale)» con un costo di 916 milioni di euro, interamente coperto anche grazie al contributo finanziario comunitario;

«opere programmatiche»: tabella 04 - Sviluppo infrastrutturale rete alta capacità», con riferimento al progetto ferroviario «Nuova linea Torino-Lione (completamento)», con un costo di 8.950 milioni di euro da reperire a carico dello Stato;

Considerato che con la decisione C(2008) 7733 del 5 dicembre 2008 la Commissione europea ha approvato la concessione di un contributo finanziario a favore del progetto «Nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione, sezione internazionale, parte comune italo-francese»;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006, attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministero dell'economia delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il nuovo collegamento internazionale Torino-Lione è incluso nel programma delle infrastrutture strategiche con delibera n. 121/2001;

che con delibera n. 113/2003 il CIPE ha approvato il progetto preliminare del «Nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione», sezione internazionale, tratta confine di Stato-Bruzolo;

che, a seguito delle manifestazioni di dissenso del territorio e di opposizione alla realizzazione del cunicolo esplorativo di Venaus nel dicembre del 2005, i lavori di scavo all'imbocco del cunicolo sono stati sospesi e al fine di assicurare l'opportuno coinvolgimento del territorio nella fasi di progettazione e realizzazione dell'opera, è stato istituito con le comunità locali un Osservatorio tecnico sulla Torino-Lione,

che ha individuato una soluzione progettuale che prevede lo sbocco del tunnel di base nel comune di Susa, con successiva interconnessione alla linea storica nei pressi di Chiusa San Michele/Sant'Ambrogio di Torino, e lo spostamento dell'imbocco del cunicolo esplorativo nel massiccio d'Ambin da Venaus a Chiomonte (località La Maddalena);

che, al fine di tenere conto delle citate modifiche del tracciato, il soggetto aggiudicatore (LTF) ha elaborato un nuovo progetto preliminare della parte comune dell'opera;

che il progetto della predetta parte comune è destinato a un traffico di tipo misto (viaggiatori, merci a Autostrada ferroviaria - *AF)* ed è dimensionato per una velocità di base di 220 km/h per i treni viaggiatori e di 100-120 km/h per i merci e AF;

che la sagoma ferroviaria è conseguentemente concepita per accogliere i treni AF «grand gabarit», che raggiungono i 5,2 m di altezza sopra il piano del ferro;

che lo sviluppo attuale del tracciato della parte comune del collegamento internazionale Torino-Lione ha un'estensione di circa 84 km, di cui oltre 35 km in territorio italiano, e si compone delle seguenti «sezioni»:

Interconnessione Saint-Jean de Maurienne;

Tunnel di base (57 *km)*;

Stazione di Susa e attraversamento della piana;

Tunnel dell'Orsiera;

Interconnessione Chiusa San Michele;

che in particolare il Tunnel di base è costituito da due gallerie monobinario, con sezione utile di circa 43 mq, disposte secondo un interasse variabile tra 30 e 80 m e che a intervalli di 333 metri sono previsti collegamenti pedonali tra le due gallerie;

che lungo l'intero Tunnel di base sono previsti:

la stazione di servizio in sotterraneo di Modane con funzione anche di area di sicurezza, con relativo pozzo di ventilazione e discenderia per l'accesso dall'esterno di soccorritori/manutentori;

le aree di sicurezza sotterranee di La Praz e di Clarea con relative discenderie per l'accesso dei manutentori/soccorritori;

la discenderia di St. Martin la Porte per la ventilazione e l'accesso di manutentori/soccorritori;

che in particolare l'area di sicurezza di Clarea prevede, oltre alla galleria della Maddalena, anche un pozzo di ventilazione;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone a questo Comitato l'approvazione del progetto preliminare del «Nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione, Sezione internazionale, parte comune italo-francese, tratta in territorio italiano»;

che la tratta in territorio italiano si estende per circa 35,3 km e comprende:

il Tunnel di base, dal confine di Stato allo sbocco di Susa (12,2 km circa);

il nodo di Susa con la stazione internazionale, che include un collegamento pedonale tra la nuova linea e la linea storica, e l'area tecnica di sicurezza (2,8 km circa);

il Tunnel dell'Orsiera di circa 19,2 km, con le medesime caratteristiche del Tunnel di base);

l'area di sicurezza della Piana delle Chiuse, in corrispondenza della quale si trova l'interconnessione alla linea storica, a Chiusa di San Michele (1,1 km circa);

che la stazione internazionale di Susa si configura come un nodo intermodale stradale (autostradale e locale), ferroviario (internazionale e locale) e ciclabile, caratterizzato dalla presenza di aree di sosta per bus, taxi, veicoli privati, aree pedonali e zone verdi;

che con riferimento allo smaltimento del materiale di scavo eccedente, sulla base di approfondimenti richiesti dalla commissione VIA, è stato ipotizzato un sistema di trasporto e messa a dimora con utilizzo di aree a Est di Torino, adiacenti a linee ferroviarie in esercizio, e trasporto per ferrovia, in alternativa al trasporto per teleferica nel sito della Carriere du Paradis, con eliminazione della relativa area di cantiere di Prato Giò come punto di partenza;

che in data 10 agosto 2010 il soggetto aggiudicatore ha dato avviso di avvio del procedimento finalizzato alla pronuncia di compatibilità ambientale, alla localizzazione e all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006 mediante pubblicazione su un quotidiano a tiratura nazionale (Il Sole 24 *Ore)* nonché su due quotidiani a tiratura locale (La Stampa edizione di Torino e la Repubblica edizione di Torino);

che nella medesima data il soggetto aggiudicatore ha trasmesso il progetto preliminare e il relativo studio di impatto ambientale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero per i beni e le attività culturali, alla regione Piemonte, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - struttura tecnica di missione e a tutte le amministrazioni aventi titolo a esprimere valutazioni o pareri sullo stesso nonché ai gestori di opere interferenti;

che a seguito di richieste della Commissione tecnica VIA-VAS, in data 24 gennaio 2011, la documentazione integrativa relativa allo svincolo di Chiomonte, alla utilizzazione come sistema di trasporto del materiale di risulta della linea ferroviaria esistente, ivi compresi i tratti dismessi o semiabbandonati, alla utilizzazione del sito di area estrattiva dismessa (Caprie) come sito di deposito definitivo, è stata trasmessa ai fini della integrazione della domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, dandone evidenza mediante pubblicazione di avvisi al pubblico su un quotidiano a tiratura nazionale (Il Sole 24 *Ore)* nonché su due quotidiani a tiratura locale (La Stampa edizione di Torino e la Repubblica edizione di Torino);

che la regione Piemonte ha espresso, con delibera di giunta regionale 29 aprile 2011, n. 18-1954, ai sensi degli articoli 165, 182-185 del codice dei contratti pubblici, una valutazione positiva ai fini dell'intesa sul progetto, condizionata al recepimento di prescrizioni e raccomandazioni;

che con nota 30 maggio 2011, n. DG/PBA-AC/34.19.04/18087 il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso, ai sensi degli articoli 182 e seguenti del codice dei contratti pubblici, parere favorevole con prescrizioni;

che, con parere 29 luglio 2011 trasmesso dal soggetto aggiudicatore in data 10 agosto 2010, la Commissione tecnica VIA-VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi degli articoli 182 e seguenti del codice dei contratti pubblici, ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla compatibilità ambientale del progetto preliminare all'esame;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto, esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria;

sotto l'aspetto attuativo:

che, ai sensi dell'art. 6 del citato accordo intergovernativo del 2001, il soggetto aggiudicatore è Lyon Turin Ferroviarie S.A.S., società costituita in parti uguali tra i due gestori delle infrastrutture delle reti ferroviarie nazionali italiana e francese;

che il cronoprogramma di realizzazione dell'opera prevede 9 anni e 10 mesi dall'affidamento dei lavori al contraente generale alla messa in esercizio;

che nell'ultima riunione della Commissione intergovernativa (CIG), tenutasi il 6 luglio 2011, le delegazioni dei due Paesi hanno concordato che «con riserva degli esiti del negoziato in corso tra l'Italia e la Francia per la ripartizione dei costi dell'infrastruttura ferroviaria, la CIG approva il principio della realizzazione per fasi e che, in particolare, il progetto definitivo dovrà prevedere lo sviluppo in dettaglio della realizzazione dell'opera in due fasi»;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo della parte comune italo-francese è stimato da LTF in 10 circa miliardi di euro;

che, come riporta la relazione istruttoria, il costo della tratta in territorio italiano della parte comune italo-francese, al netto dell'IVA, è pari a circa 4.285,5 milioni di euro, di cui 3.561,6 milioni di euro per lavori e 723,9 milioni di euro per somme a disposizione;

che, rispetto a tale importo, sono previsti i seguenti ulteriori costi:

236,5 milioni di euro come costo stimato delle prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresa la realizzazione per fasi;

41,5 milioni di euro per opere compensative;

che, pertanto, il limite di spesa della tratta in territorio italiano si attesta a 4.563,5 milioni di euro;

che la ripartizione dei costi tra Francia e Italia, al lordo del cofinanziamento europeo, è stata concordata nel 2004 (memorandum di intesa del 5 maggio 2004);

che sono in corso negoziati tra i due Paesi per un nuovo accordo sulla ripartizione dei costi che tenga maggiormente conto della incidenza territoriale delle opere della parte comune;

le coperture finanziarie disponibili sono indicate nell'aggiornamento 2009 del contratto di programma 2007-2011 citato nelle premesse;

che, al fine di evitare il definanziamento del contributo comunitario assegnato all'opera in esame, si rende necessaria la sollecita approvazione del progetto in esame;

Delibera:

1. *Approvazione progetto preliminare.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni è approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e accolte da questo Comitato, anche ai fini dell'attestazione di compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto preliminare del «Nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione, sezione internazionale, parte comune italo-francese, tratta in territorio italiano».

1.2. Le prescrizioni citate al punto 1.1 sono riportate nella 1ª parte dell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella 2ª parte del citato allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoporrà a questo Comitato gli esiti del negoziato in corso tra l'Italia e la Francia per la ripartizione dei costi dell'infrastruttura ferroviaria — secondo quanto stabilito della Commissione intergovernativa (CIG) nel corso della riunione in data 6 luglio 2011, citata nella presa d'atto della presente delibera — unitamente al dossier di valutazione aggiornato, previsto dal contratto di programma con RFI, contenente le forme di copertura finanziaria dell'opera.

2. *Clausole finali.*

2.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento «Nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione - sezione internazionale - parte comune italo-francese - tratta in territorio italiano», approvato con la presente delibera.

2.2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che, ai sensi del precedente punto 1.1, debbono essere recepite in tale fase, ferme restando le verifiche di competenza della Commissione VIA.

2.3. Il suddetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.4. Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo.

2.5. Il CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24, va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 3 agosto 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 11
Economia e finanze, foglio n. 16

ALLEGATO 1

NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO LIONE PARTE ITALIANA DELLA TRATTA COMUNE

PROGETTO PRELIMINARE

Prescrizioni – parte 1ª

Raccomandazioni – parte 2ª

PRESCRIZIONI – PARTE 1ª

1 - INDIRIZZI PROGETTUALI E PROGRAMMATICI:

Nel corso della progettazione definitiva si dovrà :

1. **Fasaggio**: stante le risultanze dello studio di fattibilità richiesto dalla Commissione Intergovernativa, circa la possibilità di realizzare per fasi funzionali successive la "parte comune" della Torino-Lione, sviluppare tale ipotesi in fase di Progetto Definitivo. Tutte le parti dell'opera che risulteranno variate rispetto alla configurazione completa del progetto preliminare sottoposto ad istruttoria, dovranno essere sottoposte a nuova procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
2. **Svìncolo di Chiomonte** : con riferimento all'ipotesi progettuale di realizzazione di uno svincolo provvisorio sulla A32 in comune di Chiomonte (loc. la Maddalena), non potendosi accettare il rischio di notevoli allungamenti delle tempistiche di cantiere, prevedere il dettaglio del relativo intervento, per il quale si esprime un'indicazione favorevole alla sua realizzazione secondo l'ipotesi progettuale n. 3, in considerazione della maggior salvaguardia rispetto ai possibili fenomeni franosi che caratterizzano l'area circostante il cantiere nei pressi del quale è previsto lo svincolo, e della minimizzazione delle opere da realizzarsi sul versante, con le seguenti precisazioni:
   - la progettazione dell'opera venga concordata e approvata in concertazione con tutte le componenti territoriale, Comune di Chiomonte, Provincia di Torino e Regione Piemonte, ANAS, Concessionaria SITAF quale società di gestione della A32 e Enti territoriali di tutela Ambientale e Archeologica, comprendendo nel progetto anche il dettaglio delle dismissioni e rinaturalizzazioni.
   - prevedere lo sviluppo del progetto di uno svincolo autostradale di Chiomonte aperto al traffico ordinario successivamente al completamento delle attività di cantiere. Tale progetto dovrà essere sottoposto a procedura di VIA e dovrà pertanto contenere elaborati grafici a livello definitivo, lo studio di impatto ambientale e gli eventuali studi specialistici, necessari per valutare l'assetto funzionale dello svincolo stesso, la sua connessione con la viabilità ordinaria e la relativa compatibilità ambientale. I suddetti elaborati dovranno essere trasmessi in tempo utile al fine di consentire il perfezionamento della procedura di VIA prima dei l'approvazione del progetto definitivo dell'intera opera.

- la realizzazione dello svincolo sia nella configurazione provvisoria che nella eventuale configurazione autostradale definitiva, avvenga a totale carico del Committente sia per la fase di costruzione, che di manutenzione e successiva dismissione e rinaturalizzazione, in relazione alla finalità provvisoria di detto svincolo.

3. **Svincolo di Chiomonte**: la funzione principale dello svincolo autostradale di Chiomonte durante le fasi di cantiere sarà quella di consentire il conferimento ai siti dì deposito anche dello smarino prodotto con lo scavo del cunicolo esplorativo de La Maddalena, evitando lo stoccaggio nel sito già individuato nel procedimento autorizzativo relativo al cunicolo stesso.

4. **Svincolo di Chiomonte**: elaborare minuziosi approfondimenti di tipo geologico. geomorfologico e geotecnico che riguardino l'intero versante e non soltanto la porzione compresa tra il terrazzo e il cantiere. Le opere di protezione delle infrastrutture e del cantiere non potranno quindi limitarsi a delle barriere paramassi a monte dell'imbocco del cunicolo, ma dovranno avere almeno le medesime caratteristiche di durabilità e efficienza di quelle poste a protezione dell'autostrada. Ogni ulteriore ipotesi progettuale riguardante eventuali svincoli quindi non potrà prescindere dalle problematiche di tipo geologico e dovrà essere accompagnata da una analisi del rischio geologico sia in fase di realizzazione che di esercizio.

5. **Svincolo di Chiomonte**: relativamente all'ipotesi di svincolo di Chiomonte, si evidenzia che l'intervento, per la particolare visibilità, per la vicinanza al sito Archeologico di Ramat, per l'inserimento all'interno dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 (D.M. 01/08/1985 " Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in località Ramat sita nel comune di Chiomonte") già fortemente inciso dalla presenza dell'esistente viadotto, presenta rilevanti e forti criticità. Pertanto potranno essere valutate soluzioni localizzative alternative, ovvero dovranno essere individuate ipotesi progettuali di elevata qualità architettonica, capaci di coniugare le esigenze funzionali con i caratteri paesaggistici del contesto e con le caratteristiche del viadotto esistente.

6. **Svincolo di Chiomonte**: sviluppare la progettazione dello svincolo autostradale di Chiomonte limitando il più possibile gli impatti diretti e indiretti sui vigneti D.O.C. dell'area.

7. **Generale**: sviluppare tutti gli interventi di carattere generale e locale indicati dal proponente nello Studio di Impatto Ambientale e nella risposta alla richiesta di integrazioni della Commissione, in particolare introdurre nel progetto elementi di

mitigazione e di compensazione in accordo con gli Enti territoriali di competenza, dettagliandone localizzazione, tipologia, modalità di esecuzione e costi analitici.

8. **Piano di gestione ed utilizzo dei materiali di scavo**: per i materiali fuori dal regime dei rifiuti: quali sottoprodotti come definito alla lettera qq) dell'art. n. 183 del D.Lgs 205/2010, provenienti dalle attività connesse alla realizzazione dell'opera, prevedere il riutilizzo integrale in tempi certi e definiti secondo trattamenti di normale pratica industriale in riferimento all'art. n. 186 del D. Lgs 4/2008, nel caso in cui gli stessi materiali non siano contaminati. Il piano di gestione ed utilizzo dei materiali da scavo deve contenere tutte le informazioni richieste ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia, ed essere corredato da un apposito progetto che preveda l'utilizzo integrale degli stessi nello stesso sito e per la medesima opera, oppure, qualora siano dimostrate le condizioni previste alla lettera f) del comma 1 dell'art 186 anche in siti diversi da quelli in cui sono stati scavati . L'apposito progetto dovrà essere corredato da uno studio degli impatti attesi sul sistema ambientale proprio del sito di destinazione considerando le componenti biotiche (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi) e le componenti abiotiche (geologia, geomorfologia, clima, idrografia) oltreché sui recettori in fase di trasporto delle terre al luogo di destinazione.

I relativi progetti di riutilizzo dovranno essere autorizzati dagli enti/amministrazioni competenti per territorio.

Qualora dai test di caratterizzazione chimico fisica risulti una contaminazione dei materiali da scavo superiore ai valore di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B, Tabella 1 Allegato 5, al Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, questi dovranno essere trattati con operazioni di recupero, secondo le procedure di cui al D.M. 5/2/1998 e s.m.i., come previsto dall'Articolo 184 - ter, comma 3 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.

Qualora, non effettuando alcuna procedura di recupero, si intenda smaltire le terre come rifiuti speciali dovranno essere previste la operazioni di smaltimento in impianto autorizzato/discarica per inerti, il piano di cantierizzazione dovrà indicare l'ubicazione delle stesse e la capacità recettiva per le tipologie di rifiuti ammessi; dovrà essere redatto uno studio sugli impatti generati in fase di trasporto dei rifiuti sui recettori e sulle componenti ambientali interessate.

Approfondire e dettagliare lo studio sulla quantificazione ed utilizzo del materiale inerte non direttamente reimpiegato per la costruzione dell'opera.

Attesa la valutazione negativa sulla originaria proposta di allocazione del marino presso la Carriere du Paradis si prescrive di prendere in considerazione anche tutti i siti che sono o sono stati interessati da attività estrattiva e/o da impianti trattamento inerti della bassa Val di Susa, a partire da quelli più prossimi alle aree di cantiere, e che;

- possano essere serviti da un collegamento ferroviario esistente, almeno in parte,ovvero che il sedime ferroviario esistente si presti per installare nastri trasportatori (rigorosamente coperti);
- siano luoghi anche non rilevanti sotto il profilo quantitativo, ma ove necessiti un recupero ambientale che si configura come reale opera di compensazione territoriale;
- possano rappresentare riserve/polmone in caso di necessità nel complesso processo dello smarino.

Si tenga in considerazione l'esistenza di diverse aree estrattive, dismesse o in parte ancora in coltivazione, che potrebbero ospitare volumi significativi di inerti e che presentano caratteristiche di degrado ambientale che, previa colmatura con il materiale di smarino, si presterebbero utilmente ad essere recuperate con incremento delle valenze ambientali e paesaggistiche del territorio. Si preveda un volume superiore a quello della effettiva necessità, individuando siti di riserva per l'allocazione del materiale anche oltre gli ambiti valsusini lungo l'intero corridoio infrastrutturale della NLTL. Estendere la ricognizione valutando la disponibilità di aree degradate, quali reliquati stradali/industriali o altro (ad esempio nelle zone adiacenti la discarica delle Basse di Stura, o nei territori tra Settimo, Brandizzo e Chivasso).

9. L'individuazione definitiva dei siti dovrà essere effettuata sulla base di una valutazione comparata tra possibili ipotesi localizzative. Tale elaborato venga predisposto tenendo in considerazione i seguenti punti:

- specificare a quale tipologia di intervento si intende fare riferimento nella realizzazione del deposito definitivo, atteso che, a seconda che si tratti di '"rimodellazione" o di '"miglioramento ambientale", la norma impone condizioni diverse dal punto di vista realizzativo;
- fornire un dettagliato protocollo di gestione dei materiali estratti che specifichi le procedure di movimentazione, lavorazione, deposito temporaneo del materiale estratto nonché le modalità di caratterizzazione dei medesimi (procedura di campionamento, metodiche analitiche, ecc..). Dovrà essere consentita all'autorità di

controllo la rintracciabilità dei singoli "lotti" scavati fino alla loro messa a dimora nei siti di stoccaggio definitivo per una verifica della sussistenza dei requisiti qualitativi richiesti. Allo scopo dovrà essere prevista una procedura di gestione interna ai cantieri dei dati inerenti la provenienza del cumulo (es. dalla progr. chilometrica "x" alla progr. chilometrica “y"), l'individuazione e numerazione univoca di ogni singolo lotto escavato, la data di produzione del medesimo, la sua volumetria, la data di campionamento, la posizione del cumulo all'interno dell'area/e individuate per lo stoccaggio temporaneo, le caratteristiche qualitative del lotto, la data di movimentazione verso il sito di deposito definitivo;

- descrivere le tipologie di lavorazioni ed i relativi macchinari (es. frantoi, vagli, ecc.) utilizzati nel trattamento del marmo.
- In merito alla caratterizzazione del materiale proveniente da gallerie, prevedere campionamenti ogni 250 m di avanzamento e/o al cambio di litologia e/o della tecniche di scavo. Per i metodi di scavo non in galleria occorrerà fare riferimento alle Linee guida della regione Piemonte (D.G.R. 15 febbraio 2010, n.24-13302).

In particolare, ai fini del riutilizzo dello smarino per la riqualificazione :

Torrazzo Piemonte: verificare la possibilità di operare un modellamento morfologico propedeutico alla realizzazione del progetto di polo intermodale per la logistica.

Montanaro: approfondire l'individuazione dei siti di Montanaro come possibile destinazione del materiale derivante dai lavori, per superare le incertezze sulle garanzie e sulle tipologie degli interventi cosi come evidenziate dal Comune interessato con:

- specifico studio di approfondimento, che colga in tutti i suoi aspetti l'eventuale compatibilità del sito individuato, tenuto conto del forte impatto che avrebbe l'allocazione dello smarino. Lo studio dovrà altresì prendere in considerazione la compatibilità delle previsioni di smaltimento dello smarino con gli eventuali altri progetti di recupero/riutilizzo dell'area e con le effettive capacità ricettive di conferimento dell'area medesima, rapportate ai quantitativi di smarino stimati;
- interpello della società proprietaria della cava, al fine di specificare sia l'attuale stato dell'attività estrattiva in corso unitamente al suo esaurimento, sia se esistano vincoli dai medesimi concordati con Enti superiori ovvero progetti di recupero futuro del sito, di qualsivoglia specie e provenienza (dal recupero ambientale a quello artigianale ovvero di altro tipo) riguardanti il sito interessato ed eventualmente promossi da alcuni degli Enti in indirizzo;

- approfondimento particolareggiato sulle reali qualità e quantità del materiale che eventualmente potrebbe trovare ricovero nel sito interessato, nonché sulle eventuali possibilità di reimpiego del medesimo per altri scopi, con altri metodi o in altri luoghi;
- esatta descrizione e quantificazione dei materiali nocivi eventualmente presenti sulla tratta interessata dagli scavi compresi nello smarino da localizzare, oltre ad un'approfondita analisi sui metodi che si intendono utilizzare sul luogo di estrazione al fine di inertizzare totalmente - qualora se ne ravvisi la necessità - il materiale di scarto da eventuale presenza di tracce di carattere tossico/nocivo (fibre amiantifere e materiali uraniferi o derivati dell'Uranio);
- puntuali e particolareggiati chiarimenti sulle modalità di stoccaggio e ricovero con le quali eventualmente si conferirà il materiale in deposito, nonché un'indicazione la più precisa possibile sul tempo per il quale detto materiale potrebbe stare in deposito presso il sito interessato e con quali modalità e quali saranno gli interventi di recupero ambientali che si porranno in essere ed in quali tempi studio di fattibilità sulla logistica di un eventuale conferimento nel sito, tenuto anche conto del fatto che la linea ferrata Chiasso - Aosta, seppure lambisca il sito interessato, è una linea non elettrificata, monobinario e già oggi fortemente congestionata. Nella relazione richiesta, sentite le parti, si dovrà tenere conto anche delle problematiche che il passaggio di convogli in Chivasso potrebbe creare alla stazione di Chivasso ed alla viabilità ferroviaria di tutte le altre linee che transitano in Chivasso, senza escludere la circostanza per la quale l'abitato di Montanaro subirebbe notevoli disagi dal passaggio di convogli merci, siano essi in ore diurne ovvero notturne.

S.Ambrogio : verificare le possibilità di utilizzo dei 4 siti estrattivi alle pendici del Monte Pirchiriano in parte abbandonati, in particolare di quello più a ovest, posto poco più a valle della partenza della ferrata per la Sacra di San Michele, che potrebbe ospitare i volumi più significativi di inerti.

Caprie: verificare la possibilità di riutilizzare lo smarino per riqualificare l'area paesaggisticamente; specificare il sistema di trasporto del materiale dalla stazione di Chiusa S.Michele sino all'area di cava e la sua conseguente movimentazione all'interno dell'area stessa di cui dovrà essere predisposto un piano di rinaturalizzazione dell'area.

10. **Caprie** : predisporre di concerto con le autorità preposte e il Comune, un piano di contenimento e abbattimento delle sostanze aerodispersibili.

11. **Trasporto via ferro del marino**: In considerazione della valutazione negativa sulla originaria proposta di allocazione dello smarino, in quanto la scelta di destinarlo alla Camere du Paradis comporta un elevato impatto ambientale paesaggistico e logistico legato alla necessità di eccessivi trasferimenti su gomma per conferire tutta la grande quantità di materiali a Prato Giò per alimentare una imponente teleferica; si prescrive l'adozione della soluzione di conferimento del materiale in siti sostitutivi mediante l'utilizzo della ferrovia, come presentato nelle integrazioni ripubblicate. In particolare sono stati individuati i siti estrattivi di Torrazza Piemonte, Montanaro, Caprie, S. Ambrogio e Cantalupo in provincia di Torino e raggiungibili per ferrovia. Il Proponente dovrà produrre idonea documentazione che dimostri la disponibilità (bonaria o in via amministrativa) delle aree di utilizzo dello smarino mediante proposte progettuali concordate con gli Enti territorialmente competenti. Tale garanzia dovrà coprire l'intero periodo di durata dei lavori.

12. **Mobilizzazione del marino per ferrovia**: dimostrare la compatibilità dei traffici merci aggiuntivi con la capacità residua del nodo di Torino . Nel caso in cui risultino incompatibilità anche parziali, il proponente dovrà indicare le soluzioni da adottare, quali, per es.:

    - l'eventuale diverso utilizzo delle tracce merci negli scenari temporali futuri o la realizzazione di interventi infrastrutturali atti ad aumentare la capacità delle tratte ferroviarie interessate;
    - l'analisi del ciclo del treno con indicazioni sugli effettivi tempi delle operazioni;
    - l'organizzazione della circolazione dei treni che trasporteranno lo smarino, tenendo conto sia delle eventuali criticità d'esercizio, quali l'inversione di banco nella stazione di Chivasso, sia del crono programma dei lavori di realizzazione delle nuove infrastrutture già in corso di progettazione (quali per esempio "la lunetta di Chivasso") che potrebbero interferire con le tratte ferroviarie che si intendono utilizzare;
    - l'organizzazione dei siti di destinazione dello smarino.

13. **Area di carico su ferrovia a Susa** : nell'ambito delle soluzioni alternative individuate per lo smaltimento dello smarino attraverso la ferrovia all'imbocco est della galleria di base presso Mompantero si adotti la soluzione 3 che prevede il riuso dell'area interessata dal "ex piano caricatore militare di Bussoleno, su cui insiste un fascio di binari attualmente adibiti a deposito carri. L'area, attualmente sedime ferroviario, risulta

pertanto già infrastrutturata e direttamente collegata con i binari della stazione di Bussoleno e non necessita e/o comporta significative trasformazioni d'uso.

14. **Piana di Susa** : si adotti l'alternativa di tracciato sviluppata nelle integrazioni che prevede uno spostamento del portale est del tunnel di base volto a salvaguardare la Cascina Vazone, edificio che denota interesse storico-architettonico e, nel contempo, che si allontana dalla Casa di Riposo San Giacomo in modo da minimizzare l'impatto della nuova linea su questo ricettore sensibile. Lo spostamento comporta la necessità di raccordare la linea con l'allineamento dei binari all'imbocco del tunnel dell'Orsiera e determina la traslazione, verso est della stazione internazionale di circa 20 metri, nonché alcuni adeguamenti alla viabilità di collegamento alla stazione stessa.

15. **Attività di Cantiere**: Produrre apposito documento di dettaglio dell'analisi di rischio delle attività di cantiere, con riferimento particolare alle attività di scavo delle gallerie, relativo a:

    - Rischio di aumento del plafond di radioattività.
    - Rischio di aumento concentrazione gas Radon.
    - Rischio di intercettamento di rocce amiantifere.
    - Rischio di intercettazione di acque calde.

    Articolandolo nelle tre fasi di successive dì:

    - Gestione dell'emergenza (con particolare riferimento all'impatto sugli addetti).
    - Gestione dell'emergenza relativamente all'ambiente esterno (contenimento e trasporto, comprensivo dell'analisi dei percorsi).
    - Gestione dell'esercizio, con particolare riferimento agli impianti definitivi delle acque (termali o non), che possano contenere, anche in esercizio, gas Radon, fanghi o fibre di amianto, unificando le indicazioni di cui al Piano di sicurezza e Coordinamento, su stoccaggio, smaltimento e conferimento in discarica dei fanghi, e modalità di smaltimento, in esercizio, delle acque, compresa le vasche di gorgogliamento per la dispersione del gas Radon.

16. **Dispersione fibre di Amianto**: prevedere un efficace controllo delle attività attraverso una rete di punti in prossimità del cantiere (immediato perimetro esterno) e al suo interno in postazioni strategiche (stoccaggio marino, uscita galleria, frantoio, ecc.) con frequenza di campionamento giornaliera e letture in tempo reale (MOCF 24 ore; SEM 48 ore). Si precisa che i monitoraggi dell'aria, in ambienti di vita, dovranno essere effettuati

in Microscopia Elettronica a Scansione, in coerenza con le indicazioni dell'OMS che propone un valore di riferimento di 1 f/l di amianto determinata in SEM;

2 - IL PROGETTO DEFINITIVO INOLTRE DEVE :

17. **Compensazioni Ambientali storico architettoniche e archeologiche:** recepire e svilupparle, così come proposte nello Studio di Impatto Ambientale come aggiornato e integrarle alla luce delle presenti prescrizioni; nel caso di interventi di ingegneria naturalistica garantire inoltre la manutenzione per almeno 5 anni, valorizzando le scelte di sviluppo sostenibile già effettuate dalle comunità locali secondo quanto previsto nell'Atto Aggiuntivo dell'intesa Stato-Regione Piemonte e nel Piano Strategico della Provincia di Torino per la valorizzazione delle scelte di sviluppo sostenibile già effettuate dalle comunità locali ed il completamento dell'adeguamento del nodo ferroviario di Torino.

18. **Impatti** Attuare tutte le indicazioni volte al contenimento degli impatti e contenute nel presente quadro prescrittivo ai punti 1,16, 21, 24, 26, 27, 53, 57.

19. **Mitigazioni Impatti in fase di costruzione**: inserire nei documenti progettuali relativi agli oneri contrattuali dell'appaltatore dell'infrastruttura (capitolati d'appalto) le prescrizioni relative sia alla mitigazione degli impatti in fase di costruzione che alla conduzione delle attività di cantiere.

20. **Sistemazione Maestranze**: in coerenza con le finalità della legge regionale n. 4/2011 indicare proposte e linee guida per la sistemazione delle maestranze nella ricettività locale valutandone i possibili costi (alla luce delle somme stanziate) e possibili soluzioni. Prevedere scelte, condivise con le amministrazioni locali, per l'individuazione di soluzioni insediative per il personale occupato nelle diverse fasi di cantiere così come per l'insediamento su aree di nuovo impianto di attività produttive, non strettamente connesse con l'attività di cantiere, ma indotte dalle stesse, al fine di contenere eventuali fenomeni collaterali di incremento delle nuove previsioni urbanistiche sia nei Comuni interessati dall'opera che in quelli con termini;

21. **Cantieri**: è necessario che i cantieri, gli impianti e le aree di lavorazione e gestione del materiale di scavo vengano progettati a livello definitivo come vere e proprie opere, individuando soluzioni tecnologiche anche innovative volte al contenimento ed alla mitigazione degli impatti da essi generati, ciò orientandosi verso scelte che tendano ad isolare completamente dall'ambiente esterno le loro componenti impiantistiche

soprattutto per quanto attiene alla produzione di emissioni inquinanti e di rumore; il progetto definitivo dovrà inoltre contenere un completo quadro organizzativo che per ogni cantiere individui quanto necessario all'alloggiamento delle maestranze nella valle ed ai loro spostamenti.

22. **Trasporto a Susa**: venga garantita adeguata soluzione, da concertare con l'Amministrazione comunale di Susa, al problema del trasporto pubblico durante l'interruzione di non breve durata per i lavori di adeguamento della linea ferroviaria storica Susa -Torino (il servizio si rivolge ad un rilevante numero di utenti valutabili in 800 unità ogni giorno).

3 - IN RELAZIONE ALLE COMPONENTI AMBIENTALI SI DOVRÀ'

23. **Qualità dell'aria**: Approfondire e sviluppare il rilevamento e la valutazione della qualità dell'aria sul territorio con particolare riferimento ai comuni in cui è maggiore il rischio di inquinamento da materiali asbestiformi e/o radioattivi e/o di emissione di gas radon, predisponendo uno studio anemologico di dettaglio relativo alle caratteristiche particolari di tali aree, al fine di definire ulteriori specifiche misure mitigative per evitare superamenti, imputabili alle emissioni di polveri e degli altri principali inquinanti dovute alle attività di cantiere, dei limiti previsti dalla normativa vigente sia per la popolazione che per quanto riguarda la protezione di vegetazione, flora e fauna ed ecosistemi.

24. **Radioattività**: effettuare, con riferimento al Decreto Legislativo n. 230/1995 e successive modifiche (Capo III-bis), prima e durante le operazioni di scavo, un monitoraggio sulla radioattività derivante dalla presenza di radionuclidi naturali e in particolare dalla presenza di radon sia all'interno che all'esterno delle gallerie in costruzione indicando:
    - i livelli di riferimento o di azione, in termini di dosi efficaci, che si intendono adottare per la popolazione e per i lavoratori (oltre ad un livello in termini di concentrazione di attività in aria, 400 Bq m3);
    - l'effettuazione di misure integrate di concentrazione di attività di radon in aria per un congruo periodo di tempo (mesi) anche con rivelatori di tipo passivo, utilizzando anche metodologie di misura mediante tecniche di spettrometria gamma (per la verifica della presenza di sostanze radioattive naturali) e inserendo nell'elenco dei radionuclidi da determinare oltre ai radionuclidi naturali anche i principali radionuclidi artificiali.

25. **Qualità dell'aria**: aggiornare l'analisi della qualità dell'aria, tramite valutazione degli inquinanti atmosferici derivanti dall'inserimento del nuovo input emissivo, approfondendo le simulazioni modellistiche riferite ai parametri temporali presenti nei relativi valori limite, utilizzando i valori limite già previsti dalla normativa clic entreranno in vigore durante il periodo di esercizio dell'opera. Qualora si profilassero, nei vari scenari temporali previsti, condizioni della qualità dell'aria incompatibili con il quadro normativo di riferimento, dovranno essere indicate le azioni correttive o compensative atte a garantire il rispetto dei limiti indicati dalla normativa. Le azioni correttive/compensative individuate dovranno trovare adeguato riscontro nel quadro economico dell'opera.

26. **Protocollo Operativo**: stipulare un Protocollo Operativo tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, ARPA Piemonte ed Enti Locali interessati che, in coerenza con quanto previsto dai Piani di Azione a breve termine previsti dall'art. 24 della Direttiva 2008/50/CE, contenga i provvedimenti efficaci per limitare e se necessario sospendere le attività che contribuiscono al rischio che i rispettivi valori limite, valori obiettivo e soglie di allarme di cui agli allegati VII, XI e XIV della Direttiva, siano superati. Il Protocollo dovrà altresì stabilire, per le rispettive competenze degli enti territoriali e del GESTORE, gli interventi e le azioni da attuare per ridurre le emissioni inquinanti quando il sistema di monitoraggio afferente alla Nuova Linea (in fase di cantiere come in esercizio), evidenzi il superamento dei valori limite di cui all'allegato XI della Direttiva. I superamenti saranno riferiti alla misurazione di un sistema di centraline dedicate i cui costi di acquisizione, messa in opera e gestione dovranno essere a carico del GESTORE. Le attività di controllo e verifica dei dati provenienti dal sistema di rilevamento saranno gestite da ARPA Piemonte la quale informa sui superamenti e avvia le procedure, sulla base di quanto stabilito all'interno del Protocollo, per l'attivazione degli interventi di riduzione delle emissioni.

27. **Assetto Idrogeologico**: Approfondire il grado di conoscenza dell'assetto idrogeologico di dettaglio nei settori dove sono state individuate le principali situazioni di criticità, in particolare, in relazione alle preoccupazioni espresse circa le interferenze che lo scavo delle gallerie potrebbe avere su un'area di frana nella zona della Piana delle Chiuse (frana Vlargara) e nelle aree interessate da fenomeni di DGPV (area a monte di Vaie), si sottolinea la necessità e sulla necessità di prevedere approfondimenti delle indagini geognostiche in tali aree e di effettuare un'attività di "monitoraggio in continuo pluriennale" prima dell'esecuzione dei lavori.

28. **Indagini geognostiche**: predisporre nel progetto definitivo un piano accurato di indagini geognostiche al fine di studiare i possibili accorgimenti progettuali da mettere in atto in fase esecutiva per la realizzazione delle gallerie senza alterare lo stato di equilibrio idrogeologico preesistente.

29. **Zone di faglia**: prevedere per i tratti ricadenti in zone di faglia c/o di intensa fratturazione, la possibilità di utilizzare sezioni di avanzamento con interventi mirati a conseguire l'impermeabilizzazione delle gallerie (Tunnel di Base e Orsiera) attraverso sondaggi sub- orizzontali in avanzamento al fronte di scavo, per la definizione delle caratteristiche geomeccaniche e idrogeologiche, delle fasce di fratturazioni e delle venute d'acqua.

30. **Studio Idraulico**: approfondire lo studio idraulico, in modo da definire e dimensionare le relative opere di sistemazione idraulica, sottoponendole a specifico parere dell'Adb del Po, soprattutto per la verifica metodologica delle ipotesi di moto uniforme in taluni casi non ammesse dalla Autorità di Bacino stessa negli studi di compatibilità idraulica (vedi Direttiva approvata con deliberazione del CI n.2 dell'11/05/1999, aggiornata con deliberazione del CI n. 10 del 05/04/2006).

31. **Ecosistemi fluviali** : Verificare che le opere provvisionali e le attività di cantiere non alterino in maniera significativa e permanente gli ecosistemi fluviali; gli eventuali fenomeni transitori di alterazione delle condizioni idrobiologiche dovranno essere oggetto di monitoraggio e dovranno essere mitigate nel corso della realizzazione dell'opera; Il monitoraggio dovrà essere esteso anche alla fase post-operam, al fine di consentire la verifica degli effetti quali- quantitativi sulla componente idrica derivanti dalle opere di mitigazione proposte ed apportare eventuali correttivi.

32. **Fauna vertebrata** : realizzare un monitoraggio dei movimenti di fauna vertebrata nei periodi di maggior rischio di interferenza e ridefinire in base alle evidenze, le eventuali superfici cantierizzate all'esterno delle aree di cantiere propriamente dette (piste, aree di trattamento delle acque edotte dagli scavi, zone di posa delle condotte di scarico ecc..).

33. **Parco della Dora**: predisporre il progetto della realizzazione del Parco della Dora, specificandone le peculiarità naturalistiche che si intendono creare e/o ripristinare e gli interventi previsti per la realizzazione, in particolare per in merito agli effetti sulla connettività tra i SIC limitrofi, in riferimento al Parco Fluviale della Dora Riparia, previsto nella Piana di Susa quale principale opera di compensazione ambientale della tratta in oggetto e che quindi dovrà essere progettato in raccordo con gli Enti territoriali interessati. In merito alle modalità realizzative e progettuali - che saranno dettagliate

nella fase di progettazione definitiva vengano seguite le indicazioni relative a Rete Ecologica e Fasce Perifluviali - Corridoi di Connessione Ecologica delle Norme di Attuazione del PTC2 (artt. 35, 46 e 47 delle NdA).

34. **Piana delle Chiuse**: nel tratto di attraversamento dell'area della Piana delle Chiuse, tra le progressive chilometriche 82-83, l'opera intercetta un ecosistema fluviale con formazioni forestali riparie. In considerazione dell'importanza di tali biocenosi, si ritiene di prevedere opere di compensazione ambientale, finalizzate anche ad un miglioramento della connettività ecologica dell'area.

35. **Cantalupo**: si preveda una riduzione dell'area di deposito di Cantalupo ai fine di non interferire (durante nessuna fase di lavoro) con la superficie occupata dall'Habitat 92A0 (al cui interno ricadono due zone umide), evitandone ogni consumo, cosi come previsto dalla misura mitigativa finalizzata alla tutela degli habitat nel SIC di Cantalupo-IT1110055.

36. **Collisione volatili**: al fine di mitigare gli impatti causati dalla possibile collisione di volatili con i convogli ferroviari, prendere opportuni provvedimenti lungo il tracciato all'aperto della linea ferroviaria, (piantumazioni, siepi alte almeno quanto le sagome dei convogli e/o quanto l'eventuale rete di recinzione, come "barriere vegetali", o altri provvedimenti) cosi da obbligare gli uccelli e i chirotteri ad elevare l'altezza di volo.

37. **Piantumazioni**: la piantumazione di arbusti e alberi in prossimità degli imbocchi dei sottopassi e dei soprapassi dovrà assicurare il collegamento fra i patch di vegetazione arborea ed arbustiva preesistente Ante Operam. Affinché siano mitigati gli impatti per la realizzazione dell'opera su specie sensibili alla frammentazione (Moscardino, Biacco, Colubro liscio. Ramarro) e si crei un "continuum" con le zone boscate o cespugliate presenti nelle vicinanze.

38. **Lucanus Cervus**: al fine di minimizzare l'impatto negativo sulla popolazione di Lucanus cervus dovuta agli interventi previsti dal progetto nel sito di Cantalupo IT1110055 , si ritiene necessario non asportare alberi vetusti, ceppaie marcescenti e il terreno limitrofo, non effettuare interventi in boschi maturi e non ricoprire con materiale il terreno dei boschi o in prossimità di alberi vetusti.

39. **Illuminazione delle strutture**: si ritiene necessario minimizzare i punti di illuminazione e utilizzare lampade al Sodio ad alta pressione, con limitata emissione di UV, schermate affinché il fascio di luce sia orientato verso il basso.

40. **Sottopassi**: per favorire l'uso del sottopasso da parte delle specie animali di piccola dimensione è necessario vegetare le frange laterali del passaggio e disporre file di pietre o cumuli di rami sui lati (a terra) all'interno della struttura. In prossimità dei sottopassi, dovranno inoltre essere realizzati piccoli stagni al fine di favorire l'utilizzo dello stesso da parte di anfibi (Rospo comune, Rospo smeraldino).

41. **Cantalupo** : relativamente agli interventi di mitigazione e ripristino ambientale dell'area di Cantalupo, prevedere la sostituzione del vigneto con specie di tipo autoctono presenti nella serie vegetazionale dell'area.

42. **Misure compensative**: considerato l'elevato valore ecologico dell'area attraversata dall'opera in progetto si ritiene doveroso prevedere misure di tipo compensativo da realizzarsi eventualmente anche al di fuori dell'area vasta. In particolare si suggerisce la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento: - riqualificazione fluviale secondo le metodologie e le esperienze del ECRR/CIRF (Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale), quali ad es.

    - fasce tampone boscate, zone umide, ecc;
    - ripristino della connettività ecologica (cfr. rete ecologica locale e Piano Tutela delle Acque);
    - attuazione misure di conservazione della Rete Natura 2000 (cfr. Piani di Gestione SIC/ZPS);

    Tutti gli interventi dovranno essere necessariamente individuati e concordati con la Regione Piemonte e/o con gli altri Enti locali.

43. **Vasche di raccolta**: prevedere, per quanto riguarda le vasche di raccolta degli sversamenti accidentali, che il sistema vasche- bacini filtro sia dimensionato in modo da stoccare un volume idrico pari a quello drenato dalla superficie di competenza della vasca di raccolta corrispondente alla portata del giorno più piovoso con TR=100 anni; qualora si verificasse insufficienza di spazio adeguato si potrà ridurne la superficie massimizzandone comunque il volume.

44. **Edificio tecnico dell'impianto di ventilazione di Clarea**: essendo il suo impatto visivo sul paesaggio più alto degli altri manufatti architettonici, si suggerisce lo studio, in sede di progettazione successiva, di facciate più variate, come proposto per altre facciate .

45. **Bilancio delle superfici boscate** : quantificare in dettaglio le aree da disboscare e le aree rispettive di rimboschimento compensativo in ottemperanza al D.Lgs. 227/2001

art.4 e Normativa regionale vigente. Realizzare interventi mirati per la rinaturalizzazione di ambiti degradati, per la creazione di nuove aree con vegetazione autoctona in continuità con le macchie boscate esistenti o l'ampliamento delle formazioni vegetali lineari (siepi e filari) in grado di svolgere la funzione di corridoi ecologici.

46. **Rumore**: Realizzare una cartografia tematica per la componente Rumore, articolata, per quanto riguarda il clima acustico esistente, su mappe acustiche in scala minima 1:5000, con individuazione dei ricettori e con l'esposizione dei seguenti dati :

- mappe acustiche dello stato attuale con individuazione dei ricettori;
- mappe acustiche in fase di cantiere con individuazione dei ricettori;
- confronto fra i livelli immessi ed emessi con i rispettivi limiti di riferimento per la classe di appartenenza del ricettore;
- rispetto o meno del criterio differenziale secondo cui la differenza tra il livello di rumore ambientale ed il rumore residuo (ottenuto "spegnendo"' le sorgenti ascrivibili alle attività di cantiere) deve essere minore di 5dB nel periodo diurno e 3dB in quello notturno.
- Mappe acustiche in fase di cantiere con l'inserimento degli eventuali interventi di mitigazione (ove ritenuti necessari).

47. **Rumore - Misure mitigative** : prevedere interventi di misure mitigative mirate ai ricettori, tipo infissi insonorizzati, per le abitazioni più esposte, nelle zone dove dovesse essere richiesta deroga ai limiti di immissione in alcuni periodi di attività dei cantieri, data la durata considerevole (7,5 anni) degli stessi, per lutti i ricettori per i quali non siano rispettati i limiti sia notturni che diurni per riportarli nei limiti di legge.

48. **Circolazione idrica nel mezzo fratturato**: per questi aspetti, relativi alla permeabilità secondaria, dovrà essere effettuato un rilevamento strutturale di dettaglio finalizzato alla caratterizzazione dei sistemi di fratturazione principali che potrebbero veicolare ingenti quantitativi d'acqua, attraverso una campagna sul terreno che percorra un corridoio corrispondente alla proiezione in superficie dei tunnel. Tale approfondimento da un lato è necessario per valutare quali sorgenti potrebbero subire un impoverimento quantitativo e stimare l'entità dello stesso, dall'altro permette di determinare con più dettaglio le caratteristiche quali-quantitative delle venute d'acqua che si incontreranno durante gli scavi; ad integrazione dello studio idrogeologico le sorgenti ritenute strategiche ai fini dell'approvvigionamento idropotabile dei comuni maggiormente interferiti dall'opera (ad esempio: Giaglione - come già richiesto nell'ambito della procedura riferita al cunicolo

della Maddalena, Mompantero e Vaie) dovranno essere strumentate per la misura in continuo di livello, conducibilità e temperatura.

49. **Piani di approvvigionamento di emergenza dei comuni** per quelli le cui captazioni idropotabili ricadono nelle aree di influenza delle opere in progetto sono troppo generici: sulla base della rideterminazione del rischio che sarà effettuata a seguito dello studio idrogeologico e dell'effettuazione del monitoraggio sopra prescritto per i comuni a più elevato rischio di interferenza in accordo con il Gestore del S.I.I., dovranno essere redatti specifici piani di emergenza che individuino delle fonti di approvvigionamento alternativo permanenti, prevedendo la fattibilità tecnico amministrativa degli interventi di adduzione e la relativa sostenibilità ambientale.

50. **Approvvigionamento idropotabile del comune di Giaglione**: si ritiene che il cantiere Clarea e la viabilità connessa possano interferire in modo evidente con il sistema di approvvigionamento e i vincoli di salvaguardia esistenti; è quindi necessario un approfondito studio per definizione, in accordo con il Gestore del S.I.I. sostitutivo da perforarsi nella falda di subalveo del T. Clarea ubicato in posizione idonea e allacciato alla rete prima dell'apertura del cantiere.

51. **Geotermia** : il progetto definitivo contempli l'integrazione di sistemi per il collettamento separato delle acque con caratteristiche geotermiche rilevanti (T>25°C) finalizzato al loro sfruttamento diretto o per il recupero di energia; a tale riguardo dovranno essere presentate concrete proposte di utilizzo nel territorio circostante quale opera di compensazione ambientale.

4 - PER LA FASE DI CANTIERE SI DEVE :

52. **Cantierizzazione** : Dettagliare:
    - garantendo il più possibile l'efficienza della viabilità locale in fase di cantiere;
    - specificando la quantità e la qualità delle immissioni in atmosfera degli inquinanti e delle polveri e le misure per evitare superamenti, imputabili alle attività di cantiere, dei valori previsti dalla normativa vigente, anche adottando la stabilizzazione delle piste di cantiere con leganti;
    - prevedendo l'utilizzo di una rete elettrica dedicata all'eventuale alimentazione elettrica aggiuntiva necessaria alle frese di perforazione al fine di evitare

l'installazione di ulteriori gruppi elettrogeni oltre quelli già previsti in progetto e valutati;

- analizzando il rumore e le vibrazioni del cantiere, verificando nei ricettori sensibili più vicini ai cantieri il rispetto dei limiti differenziali;
- programmando la realizzazione dei lavori in modo da evitare i periodi di massima sensibilità delle specie faunistiche eventualmente presenti, in particolare nella stagione coincidente con la fase riproduttiva del ciclo biologico;
- descrivendo compiutamente l'eventuale movimentazione e provenienza del materiale e/o inerti afferenti al cantiere, i quantitativi e le caratteristiche dei materiali di scavo, le modalità di realizzazione della messa a dimora nel sito, l'invio a discarica dei materiali pericolosi;
- individuando gli approvvigionamenti idrici e garantendo gli scarichi in fase di cantiere nel rispetto del DMV. Gli impianti di depurazione dovranno essere dimensionati in modo che le acque immesse nel reticolo idrografico garantiscano il rispetto dei valori limite più restrittivi previsti dal D.lgs 152/1999 e sue s.m.i., prevedendo, se necessario, ulteriori misure di sicurezza;
- prevedendo per tutti i siti dei cantieri la realizzazione di impianti con riciclo d'acqua completo, sia per la lavorazione del materiale proveniente dallo scavo che per la produzione di calcestruzzo;
- valutando il fabbisogno d'acqua ad uso industriale dei cantieri (lavaggio inerti - produzione di calcestruzzo e altro), privilegiando, nei limiti del possibile, l'utilizzo dell'acqua presente in galleria;
- specificando la quantità e qualità degli scarichi idrici di tutte le acque di lavorazione, delle acque di lavaggio piazzali, delle acque di prima pioggia per ciascuna delle aree di cantiere;
- progettando un sistema di collettamento finalizzato ad allontanare le acque inquinate da oli carburanti, e altri inquinanti dal cantiere ed il loro convogliamento nei siti di trattamento, con le necessarie volumetrie di accumulo, al fine di non inquinare le falde e la rete idrica superficiale al momento della loro restituzione;
- specificando le aree destinate allo stoccaggio temporaneo del terreno vegetale e le procedure atte a mantenere nel tempo la vegetabilità;

- indicando le proposte e linee guida per la sistemazione delle maestranze nella ricettività locale valutandone i possibili costi (alla luce delle somme stanziate) e possibili soluzioni.

53. **Mezzi d'opera**: predisporre e un piano di circolazione dei mezzi d'opera in fase di costruzione, con valenza contrattuale, che contenga i dettagli operativi di quest'attività in termini di:

- Verifica, con gli enti proprietari, della sostenibilità dei percorsi prescelti sulle infrastrutture.
- Previsione dei necessari interventi di mitigazione oltre che il ripristino complessivo (fondo stradale, opere di corredo, arredo vegetazionale e opere d'arte esistenti) alle condizioni precedenti la cantierizzazione, interventi da effettuare periodicamente e ad opere ultimate;
- Percorsi impegnati;
- Tipo di mezzi;
- Volume di traffico, velocità di percorrenza, calendario e orari di transito;
- Percorsi alternativi in caso di inagibilità temporanea dei percorsi programmati.
- Percorsi di attraversamento delle aree urbanizzate, ove siano specificate, se del caso, le misure di salvaguardia degli edifici sensibili.

54. **Fase di scavo della galleria**: prevedere che :

- venga posta particolare attenzione all'assetto geologico - strutturale dell'ammasso, all'ubicazione ed estensione dei livelli di rocce potenzialmente contenenti minerali radioattivi, radon e pechblenda (ossido di uranio) e minerali d'amianto, per meglio definire il piano operativo per il contenimento dei rischi a essi connessi e i problemi derivami dalla gestione del marino, in particolare nel tratto dove questa presenza, dai dati disponibili, risulta più probabile, indipendentemente dai rilievi e dalle indagini previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- in relazione ai problemi relativi a salubrità e sicurezza delle maestranze impegnate nei lavori nei settori dove sono state stimate possibili venute di acque calde ad alta temperatura, specificare le misure previste per abbassare la temperatura e il grado di umidità degli ambienti di lavoro ove sono state stimate possibili venute d'acqua a elevata temperatura, con valori tra i 42° e 47 °C.

55. **Sorgenti di rumore in fase di cantiere**: silenziare secondo le migliori tecnologie per minimizzare le emissioni sonore in conformità al DM 01/04/04 “Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale" che dovranno essere considerate anche in merito alla fase di progettazione esecutiva degli impianti.

56. **Utilizzare mezzi d'opera omologati**: rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle più recenti norme nazionali e comunitarie alla data di inizio lavori del cantiere e che tutte le macchine operatrici (off road, gruppi elettrogeni), con motori a ciclo diesel, siano dotate di specifici dispositivi di contenimento del particolato ad alta efficienza ;

57. **Attivare programmi di manutenzione** dei mezzi finalizzati al mantenimento di livelli ottimali delle prestazioni emissive delle apparecchiature utilizzate e l'attivazione di misure mitigative per limitare la dispersione di materiale particolato.

58. **Fauna**: Adottare, durante la fase di cantiere, tutte le misure di mitigazione relative alle interferenze a carico della componente fauna con, in particolare per l'impatto dovuto all'illuminazione, l'utilizzo di impianti a luce direzionata, evitando cosi la dispersione del fascio di luce, installandovi lampade a basso impatto ecologico (es lampade a spettro di emissione ridotto).

59. **Opere di mitigazione**: anticipare, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto alla realizzazione dell' infrastruttura, ove queste non interferiscano con le attività di cantiere.

60. **Fase di realizzazione delle opere** : prevedere, le misure atte ad assicurare che :

    - le attività di perforazione e di esecuzione delle opere non determinino l'insorgere del rischio di diffusione di sostanze inquinanti, dovute ai fluidi di perforazione, nelle falde superficiali;
    - l'utilizzazione dei fanghi di perforazione non riduca la permeabilità nelle formazioni litologiche interessate.

61. **Attività di cantiere** : dovranno essere individuati:

    - La figura di un esperto qualificato per le valutazioni e i provvedimenti di radioprotezione e/o di un medico competente o autorizzato per la prevista sorveglianza sanitaria;
    - La figura del responsabile acustico, in possesso della qualifica dì tecnico competente in acustica ex L. 447/95 e s.m.i..
    - Si dovrà inoltre concordare con Arpa Piemonte :

- un piano operativo nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale;
- le effettive misurazioni da effettuarsi per il monitoraggio in funzione delle fasi di lavorazione in cantiere;
- le necessarie risorse finanziarie a supporto di ARPA Piemonte.

62. **Progetto di Monitoraggio Ambientale dell'opera** : predisporre , in accordo alle nonne tecniche dell'allegato XXI del D.L.gs. 163/2006 e le Linee Guida redatte dalla Commissione Speciale VIA, a partire dalle informazioni riportate nello Studio di Impatto Ambientale e sue successive integrazioni, da concordare con l'ARPA Regionale; i costi dell'attuazione del monitoraggio dovranno essere indicati nel quadro economico del progetto.

5 - IL PROPONENTE NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEVE INOLTRE:

63. **Monitoraggio Ambientale ante operam**: avviare, già nella fase di progettazione esecutiva e prima dell'inizio dei lavori, le attività. Il PMA dovrà essere ottimizzato, sulla base di una più puntuale valutazione degli effetti ambientali di portata locale, e coerentemente esteso alle infrastrutture in adeguamento, ai principali assi di adduzione verso i nuovi nodi di accesso alla rete autostradale modificata, nonché agli interventi sulle viabilità ordinarie interferite.
64. **Monitoraggio delle risorse idriche**: estendere il monitoraggio a tutte le sorgenti utilizzate per l'approvvigionamento idropotabile, sia di utenze private, che di acquedotti sia potabili che per altri utilizzi (impianti irrigui, usi industriali ecc.), anche in destra Dora Riparia, all'interno della fascia ove è prevedibile una influenza delle opere da realizzare.
65. **Sistema di Gestione Ambientale dei cantieri** : entro la consegna dei lavori adottarne uno secondo i criteri di cui alla ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001);
66. **Punti Informativi** : realizzare due punti informativi accessibili al pubblico (di cui uno dedicato al solo tunnel di base, con particolare attenzione al maggior rischio amianto, di cui alle previsioni di progetto, e il secondo alla restante parte della tratta comprensiva del tunnel dell'Orsiera), in cui sia possibile esporre e diffondere le informazioni sullo stato dei lavori, con illustrazione di rapporti intermedi e finali e restituzione cartografica dei dati ottenuti, nonché la comunicazione dei risultati delle campagne di monitoraggio anche

attraverso assemblee pubbliche, appositamente organizzate dalle amministrazioni competenti, al fine di favorire l'informazione e la trasparenza.

67. **Opere di sistemazione a verde** di ripristino ambientale e di rinaturazione previste in progetto: svilupparle assumendo come riferimento: "Linee guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde" Ministero dell'Ambiente, Servizio VIA, settembre 1997.

6 - IN RELAZIONE ALLE OSSERVAZIONI INSORGENTI DAL TERRITORIO, INOLTRE DOVRÀ':

68. **Impatti sulle attività**: implementare le soluzioni di progetto definitivo con rilievi di dettaglio e conseguenti soluzioni concordate con le entità interessate alla definizione di problemi di accesso a fondi privati, siano essi sede di residenze, che di attività artigianali o industriali, in particolare curare che le soluzioni di progetto di dettaglio tengano conto delle necessità di :

- minimizzare gli impatti sulle singole proprietà evitando la contemporanea presenza di espropri definitivi sommati ad ulteriori espropri anche solo temporanei (aree di cantiere) sulle stesse aree e/o con più cantieri sul singolo proprietario;
- evitare la localizzazione di vasche di laminazione e/o fitodepurazione su aree a servizio di realtà economiche o anche agro-industriali di pregio.

69. **Monitoraggi**:

- si raccomanda che contemplino la verifica dell'effettivo utilizzo dei passaggi, con foto-trappole all'infrarosso, almeno per tre anni, cioè per il necessario tempo di adattamento della fauna, e un censimento periodico delle collisioni con veicoli, in particolare nei periodi primaverili ed autunnali.
- è' necessario monitorare i punti critici sulla rete stradale e ferroviaria in cui si suppone ci siano attraversamenti da parte di animali selvatici ;
- fra le attività di monitoraggio per valutare il livello di bioaccumulo di metalli pesanti ;
- oltre al monitoraggio della qualità delle acque effettuato secondo la normativa vigente (dir. 2000/60/CE), è necessario il monitoraggio della torbidità e dell'idromorfologia AO e PO), a valle dei lavori in alveo che verranno realizzati sulla Dora Riparia per la costruzione della briglia e del ponte. Inoltre è necessario il

monitoraggio delle portate dei corpi idrici a valle delle gallerie, per valutare l'effetto delle captazioni idriche determinate dai lavori per la realizzazione dell'opera;

- si raccomanda il monitoraggio del livello statico delle falda freatica a monte e a valle del Tunnel di Base e del Tunnel dell'Orsiera (oltre che agli imbocchi) per valutare le alterazioni della quantità delle risorse idriche e agli habitat ed alle specie associate presenti nei SIC interferiti.

70. **Viabilità**: prevedere l'adeguamento e la messa in sicurezza delle viabilità interessate dal traffico di cantiere e/o interferite in via provvisoria o definitiva dalle nuove opere, con particolare attenzione alle ripercussioni finali sulla viabilità locale.

71. **Analisi Costi-Benefici**: il quadro di riferimento generale del progetto, vista la complessità dell'opera e i diversi ambiti territoriali interessati, dovrebbe tuttavia considerare e/o approfondire i seguenti aspetti:

    - una definizione dello scenario '"senza progetto " (identificazione delle opere di cui è prevista la realizzazione o il completamento anche in assenza del progetto con un'analisi delle implicazioni connesse alle diverse azioni);
    - una definizione dello scenario '"con progetto" (identificando un crono programma specifico delle fasi di cantiere e delle date di messa a regime delle tratte considerate come costi di gestione e manutenzione);
    - identificazione di un cronoprogramma condiviso per le opere previste in progetto e un insieme di relative misure.

72. **Analisi Costi-Benefici** : approfondire ulteriori ipotesi relative a:

    - la valorizzazione dello smarino estratto nelle fasi di realizzazioni dei numerosi tratti in galleria della NLTL (in particolare un'analisi delle diverse quantità/volumi e tipologie di smarino estratto che saranno estratte nelle diverse aree previste ed alcune ipotesi generali di utilizzo e di indicazione dei gruppi di beneficiari);
    - la valutazione delle potenzialità di sfruttamento di energia geotermica che potrebbe rendersi disponibile dagli scavi;
    - la possibilità di realizzare impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili.

73. **Valorizzazione del marino**: presentare uno studio bibliografico, anche in relazione ad esperienze pregresse (di LTF, ma anche di altre grandi opere recentemente realizzate o in corso di realizzazione), sulle caratteristiche del marino, in funzione del tipo di macchina scelto e delle proprietà petrografiche, fisiche, meccaniche, tessiturali e dello

stato di fratturazione della roccia in cui avviene lo scavo. In tale studio dovranno essere analizzati i possibili miglioramenti apportabili alle caratteristiche del marino, prevedendo l'ottimizzazione del sistema accoppiato di scavo e di trattamento dei materiali di risulta, al fine di massimizzare la quantità di marino di elevato livello qualitativo, da utilizzarsi per la produzione di calcestruzzo (classe CL1). Inserire, nel progetto definitivo, eventuali dati sperimentali di campo misurati nell'ambito della realizzazione del cunicolo.

74. **Viabilità a Susa**: produrre analisi del traffico comprensive dei livelli di servizio ante/in corso/post operam previsti per la nuova viabilità per la verifica della funzionalità della stessa e a giustificazione del dimensionamento delle rotatorie previste.

75. **Stazione Internazionale di Susa** : venga introdotta progressivamente, a mano a mano che si renderà possibile, la funzione di intermodalità della nuova stazione internazionale di Susa fino al raggiungimento della sua configurazione finale con la messa in esercizio della nuova linea.

76. **Stazione di Condove**: per la stazione ferroviaria della linea storica a servizio di Condove/Chiusa di San Michele ripensare il progetto confrontandosi con le ipotesi progettuali dell'Amministrazione di Condove, incentrate su una precisa logica dì funzionalità rispetto alla domanda principale e di presidio attivo anche attraverso la complementarietà con altre attività di tipo commerciale e sociale.

77. **Viabilità a Susa**: perseguire, con i necessari approfondimenti, la nuova soluzione studiata relativamente alla viabilità locale in particolare al fine di eliminare l'interclusione di un edificio tra i rilevati della linea storica e della SS 25 in frazione S. Giuliano, di mantenere e possibilmente migliorare gli accessi di viabilità esistenti evitando l'interferenza, in precedenza esistente, con la tettoia di ricovero mezzi della Croce Bianca in via Formazione Stellina sempre in frazione S. Giuliano, di migliorare il collegamento delle aree di S. Giacomo e Borgata Braide con la nuova Stazione Internazionale. Inoltre si richiede che la soluzione della viabilità locale sia tale da evitare di interferire direttamente il fabbricato posto in zona Autoporto e di evitare di intercludere, tra la NTL e la SS n° 24 deviata, il fabbricato di Frazione Traduerivi, non modificando ulteriormente il tracciato della Strada Statale 24 rispetto al progetto preliminare.

78. **Interferenza alla S.P 24** in località frazione Traduerivi del Comune di Susa:

   - il sottopasso dovrà essere progettato con sezione tipo C1 (DM novembre 2001) prevedendo su entrambi i lati una pista ciclabile;

- il sottopasso dovrà essere attrezzato dei servizi tecnologici previsti dalle norme (smaltimento acque meteoriche,illuminazione,ventilazione ecc);
- il progetto andrà adeguato portando la pendenza longitudinale entro il limite massimo del 7% adottabile per il tipo di strada C1;

Si chiede di valutare il diametro della nuova rotatoria posta a servizio tra la S.P n. 24 e la frazione Traduerivi in quanto nell'ottica dei futuri costi manutentivi appare eccessivamente grande per il tipo di interferenza viabile.

79. **Area del cunicolo della "Maddalena".** Sia valutato - in termini di costi-benefici un cronoprogramma dei lavori per la realizzazione delle infrastrutture legate a questo cunicolo (fornello di ventilazione di Clarea, camerone di sicurezza ecc.) che consenta di ridurre l'uso dei camion per trasportare gli inerti dall'imbocco del cunicolo de La Maddalena e favorendo sistemi a contenuto impatto ambientale.

80. **Gestione del marino**: dettagliare le modalità di gestione dei materiali di scavo da identificare come "rifiuto" (es. luogo e modalità di stoccaggio, ecc..) dalla fase di produzione sino al loro conferimento presso soggetti autorizzati alla gestione dei rifiuti.

81. **Inerti**: si ritiene che la complessità e la dimensione del problema degli inerti richiedano una specifica attività di studio ed approfondimento che accompagni il progetto nel suo sviluppo per cogliere tutte le possibilità di diminuzione delle pressioni e/o di mitigazione degli impatti. Per tale ragione si ribadisce l'esigenza di redigere un progetto di fattibilità tecnica e procedurale per il riutilizzo dei materiali in esubero ed idonei ad impieghi industriali da parte di terzi, con un piano di attività di prova e valorizzazione tecnica e merceologica del marino.

82. **Materiale proveniente dallo scavo**: si richiede che la sua permanenza sulle piane di Susa e delle Chiuse sia limitata allo stretto uso locale del progetto, prevedendo che la parte non strettamente necessaria sia invece allontanata verso i siti di stoccaggio, lavorazione e deposito definitivi.

83. **Carico dei materiali da immettere nei circuiti produttivi di pianura, senza stoccaggio in loco**: individuare e adottare tecnologie innovative e capaci di minimizzare gli impatti (ambienti e strutture di lavoro chiuse, appositamente studiale e dotate di sistemi di controllo dell'atmosfera e di sistemi di captazione e abbattimento delle polveri, realizzazione di idonee opere di protezione a tutela e salvaguardia delle preesistenze urbane più prossime alle zone di lavoro, e metodologie di trasporto con mezzi a basso impatto ambientale che non interessino la viabilità urbana).

84. **Lavorazione dei materiali nei cantieri previsti nelle piane valsusine**: limitatamente ai quantitativi che verranno usati localmente per l'opera, sì richiede l'individuazione e l'adozione delle stesse tecnologie di cui al punto precedente (lavorazione in ambienti e strutture il più possibile chiuse, appositamente studiate e dotate di sistemi di controllo dell'atmosfera e di sistemi di captazione e abbattimento delle polveri, realizzazione di idonee opere di protezione a tutela e salvaguardia della salute e della qualità della vita dei nuclei abitati in genere e soprattutto di quelli delle frazioni più prossime alle zone di lavoro, ecc).

85. **Piano Paesaggistico Regionale** (PPR) adottato con DGR 53-11975 del 4 agosto 2009 che sottopone in salvaguardia gi arti. 13-14-16-18-26 e 33 delle norme di attuazione del Piano: verificare la conformità degli interventi previsti con le prescrizioni contenute nel piano.

86. **Ambito paesistico regionale 38** : tenere in considerazione le indicazioni del PPR riguardo alle strategie per la conservazione attiva del patrimonio naturalistico e degli aspetti di qualità agroforestali, in quanto connesse alla realizzazione della linea ferroviaria, quali azioni di tutela e rinaturalizzazione della fascia fluviale della Dora, con recupero delle formazioni forestali seminaturali e delle zone umide .

87. **Territorio urbanizzato**: tenere in considerazione, con particolare riferimento al tema dei nuovi interventi connessi ai cantieri ed alle nuove previsioni insediative nonché della riqualificazione quale esito di compensazioni ambientali e territoriali relativi alle opere in progetto, le indicazioni per la pianificazione definite dal PPR per l'ambito territoriale interessato dagli interventi.

88. **Monitoraggio archeologico degli scavi**: oltre ai beni ed alle aree già compresi negli elenchi dei beni vincolati e nella valutazione del grado di rischio archeologico a corredo del Progetto preliminare, prevedere, dì concerto con la competente Soprintendenza, un progressivo monitoraggio degli scavi al fine di registrare eventuali ulteriori ritrovamenti sia nelle aree già individuate di presunto interesse archeologico sia in altre zone della valle ritenute non a rischio, allo stato attuale delle conoscenze.

89. **Attraversamento fiume Dora**: negli ambiti soggetti ai disposti di cui all' art. 142 del D.gls 42/04, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14 comma c9 delle norme del PPR, porre particolare attenzione nella realizzazione delle opere di attraversamento del Torrente Dora, relativamente al rispetto ed al ripristino della vegetazione spondale eventualmente interessata.

90. **Pianificazione locale** porre particolare attenzione nell'armonizzazione delle nuove opere con il tessuto consolidato, costituendo la trasformazione in progetto il presupposto per la riqualificazione e valorizzazione a scala locale del tessuto insediativo, economico ed ambientale di Susa nonché della media Valle.

91. **Infrastrutturazione dell'area** : sviluppare analisi sui flussi di passeggeri e/o utenti previsti, al fine di dimensionare spazi di sosta adeguati e definire una funzionale organizzazione della viabilità di collegamento e dei servizi connessi al trasporto pubblico.

92. **Autoporto di Susa**: in considerazione delle destinazioni d'uso in atto e delle attività insediate ed operanti analizzare puntualmente le necessità di spazi e superfici su cui sviluppare il cantiere logistico nella prima fase e dell'area tecnica definitiva al fine di limitare allo stretto necessario l'uso del suolo, utilizzando prioritariamente le parti di suolo compromesse o sottoutilizzate .

93. **Interconnessione tra la nuova infrastruttura ferroviaria e la linea storica a valle dell'imbocco est della galleria dell'Orsiera**: in fase di realizzazione degli interventi in progetto potrebbe determinarsi una parziale interferenza tra le attività di cantiere per la costruzione delle opere in progetto e l'operatività nella contigua area industriale D.la; si ravvisa pertanto la necessità di adottare adeguate misure di mitigazione al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività produttive insediate.

94. **Rischio amianto - piano di monitoraggio**: si ritiene che un efficace controllo della dispersione di fibre connessa alle attività in corso possa essere ottenuta solamente attraverso una rete di punti in prossimità del cantiere (immediato perimetro esterno) e al suo interno in postazioni strategiche (stoccaggio marino, uscita galleria, frantoio, ecc.) con frequenza di campionamento giornaliera e letture in tempo reale (MOCF 24 ore; SEM 48 ore). Si precisa che i monitoraggi dell'aria, in ambienti di vita, dovranno essere effettuati in Microscopia Elettronica a Scansione, in coerenza con le indicazioni dell'OMS che propone un valore di riferimento di 1 f/l di amianto determinata in SEM.

95. **Rischio amianto**: prevedere una validazione indipendente da parte di un ente terzo dei dati del monitoraggio sui controlli effettuati per la determinazione quali/quantitativa di eventuali fibre dì amianto aerodisperse, secondo le seguenti modalità:

   - validazione delle analisi in SEM (microscopia elettronica a scansione): lettura di verifica, da parte di un ente terzo, di un campione, in numero da definirsi, di filtri tra quelli utilizzati dal laboratorio consociato ad LTF che esegue le determinazioni

analitiche che dovrà quindi conservare le membrane in esteri di cellulosa misti utilizzati per i campionamenti;

- validazione dei campionamenti: campionamenti congiunti tra LTF e un ente terzo, in numero da definirsi, al fine di validare le condizioni di campionamento;
- validazione delle tarature: verifica della documentazione su taratura e controllo dei campionatori volumetrici a cura di un ente terzo.

96. **Rischio amianto**: qualora vengano superati i valori di preallarme/allarme previsti dal DM 06/9/94, all'interno delle aree di cantiere e/o nel caso in cui venga superato il valore di 1 f/l all'esterno delle aree di cantiere, o negli ambienti di vita, dovranno essere interrotte le autorità lavorative.

97. **Rischio amianto**: I costi relativi alle validazioni e ai controlli indipendenti dovranno trovare riscontro nella valutazione del costo dell'opera in analogia a quanto previsto per il cunicolo della Maddalena (Parere Commissione VIA n. 566 del 29/10/2010).

98. **Rischio amianto**: ripetere le analisi realizzate sui campioni solidi nel rispetto della vigente normativa nazionale, operando con la corretta tecnica microscopica, tralasciando l'aspetto dimensionale ed utilizzando i liquidi di Cargille appropriati.

99. **Classi materiali** : si rende necessario ridefinire la destinazione dei materiali CL3a ed il criterio di classificazione dei rifiuti di classe CL3b.

100. **Rischio amianto**: applicare le modalità di campionamento già indicate e fornire le corrette condizioni operative utilizzate per le analisi in SEM.

101. **Rischio amianto**: in relazione alla fase operativa di scavo e di deposito marino si richiede di:
   - applicare procedure di lavoro idonee alla tutela di lavoratori ed ambiente, quando è prevista la presenza di amianto;
   - produrre procedure adeguatamente descritte e documentale, anche mediante elaborati grafici;
   - non utilizzare esplosivi per scavare in presenza di rocce amiantifere.

102. **Rischio amianto**: fatto salvo quanto sopra richiesto, a corredo del progetto definitivo dettagliare le procedure operative per la gestione dei materiali contenenti amianto a partire dal documento già presentato in sede di progettazione preliminare.

103. **Radioattività ambientale e radon**: nell'ambito di applicazione per l'avvio delle procedure di gestione del materiale di scavo quale "radioattivo" tenere conto oltre che dei riferimenti normativi nazionali, in termini di concentrazione media e di attività totale del singolo radionuclide, anche dei riferimenti internazionali sulla base dei livelli di allontanamento previsti dal documento "Radiation Protection n. 122" della Commissione Europea.

104. **Cantieri**: progettare a livello definitivo i cantieri come vere e proprie opere, individuando soluzioni tecnologiche anche innovative volte al contenimento ed alla mitigazione degli impatti da essi generati, ciò orientandosi verso scelte che tendano ad isolare completamente dall'ambiente esterno le loro componenti impiantistiche soprattutto per quanto attiene alla produzione di polveri e di rumore.

105. **Cantieri - Ciclo delle acque**: specificare per ogni cantiere e verificare la fonte di approvvigionamento sia industriale sia idropotabile i cui sistemi di approvvigionamento ed adduzione dovranno essere separati. Tale approfondimento è necessario per valutare se l'approvvigionamento idropotabile è compatibile con la disponibilità idrica esistente ad oggi, per verificare la disponibilità dei corpi idrici da cui verrà derivata l'acqua necessaria agli utilizzi industriali di cantiere e l'ubicazione e l'entità dei relativi scarichi sia civili che industriali.

106. **Cantieri**: in fase di progetto definitivo, specificare ulteriormente le aree interessate dagli insediamenti. Gli approfondimenti dovranno riguardare l'esatta estensione dell'area di cantiere e delle linee di trasporto dei materiali polverulenti presso zone di carico esterne alle aree di cantiere, ove presenti.

107. **Cantieri**: (Gli approfondimenti dovranno riguardare): il layout del cantiere con esatto posizionamento delle attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiali polverulenti, nonché delle macchine e mezzi di lavoro.

108. **Cantieri** : (Gli approfondimenti dovranno riguardare) : diagramma di Gantt delle fasi di lavorazione/attività previste.

109. **Cantieri - Emissioni di polveri**: in accordo con il punto 1.2 dell'allegato V del D.Lgs. 152/2006, al fine di stabilire le prescrizioni per il contenimento delle emissioni in fase di progetto definitivo, risulta necessario definire, per ogni singolo cantiere, i seguenti elementi:

- condizioni meteorologiche, con particolare riferimento all'andamento dei venti, al fine di evitare stoccaggi di materiali polverulenti in zone soggette a venti di una certa entità;
- pericolosità delle polveri;
- flusso di massa delie emissioni;
- condizioni dell'ambiente circostante

110. **Cantieri - Emissioni in atmosfera** : con riferimento al comma 1, punto h art. 11 del D.Lgs. 155/2010, approfondire, in fase di progetto definitivo le azioni intraprese al fine di prevenire o limitare le emissioni che si producono nel corso delle attività svolte presso i singoli cantieri nonché la dotazioni di macchine mobili non stradali e di veicoli di cui all'art. 47, comma 2 lettera c) - categoria N2 e N3 del D.Lgs. 285/1992 - rispondenti alle più recenti direttive comunitarie, vigenti al momento di attività del cantiere, in materia di controllo delle emissioni inquinanti e/o dotati di sistemi di abbattimento del particolato.

111. **Cantieri**: sostituire la misura del particolato PTS con il particolato PM2.5 ed incrementare la durata delle campagne di misura a 30 giorni al fine di ottenere una migliore rappresentatività riguardo le condizioni meteo della stagione. Per l'ubicazione dei punti di monitoraggio è necessario fare riferimento, per quanto possibile, a quanto prescrive il D.Lgs 155/2010.

112. **Cantieri** : Aggiornare i riferimenti normativi e tecnici in relazione alla pubblicazione del D.Lgs 155/2010.

113. **Cantieri**: Collocare la sonda di prelievo del monossido di carbonio presente nella stazione mobile a una altezza conforme a quanto previsto nell'allegato III del D.Lgs 155/2010 e comunque non differente da quella degli altri inquinanti gassosi. Per quanto riguarda il campionamento del particolato per la determinazione quantitativa dei metalli tossici dovrà essere effettuato con filtri caratterizzati da bassi valori di bianco.

114. **Sistema di monitoraggio**: mettere a disposizione i dati prodotti sia come elaborati sotto forma di report informatico nel formato pdf, sia al massimo di dettaglio di misura sotto forma di tabelle di database relazionale georiferite, tali da rendere fattibile e agevole la loro elaborazione e valutazione con gli strumenti informativi geografici .

115. **Emissioni**: utilizzare i fattori emissivi più aggiornati (qualora disponibili), relativi ai mezzi effettivamente utilizzati e al massimo li vello di dettaglio.

116. **Emissioni** : calcolare per tutte le attività previste per la realizzazione dell'opera e i risultati siano riportati in relazione in modo da permettere una valutazione quantitativa dell'incidenza sul totale delle emissioni.

117. **Emissioni** : produrre tabelle riassuntive - per quanto riguarda la descrizione delle emissioni - fra di loro omogenee per quanto riguarda le unità di misura adottate e dalle quali sia immediatamente verificabile il termine emissivo utilizzato in ogni sito, sia a livello parziale (per numero e tipo di veicoli, nonché tipo di lavorazione) sia totale.

118. **Simulazioni modellistiche**: vengano prodotte anche per la fase di "drenaggio e opere accessorie"; per la fase di "posa di traversine e binari" da valutare in funzione della stima delle relative emissioni.

119. **Dati emissivi**: produrre sotto forma di dati cartografici digitali in formato vettoriale o raster e mettere a disposizione gli input emissivi necessari alla realizzazione delle simulazioni modellistiche da concordarsi con ARPA .

120. **Emissioni**: Nel progetto definitivo, in funzione di una valutazione delle strutture ricettive locali presso le quali si intendono alloggiare le maestranze e della distribuzione del personale nelle stesse, dovranno essere effettuate stime più realistiche sullo spostamento casa-lavoro e le emissioni corrispondenti vengano attribuite alle tratte stradali (descritte come sorgenti lineari) anziché alle aree di cantiere.

121. **Emissioni** : nel Progetto Definitivo si dovrà provvedere a simulare le emissioni all'imbocco della galleria nel modo più rappresentativo possibile delle condizioni reali. Dovranno essere forniti, per ogni sottoarea di simulazione e per ogni inquinante, i valori massimi assoluti calcolati per i diversi indicatori di legge e, qualora questi ricadano all'interno del perimetro di cantiere, i corrispondenti massimi nelle aree esterne al cantiere; tali informazioni devono essere corredate dalle coordinate dei punti di accadimento.

122. **Emissioni** : nel progetto definitivo dovranno essere prodotte:

- mappe di concentrazione chiaramente leggibili (eventualmente fornendo una mappa complessiva e degli zoom sulle sottoaree) relative all'impatto cumulato, sulle quali vengano indicati, per ogni inquinante e ogni indicatore, i punti coincidenti alle massime concentrazioni previste, nonché il posizionamento dei ricettori sensibili;
- tabelle riassuntive riportanti, per ogni indicatore, ogni inquinante e ogni sottoarea di simulazione, i massimi assoluti di concentrazione risultanti nella valutazione dell'impatto cumulato accompagnati, qualora ricadenti all'interno del perimetro di

cantiere, dai corrispondenti massimi nelle aree esterne al cantiere e dai valori risultanti presso i ricettori sensibili; tutte queste informazioni dovranno essere corredate dalle coordinate dei punti di accadimento;

- oltre alle mappe cartacee, le mappe in formato vettoriale o raster su grigliato di calcolo del modello relative ai diversi indicatori e ai relativi inquinanti derivanti dall'impatto sia delle sole attività legate all'opera in costruzione sia dell'impatto cumulato;
- i dati di output delle simulazioni modellistiche a livello di dettaglio orario e in formato condiviso.

123. **Simulazioni modellistiche**: in generale, si richiede che vengano messi a disposizione i dati di ingresso utilizzati per la realizzazione delle simulazioni modellistiche (emissivi e meteorologici) in un formato condiviso.

124. **Valutazione modellistica**: Il progetto definitivo dovrà essere corredato da una valutazione modellistica, relativa alla fase di esercizio, nella quale si descrivano le possibili aree di ricaduta interessate dalla fuoriuscita di fumi generati in occasione di un evento incidentale all'intento del tunnel, soprattutto nel caso di emissioni a ridosso delle aree abitate.

125. **Rumore e vibrazioni**: definire, nella fase di progettazione definitiva dell'opera, specifici criteri per la gestione di eventuali superamenti delle soglie di legge, articolando tali criteri secondo lo schema :

I - Buone pratiche per la limitazione delle emissioni :

- produrre una stima dei livelli sonori immessi ai ricettori, nelle diverse condizioni dì esercizio e di attività, identificando le sorgenti responsabili e quantificando i periodi temporali in cui è previsto il superamento dei limiti di legge;
- indicare le ulteriori azioni di mitigazione del rumore fattibili, di tipo organizzativo, comportamentale, tecnico, sia sulla sorgente che sulla via di propagazione;
- stimare i livelli di rumore ai ricettori a seguito delle azioni di cui al punto precedente, valutando l'entità e la durata di eventuali superamenti residui dei limiti.

II - Gestione delle criticità transitorie - per la gestione dei superamenti residui, predisporre un'istanza di autorizzazione in deroga, ai sensi della normativa vigente, allegando le valutazioni di impatto acustico di cui al punto I, contenente una stima dei periodi in cui ci si può attendere il superamento dei limiti.

III - Gestione delle criticità permanenti - nel caso il superamento residuo sia previsto in modo continuativo, integrare le istanze di autorizzazione in deroga con i seguenti approfondimenti:

- identificazione di tutti gli ambienti abitativi esposti significativamente al rumore;
- valutazione dei livelli di rumore previsti a finestre chiuse all'interno degli ambienti abitativi esposti, imputabili all'attività di cantiere;
- nel caso i livelli di rumore previsti all'interno degli ambienti abitativi superino le soglie di accettabilità indicate nella tabella RP-81 , predisposizione di un progetto di intervento diretto sul ricettore.
- il progetto di intervento deve contenere anche un'analisi dei benefici acustici previsti e dei costi connessi.

Tab. RP-81: Soglie di applicazione della gestione delle criticità permanenti per cantieri industriali e logistici.

Livelli massimi di immissione per le attività di cantiere, riferiti ad una qualsiasi ora, all'Interno degli ambienti abitativi e a finestre chiuse (LAeq/h)	
Periodo diurno (ore 06 - 22)	Periodo notturno (ore 22 - 06)
40 dB(A)	30 dB(A)*

* il livello di 30 dB(A) nel periodo notturno è indicato quale soglia per prevenire effetti di disturbo del sonno dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (WIIO, Guidelines for Community Noise, 1999)

IV – Autorizzazioni: I Comuni rilasciano autorizzazione in deroga a condizione che sia garantito il rispetto delle soglie di accettabilità per gli ambienti abitativi di cui alla tabella RP-81. Nel caso siano previsti interventi diretti al ricettore, il Comune rilascia l'autorizzazione in deroga contestualmente all'approvazione dei progetti di intervento.

V - Gestione degli imprevisti - qualora il superamento dei limiti di legge venga riscontrato in corso d'opera e non sia stato previsto nelle valutazioni di impatto acustico, si dovrà in ogni caso procedere secondo quanto indicato nei punti II, III, IV e V.

126. **Gestione Rifiuti**: il progetto definitivo venga corredato da uno specifico piano programma inerente la gestione dei rifiuti prodotti sia in fase di allestimento, sia in fase di esercizio della tratta ferroviaria. In particolare tale piano programma dovrà contenere:

- la stima dei quantitativi di rifiuti speciali e speciali pericolosi, prodotti nei cantieri, nelle aree di lavoro ed industriali, nei campi base, nei sili di deposito provvisori, nelle aree di lavaggio mezzi, nei cantieri di costruzione della stazione internazionale di Susa, ecc.;

- la caratterizzazione dei suddetti rifiuti, elencati per tipologia, con attribuzione dello specifico codice CER;
- i quantitativi di rifiuti suscettibili di un riutilizzo direttamente nella realizzazione dell'opera;
- i quantitativi di rifiuti destinati al recupero e l'individuazione degli impianti terzi presso cui conferirli;
- i quantitativi di rifiuti destinali al trattamento e/o allo smaltimento finale e l'individuazione degli impianti aventi idonee caratteristiche e capacità adeguate, presso cui effettuare i conferimenti;
- l'individuazione, nel rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal D.Lgs 152 e s.m.i, nei siti destinati a cantiere e a deposito provvisorio, delle modalità di stoccaggio e di gestione dei rifiuti ivi prodotti e/o conferiti.

127. **Cantiere di Clarea - Sistemazione finale del sito Val Clarea**: si richiede che la messa in sicurezza del torrente Clarea, che viene prevista con scogliere di massi cementati, venga realizzata con metodologie/tecniche di ingegneria naturalistica, al fine di evitare un'eccessiva artificializzazione del corso d'acqua. Dovranno essere approfonditi i seguenti aspetti, anche in considerazione del fatto che nelle integrazioni e stato considerato solo l'evento alluvionale del 2000 e non quello del 2008 :
    - interferenze di carattere idrologico, con particolare riferimento alle sorgenti di Prato Vecchio e alla dinamica torrentizia del Torrente Clarea (anche in termini di legge: distanze e fasce di rispetto ex R.D. 523/1904);
    - aspetti progettuali relativi ai muri di contenimento del piazzale di cantiere e relativa mitigazione degli impatti.

128. **Cantiere Orsiera Ovest**: esplicitare meglio gli aspetti della deviazione del canale di Coldimosso, che interferisce con l'imbocco ovest del tunnel dell'Orsiera ed il cronoprogramma delle fasi di costruzione. Dovrà essere meglio specificata la fonte di approvvigionamento di acqua industriale.

129. **Orsiera Est - Chiusa San Michele**: verificare l'interferenza tra l'idrografia superficiale e l'argine di protezione del cantiere in progetto. Indicare all'interno del cantiere la localizzazione e la geometria dell'area da destinare al trattamento separato degli inerti pericolosi.

130. **Salute Pubblica**: approfondire gli aspetti relativi alla salute pubblica secondo i modelli accreditati dalla VIS (Valutazione di Impatto Sanitario).

131. **Circolazione idrica nel mezzo fratturato (permeabilità secondaria)** : dovrà essere effettuato un rilevamento strutturale di dettaglio finalizzato alla caratterizzazione dei sistemi di fratturazione principali che potrebbero veicolare ingenti quantitativi d'acqua, attraverso una campagna sul terreno che percorra un corridoio corrispondente alla proiezione in superficie dei tunnel. Tale approfondimento da un lato è necessario per valutare quali sorgenti potrebbero subire un impoverimento quantitativo e stimare l'entità dello stesso, dall'altro permette di determinare con più dettaglio le caratteristiche quali-quantitative delle venute d'acqua che si incontreranno durante gli scavi; ad integrazione dello studio idrogeologico le sorgenti ritenute strategiche ai fini dell'approvvigionamento idropotabile dei comuni maggiormente interferiti dall'opera (ad esempio: Giaglione - come già richiesto nell'ambito della procedura riferita al cunicolo della Maddalena, Mompantero e Vaie) dovranno essere strumentate per la misura in continuo di livello, conducibilità e temperatura.

132. **Risorse Idriche**: a completamento ed integrazione di quanto richiesto al precedente punto dovrà essere eseguito, per due anni idrologici, un campionamento quadrimestrale delle acque sorgive lungo il tracciato per la determinazione degli isotopi ambientali della molecola dell'acqua (18O, D); contemporaneamente e per lo stesso arco temporale, lungo l'asse del tracciato dovranno essere individuate almeno tre stazioni meteo-climatiche distribuite a quote differenti comprese tra i 500 e i 1500 m s.l.m. in corrispondenza delle quali saranno raccolte mensilmente le precipitazioni meteoriche, secondo le specifiche metodologiche previste dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica delle Nazioni Unite (IAEA Vienna, Austria) per l'analisi di 18O e D, per definire sia la correlazione tra le due specie isotopiche (retta meteorica locale) sia il gradiente dell'18O in relazione alla quota (quota media di ricarica). Nel corso dell'esecuzione dell'opera le principali venute d'acqua in galleria dovranno essere campionate per la caratterizzazione isotopica (18O, D). Tale approfondimento è necessario per completare la caratterizzazione delle aree di ricarica delle principali sorgenti interferite dagli scavi e per correlare con maggiore precisione le venute d'acqua in galleria con il proprio circuito idrogeologico.

133. **Risorse Idriche**: per gli aspetti inerenti la permeabilità primaria, e quindi riguardanti la circolazione idrica nel mezzo poroso, dovranno essere effettuate valutazioni generali sulle interferenze dell'opera nel suo complesso (non solo i tratti in galleria) con

l'andamento della sottostante falda, evidenziando le criticità che si dovessero presentare; tali criticità, in questo caso, potrebbero essere causate, nella zone di fondovalle attraversate trasversalmente dall'opera, dal cosiddetto "effetto diga" ovvero lo sbarramento del naturale deflusso delle acque sotterranee che potrebbe causare un innalzamento (da quantificare) della falda a monte e un conseguente abbassamento (da quantificare) a valle dell'opera. In particolare nelle valli del Clarea. del Cenischia e nelle piane di Susa e di Chiusa dovrà essere effettuata una caratterizzazione litostratigrafica ed idrogeologica del materasso alluvionale fino al substrato (geoelettrica, sismica, sondaggi). Al fine di quantificare l'effetto diga sopra descritto che più probabilmente potrebbe interessare la val Cenischia e la piana di Chiusa dovrà essere inoltre effettuata una modellizzazione matematica che a partire dalle previste indagini di dettaglio simuli l'interferenza dell'opera nei confronti del regime idrogeologico; a questo proposito dovrà essere incrementato il numero dei sondaggi aggiungendone almeno uno a monte dell'opera in senso idrogeologico. Tutti i sondaggi dovranno raggiungere il substrato roccioso dove possibile o la base dell'acquifero superficiale.

134. **Interventi a garanzia del mantenimento del servizio idropotabile**. Per i comuni a più elevato rischio di interferenza dovranno essere redatti specifici piani di emergenza che individuino delle fonti di approvvigionamento alternativo permanenti, prevedendo la fattibilità tecnico amministrativa degli interventi di adduzione e la relativa sostenibilità ambientale.

135. **VALUTAZIONE DI INCIDENZA SIC/ZPS Area di deposito Cantalapo**: Rivedere la sistemazione dello smarino nel sito:

   - utilizzando come riferimento il perimetro delineato nella Tav. 6 della Valutazione d'Incidenza, ma rivedendo il limite altimetrico dello stesso al fine di evitare di appoggiare il deposito di inerti sul versante roccioso esposto a Sud della vallecola, indicato dalla medesima carta come area occupata da habitat a Vescicaria (transetto 5);
   - presentare un progetto dettagliato e conforme agli obiettivi di tutela del SIC, per il ripristino e il recupero dell'area di deposito, rispetto al quale sarà necessario fare la fase di Screening di Valutazione d'Incidenza.

136. **VALUTAZIONE DI INCIDENZA SIC/ZPS Alternative e modifiche progettuali**: verificare l'insorgenza di ulteriori incidenze negative su habitat e specie tutelate dai SIC IT 1110027 e IT 1110055 che non siano già state affrontate nello Studio d'Incidenza presentato in questa fase dell'istruttoria, derivanti da eventuali modifiche relative al

tracciato ferroviario, all'ubicazione e all'organizzazione delle aree di cantiere e di deposito degli inerti.

137. **Tutela specie faunistiche**: presentare un piano di monitoraggio mirato alle specie di chirotteri al fine di valutare i reali effetti della luminosità e del rumore sulle popolazioni presenti nell'area ;

138. **SIC IT11100030 Oasi xerotermiche della Val Susa - Orrido dì Chianocco - Monitoraggi**: per quanto riguarda le praterie:

- verificare mediante posizionamento di una stazione di monitoraggio degli inquinanti atmosferici nella porzione del SIC che risulta esposta ed al controllo della composizione specifica della flora in quadrati permanenti;
- applicare le tecniche di monitoraggio fitopatologico proposte per il controllo della vegetazione delle sorgenti oltre all'impiego di tecniche riportate nella letteratura più recente che tendono ad accertare sintomi di perturbazione della vegetazione mediante rilievo in campo (es. plant-traits su alcune specie delle praterie aride, accompagnati da analisi dei suoli e dei vegetali). I risultati di tale monitoraggio dovranno essere accompagnati da controlli in fase di Gestione Ambientale di cantiere programmando le attività di cantiere in modo da rispettare gli standard emissivi e contenere le emissioni di NOx (media annua).
- presentare un piano di monitoraggio nell'area del SIC adiacente l'imbocco est del tunnel di base prima e durante la fase di cantiere finalizzato a valutare gli effetti della luminosità e del rumore sulle popolazioni di chirotteri. Si richiede di poter disporre di tutti i dati dei monitoraggi effettuati sia per la progettazione che durante la fase di costruzione dell'opera.

139. **Misure di mitigazione**: approfondire e specificare le modalità di razionalizzazione delle attività di cantiere volte a rispettare gli standard emissivi ed a contenere le emissione di NOx.

140. **Misure di mitigazione**: studiare azioni correttive per gli ambienti sorgentizi potenzialmente interferiti e presentare mitigazioni adeguate in relazione all'effettiva vulnerabilità di tali ambienti.

141. **Misure di mitigazione**: evitare le lavorazioni maggiormente rumorose o in alternativa prevedere idonei sistemi di abbattimento del rumore durante le attività di cantiere per evitare il disturbo dell'avifauna e dei chirotteri di interesse comunitario.

142. **Alternative e modifiche progettuali**: qualora gli scenari alternativi relativi alla gestione dello smarino (trasporto su treno all'esterno della Valle con carico in tre possibili aree poco distanti dal SIC) e lo spostamento dell'imbocco est del tunnel di base, non trattati nello studio di incidenza, vengano confermati, occorre avviare una verifica finalizzata a valutare l'insorgenza di incidenze negative sugli habitat e sulle specie del SIC.

143. **SIC IT1110006 Orsiera Rocciavré**: presentare un piano di monitoraggio dell'area umida "'Laghi Paradiso" nel comune di San Giorio in località Cortavetto (Travers a Mount).

144. **Geotecnica e rapporto con l'applicazione del D.M. 14.01.08** realizzare un elaborato guida che sia valido per l'intero progetto, e specifichi in modo univoco la progettazione secondo il DM 14.01.08, definendo la vita nominale, le classi d'uso e il periodo di riferimento, gli stati limite, gli approcci che devono essere adottati, le metodologie di calcolo, di verifica e di indagine, a cui devono riferirsi tutti gli elaborati specifici sulle singole porzioni di opera.

145. **Applicazione del D.M. 14.01.08**: adeguare il piano delle indagini rispondendo alla necessità di verificare tutte le opere in base al D.M. 14.01.08, tenendo conto della necessità della misura diretta del parametro Vs30 implementando, rispetto all'attuale previsione, le indagini dirette e indirette (sismiche) in modo da coprire tutto lo sviluppo dell'opera, con attrezzaggio di tutti i fori di sondaggio; le prove sismiche dovranno prevedere anche la misura delle onde “s" quando realizzate in terreni sciolti; specifici approfondimenti dovranno essere resi nelle zone di fondovalle ove sono previste le opere maggiori e si attraversano terreni maggiormente problematici .

146. **Metodo Osservazionale**: ove necessario adottare il Metodo Osservazionale, di cui al § 6.2.4 delle norme tecniche sulle costruzioni; dovranno essere specificate le possibili soluzioni alternative, con le relative verifiche, e la specificazione delle grandezze geometriche, fisiche e meccaniche da tenere sotto controllo per l'adozione di una delle soluzioni alternative previste e dei relativi limiti di accettabilità, nonché l'illustrazione del piano di monitoraggio, con l'individuazione della strumentazione di controllo e la definizione delle procedure di acquisizione, archiviazione ed elaborazione delle misure.

147. **Cartografia sismica** : rivedere con adeguata scala di dettaglio al fine di individuare correttamente le interferenze per effetto stratigrafico, topografico, per bordo di valle e altre eventuali analoghe interferenze.

148. **Metodi di calcolo inusuali** : qualora si scelga di effettuare verifiche e dimensionamenti con metodi di calcolo inusuali, derivanti da metodologie non aderenti al D.M. 14.01.08, le

opere e i pendii dovranno comunque essere ri verificati attraverso i metodi di approccio propri della normativa vigente.

149. **Verifiche geotecniche**: presentare prime verifiche, in particolar modo dei fronti di scavo e dei pendii coinvolti, sia per quanto riguarda l'opera vera propria che per quanto concerne tutte le opere accessorie, con particolare attenzione alle interferenze con altri manufatti e zone antropizzate.

150. **Cedimenti**: dovranno essere valutali eventuali cedimenti derivanti dalle operazioni di scavo, con particolare attenzione alle aree antropizzate.

151. **Accumuli di smarino** : dovranno essere effettuate, già nell'ambito del Progetto Definitivo, le verifiche preliminari degli accumuli provvisori e definitivi, al fine di verificare puntualmente il piano degli inerti; ciascun sito, provvisorio o definitivo, dovrà essere sottoposto a specifiche indagini geologico - geotecniche riguardanti l'idoneità geotecnica e geomorfologica.

152. **Quadro del dissesto geologico e geomorfologico**: per la progettazione definitiva si ritiene che l'analisi dei dissesti e del quadro geologico e geomorfologico debbano essere rielaborati, reinterpretati e soggetti a nuovi rilievi di maggior dettaglio al fine di una più corretta definizione del dissesto ai fini progettuali. Redigere un elaborato guida unico, che contenga tutte le metodologie di analisi e le introduzioni generali.

153. **Quadro del dissesto geologico e geomorfologico:** effettuare studi di dettaglio per ogni opera particolare, quali imbocchi di gallerie, cantieri, aree di deposizione temporanee e definitive, costruzioni ed edifici, e in generale per le varie tratte del tracciato.

154. **Quadro del dissesto geologico e geomorfologico** verificare per ogni situazione le corrette tipologie di rischio geologico e approfondire adeguatamente i temi così individuati.

155. **Quadro del dissesto geologico e geomorfologico** individuare le eventuali criticità e proporre le più opportune soluzioni, indicando in quali elaborati progettuali sono state materializzate.

156. **Quadro del dissesto geologico e geomorfologico**: realizzare gli approfondimenti individuati dagli attuali elaborati progettuali, che devono assumere un carattere prescrittivo per il progetto che verrà presentato.

157. **Quadro del dissesto geologico e geomorfologico**: i chiarimenti ed integrazioni dovranno essere corredati da una chiara esposizione dei metodi utilizzati, da un'analisi critica dei dati di input che dovranno essere resi disponibili per le opportune verifiche, e da una puntuale verifica sul campo delle risultanze.

158. **Monitoraggi geotecnici**: redigere un piano dei monitoraggi geotecnici, con la finalità di verificare lo stato di attività dei principali movimenti franosi planimetricamente interferiti dalle gallerie e in particolare dalla galleria Orsiera.

159. **Monitoraggi geotecnici**: redigere un piano dei monitoraggi geotecnici - con la finalità di verificare eventuali cedimenti in superficie derivanti dalla realizzazione di trincee e altre opere in pianura.

160. **Monitoraggi geotecnici**: redigere un piano dei monitoraggi geotecnici, con la finalità di verificare eventuali cedimenti e effetti secondari derivanti dallo scavo del tunnel di base, soprattutto nella zona di Mompantero e nell'attraversamento della valle Cenischia .

161. **Monitoraggi geotecnici**: redigere un piano dei monitoraggi geotecnici, con la finalità di verificare eventuali cedimenti in superficie come conseguenza del depauperamento degli acquiferi. Tale piano dovrà evidenziare i metodi e i punti di monitoraggio, in funzione delle specifiche problematiche dei luoghi, il periodo e le cadenze di misura. I dati derivanti dalle attività di misura dovranno essere resi disponibili al pari degli altri monitoraggi ambientali.

162. **Monit.geotecnici -Problematiche puntuali - imbocco galleria ventilazione Clarea** : effettuare approfondimenti di tipo geologico, geotecnico, nivologico e idraulico di estremo dettaglio su tutti i fenomeni coinvolgenti l'area .Un'attenta analisi dovrà interessare anche i versanti retrostanti per verificare eventuali fenomeni di caduta massi o dissesti generalizzati. Dovrà essere attentamente valutata la funzionalità dell'opera prevista in relazione agli eventi attesi, individuando tutti i possibili rischi con particolare attenzione alle conseguenze per le aree circostanti. In particolare, oltre ad eventuali lesioni alle opere realizzate, dovrà essere attentamente valutato il posizionamento di eventuali deposizioni temporanee e dei cantieri anche in relazione all'elevata capacità di trasporto solido del torrente Clarea, ricordando che il medesimo impatta anche nel sottostante cantiere della Maddalena.

163. **Monit. geotecnici -Problematiche puntuali -Imbocco Tunnel di Base Lato Susa** : si prescrive un attento e dettagliato studio geologico-geomorfologico delle condizioni del versante a fronte analizzando tutti i possibili meccanismi evolutivi, con particolare attenzione alla caduta di porzioni litoidi tipica di questi areali. Eventuali opere di

protezione dovranno avere un carattere permanete e difficilmente soggette a usura e ammaloramento.

164. **Monit.geotecnici -Problematiche puntuali- Galleria Orsiera- Vaie:** si ritiene necessario un approfondimento volto a uno studio dettagliato dei fenomeni franosi interferiti, onde individuarne la geometria e soprattutto lo stato di attività. Questo approfondimento appare particolarmente opportuno nella zona dell' imbocco lato Vaie, laddove esiste una possibile interferenza tra il tracciato e alcuni dissesti (frana di Prese Durando, a monte del cimitero), che dovranno essere adeguatamente studiati e riclassificati in base alle risultanze dei rilievi. Si ritiene opportuno valutare eventuali modifiche del tracciato in relazione all'interferenza con tali dissesti, anche al fine di evidenziare le conseguenze in termine di produzione di inerti.

165. **Reticolo idrografico superficiale ad uso irriguo**: redigere uno studio di dettaglio che evidenzi tutte le interferenze con le infrastrutture irrigue. Le interferenze dovranno essere risolte con attraversamenti opportunamente dimensionati a tutela della pratica irrigua in uso. Nel caso si riscontrino interferenze con impianti in pressione, prevedere interventi atti a risolvere eventuali disfunzioni .

166. **Reticolo idrografico superficiale ad uso irriguo**: verificare e quantificare in quale misura l'utilizzo dei pozzi e la presenza delle sorgenti nelle aree limitrofe possa essere compromesso, sulla base delle soluzioni costruttive adottate, sia nella fase di esecuzione dell'opera, sia a opera completata.

167. **Reticolo idrografico superficiale ad uso irriguo**: sviluppare uno studio dettagliato sul recupero e riutilizzo delle acque che saranno intercettate durante la realizzazione delle tratte in galleria, e che potrebbero essere sfruttate ad uso irriguo corredato del progetto di allacciamento alla rete irrigua esistente.

168. **Reticolo idrografico superficiale ad uso irriguo**: effettuare un'attenta verifica dei volumi delle acque reflue che saranno convogliati nella rete di fossi e canali locali; il dimensionamento degli eventuali attraversamenti dei canali deve tenere in considerazione non solo la funzione irrigua della rete dei canali, ma anche la funzione di smaltimento e di laminazione delle piene della rete idrica naturale.

169. **Reticolo idrografico superficiale ad uso irriguo** : prendere tutti gli accorgimenti necessari a garantire il monitoraggio e l'eventuale depurazione di tutte le acque che saranno immesse sia direttamente nella rete irrigua, sia nei corsi d'acqua naturali dai quali la rete irrigua trae i suoi approvvigionamenti .

170. **Reticolo idrografico superficiale ad uso irriguo:** nelle fasi di predisposizione dei progetti definitivo ed esecutivo, il proponente dovrà concordare con i Consorzi irrigui operanti nell'area di intervento le soluzioni individuate per risolvere le interferenze con gli impianti irrigui e con il reticolo irriguo esistente, nonché il crono programma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da assicurare la funzionalità della rete irrigua e da permettere l'effettuazione delle operazioni di manutenzione della rete stessa in maniera agevole e in sicurezza . Per quanto riguarda la rete irrigua presente sul territorio dei Comuni di S. Antonino di Susa, di Vaie e di Chiusa San Michele, il proponente dovrà fare riferimento anche agli uffici tecnici dei singoli Comuni.

171. **Viabilità rurale e assetto fondiario** : individuare tutte le soluzioni necessarie a minimizzare l'interferenza e prevedere, laddove necessario, una serie di infrastrutture accessorie (sovrappassi e sottopassi) atte a garantire l'accesso ai fondi agricoli sia in fase di cantiere, sia in relazione alla persistenza dell'infrastruttura in progetto sul territorio.

172. **Viabilità rurale e assetto fondiario** : corredare il progetto definitivo con una proposta di piano di ricomposizione fondiaria e di riconnessione della viabilità rurale per minimizzare eventuali effetti negativi sulle aziende.

173. **Cantierizzazione**: sviluppare il piano di cantierizzazione in un'ottica di contenimento del consumo di suolo agricolo e naturale, ancorché di tipo temporaneo, prevedendo un'ottimizzazione delle aree di cantiere e privilegiando l'utilizzo di aree già compromesse, impermeabilizzate o a bassa naturalità.

174. **Cantierizzazione**: sviluppare il piano di gestione del terreno dì scotico, al fine di tutelare suoli agricoli e naturali che ricadono in seconda classe di capacità d'uso del suolo, a partire dalle indicazioni contenute nello Studio di Impatto Ambientale.

175. **Cantierizzazione**: descrivere le modalità logistiche di realizzazione e di smantellamento del sistema di nastri trasportatori e fornire un crono programma ed una previsione del taglio boschivo necessario. Dovrà inoltre essere fornita una valutazione degli impatti di questo sistema sul territorio, relativamente alla sottrazione di risorsa agricola e di formazioni boschive, agli ecosistemi ed alla comunità faunistica. Tale valutazione dovrà essere effettuata relativamente alla fase di costruzione, di esercizio e di smantellamento.

176. **Cantierizzazione**: prevedere delle strutture per il superamento dei nastri trasportatori da parte della fauna selvatica, almeno in corrispondenza dei corridoi ecologici interferiti.

177. **Cantierizzazione**: sviluppare la progettazione definitiva in un'ottica di miglioramento dell'inserimento dei cantieri nel contesto territoriale, prevedendo tra l'altro la realizzazione di siepi e filari schermanti sul perimetro, anche con funzioni fonoassorbenti e di abbattimento delle polveri, utilizzando specie autoctone a rapido accrescimento, e il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, ove possibile.

178. **Interventi di recupero, mitigazione e riqualificazione ambientale**: sviluppare gli interventi di recupero delle aree di cantiere e di tutte le aree sede di attività temporanee connesse alla realizzazione delle opere in oggetto o comunque interferite dalla loro realizzazione, nonché quelli di mitigazione e di riqualificazione ambientale indicati nel progetto preliminare, con particolare riferimento al Parco della Dora.

179. **interventi di recupero, mitigazione e riqualificazione ambientale**: nelle aree che non potranno più essere recuperate all'utilizzo agrario prevedere l'inerbimento e la messa a dimora di specie arbusti ve ed arboree autoctone adatte alle condizioni stazionali. Ove sia necessario prevedere interventi di consolidamento di versanti o di sistemazione idraulica di corsi d'acqua dovrà essere privilegiato l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

180. **Interventi di compensazione nei confronti del comparto agricolo** : individuare nell'ambito delle opere di compensazione interventi di compensazione nei confronti del comparto agricolo, proporzionati agli impatti generati dalle opere in progetto (ad esempio miglioramento delle strutture irrigue, o recupero di aree all'utilizzo agricolo o a verde...).

181. **Impatti sulla fauna selvatica ed acquatica e misure di mitigazione** : sviluppare la progettazione definitiva ed esecutiva dei passaggi per la fauna da realizzare in corrispondenza dei corridoi ecologici interferiti e dei relativi impianti di specie arboree ed arbusti ve, secondo le indicazioni contenute nella pubblicazione "Fauna selvatica ed infrastrutture lineari. Indicazioni per la progettazione di misure di mitigazione degli impatti delle infrastrutture lineari di trasporto sulla fauna selvatica" (Reg. Piemonte e ARPA Piemonte, 2005).

182. **Impatti sulla fauna selvatica ed acquatica e misure di mitigazione** : Nel caso in cui si evidenzi la necessità di utilizzare barriere antirumore costituite da pannelli fonoassorbenti trasparenti, questi dovranno essere realizzati con materiali opachi o colorati o satinati, evitando materiali riflettenti o totalmente trasparenti, in modo da risultare visibili all'avifauna e evitare collisioni. A questo proposito fare riferimento alla pubbl. "Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli" (Stazione ornitologica svizzera Sempach, 2008).

183. **Interventi che interferiscono con i corsi d'acqua** (Dora Riparia e suoi affluenti) : attenersi alla "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi della LR n. 37/2006" art. 12, approvata con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010.

184. **Interventi che interferiscono con i corsi d'acqua**: preventivamente al rilascio dell'autorizzazione delle opere e degli interventi che interferiscono con l'alveo bagnato o con gli ambienti acquatici acquisire il parere di compatibilità con la fauna acquatica formulato dal Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica della Direzione regionale Agricoltura (cfr. art. 5 della "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi della LR n. 37/2006".

185. **Opere idrauliche nella "Piana delle Chiuse"** : la progettazione definitiva dovrà essere supportata dall'impiego di una modellazione bidimensionale del corso d'acqua principale in moto vario estesa a valle sino al ponte tra S.Ambrogio e Villardora.

186. **Interferenze con corsi d'acqua** soggetti a tutela dell'Amministrazione regionale (cioè iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e/o aventi sedime statale-regionale): fornire l'individuazione anche catastale effettuando per ciascuna interferenza puntuali analisi idrologico - idrauliche pre e post interventi, accertando la compatibilità idraulica delle nuove strutture, sulla base di quanto disposto dalle direttive AdB PO.

187. **Aspetti forestali** : rispettare il nuovo Regolamento approvato con D.P.G.R. N.4/R del 15/02/2010 in attuazione dell'art. 13 della L.R. 4/2009, in particolare l'art. 45 "disciplina della aree di pertinenza dei corpi idrici", recante gestione e tutela delle formazioni forestali e delle vegetazioni ripariali.

188. **Impatto sull'immagine turistica**: limitare al massimo l'impatto visivo delle aree di cantiere, valutando eventuali ubicazioni alternative meno impattanti e comunque limitando al massimo l'estensione delle aree e l'altezza di impianti e fabbricati. Limitare al minimo indispensabile lo stoccaggio in cumulo delle terre e rocce da scavo provvedendo al pronto allontanamento dal cantiere del materiale di risulta conferendolo ai siti di sistemazione definitiva. L'infrastrutturazione dei cantieri dovrà essere pianificata in modo tale che sia visivamente percepito l'ordine e la razionalità dei cantieri stessi provvedendo, se del caso, al mascheramento delle zone che, per intrinseche esigenze impiantistiche e di lavorazione, non possono rispondere ai suddetti criteri di ordine e razionalità. In fase di esercizio dei cantieri dovrà essere assolutamente evitato il deposito di materiali, impianti, attrezzature e mezzi d'opera e la presenza di fabbricati e

baracche che non siano strettamente indispensabili all'esecuzione delle lavorazioni in corso e a garantire l'esercizio dei cantieri stessi.

189. **Impatto sulla fruizione turistica - Aumento dei tempi di percorrenza** : pianificare i lavori di modifica della viabilità esistente in modo da limitare l'impatto sul traffico turistico, e privilegiare, il conferimento del materiale di risulta con trasporto su treno. Nel caso in cui tale sistema di trasporto, nelle successive fasi progettuali, dovesse rivelarsi non più attuabile, i percorsi e la gestione dei flussi dei mezzi d'opera dovranno essere oggetto di una specifica ed approfondita analisi delle interferenze con i flussi dei turisti al fine di poter effettuare le scelte meno impattanti.

190. **Tutela dei beni paesaggistici - Attraversamento Dora in Comune di Susa**: evitare la realizzazione di opere che, seppur di rilevanza architettonica e ingegneristica, possano costituire ulteriori elementi di intrusione e di impatto di un contesto già ampiamente caratterizzato da una considerevole sovrapposizione di infrastrutture. Sarà pertanto necessario che i manufatti di attraversamento e i sovrappassi autostradali siano oggetto di approfondimenti ed elaborazioni progettuali (in merito agli aspetti formali, alle tipologie architettoniche, all'uso dei materiali, ecc,) volti ad individuare ed orientare le scelte verso opere che si integrino con la rete viaria locale, l'asse autostradale e le fasce fluviali della Dora, senza imporsi come strutture eccessivamente emergenti.

191. **Barriere fonoassorbenti**: ridurre, per quanto possibile, le dimensione delle stesse e prevedere l'utilizzo di materiali e cromatismi idonei ai vari siti paesaggistici d'appartenenza: in alternativa ricorrere a dune e rimodellamenti morfologici adeguatamente inerbiti ed piantumati con vegetazione arborea e arbusti va; e valutare la possibilità, in alcuni traiti, di abbassare la quota di imposta dei binari rispetto al piano di campagna.

192. **Aree di cantiere**: adottare tutte le cautele necessarie al fine di consentire un appropriato recupero ambientale dei siti interessati al termine dei lavori, nonché l'esecuzione di interventi di mitigazione in corso d'opera modulati in funzione delle percezioni visuali dei siti dai punti di vista di maggiore fruibilità (es. Sacra di San Michele) e prevedendo, in fase di realizzazione, modalità esecutive tali da favorire la rapida schermature delle aree interessate.

193. **Aree di cantiere**: progettarle, sia dal punto di vista formale/tipologico che sotto il profilo cromatico, in modo da ridurne globalmente la percezione, contenendo sia l'eventuale formazione di cumuli di materiali di rilevante altezza sia la localizzazione degli stessi in aree particolarmente visibili.

194. **Centrale di Ventilazione di Val Clarea**: con riferimento alle soluzioni progettuali inerenti la realizzazione della centrale di ventilazione di Val Clarea, che ricade in area soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 lett. c) (torrente Clarea) e lett. g) (area boscata) del D.l.gs 42/2004, si ritiene preferibile adottare la soluzione che preveda manufatti che si sviluppano seguendo planovolumetricamente l'andamento morfologico dell'area interessata.

195. **Aree boscate** nel progetto definitivo dovrà trovare riscontro il rispetto dei contenuti del D.Lgs. 227/01, in merito alle aree boscate e dovrà essere verificata la conformità degli interventi previsti con le prescrizioni degli articoli posti in salvaguardia (artt. 13, 14, 16,18, 26 e 33) delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale adottato dalla Regione con DGR n. 53-11975 del 4/8/2009.

196. **Comunicazione e informazione alla popolazione**: si richiede di predisporre a Susa un Punto Informativo sul modello di quello realizzato alla "Rizerie" di Modane, dove allestire un centro permanente di comunicazione e inforni azione alla popolazione sulle attività di realizzazione della nuova linea ferroviaria. Si propone a tal fine la sede dell'attuale caserma "Henry", opportunamente adattata. La stessa struttura potrebbe, in simbiosi con gli allestimenti puntuali che saranno realizzati nei siti operativi, assumere il ruolo di centro per le attività proprie del "turismo di cantiere". Conclusa la fase di realizzazione dell'infrastruttura la stessa realtà potrebbe, mantenendo in gran parte la sua nuova vocazione, essere adibita a laboratorio permanente in cui sviluppare tematiche e approfondimenti legati alle esperienze maturate, come ad esempio quelle trasportistiche, ambientali, storico culturali, ecc..

197. **Accompagnamento ambientale del progetto in fase realizzativa**: individuare una struttura tecnica che possa garantire un adeguato "accompagnamento ambientale" del progetto e della sua realizzazione, intervenendo sia su aspetti metodologici (metodi di monitoraggio e di campionamento, scale di valutazione dei risultati) sia nel merito delle rilevazioni condotte (verifica dei dati, analisi delle anomalie, definizione delle azioni correttive, verifiche in campo), in analogia ad esperienze pregresse nelle quali il Ministero dell' Ambiente e la Regione Piemonte si sono avvalse di Arpa Piemonte per tali finalità. I costi per il funzionamento di tale struttura di accompagnamento ambientale che dia supporto in campo e sul territorio al Ministero dell'Ambiente, alla Regione e agli Enti Locali devono essere parte del costo globale dell'opera, non potendosi fare fronte con le risorse ordinarie all'onere per una attività straordinaria e di cosi vasta portata. Alla luce di quanto sopra riportato, si propone di richiedere la messa a disposizione di adeguate

risorse per l'accompagnamento ambientale del progetto da parte dell'Autorità Competente e degli Enti Locali.

198. **Lavori di scavo**: l'intero svolgimento (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri da realizzarsi fino all'affioramento degli strati naturali) dovrà essere seguito costantemente da personale specializzato archeologico (da reperirsi attraverso Università o Ditte Archeologiche specializzate esterne al Min. per i Beni e le Attività Culturali, le quali prestazioni saranno a carico di LTF) e realizzate, ove si rendesse necessario lo scavo a mano per la presenza di reperti, da ditte in possesso di attestazioni SOA per la categoria OS 25. Quanto sopra al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e che possono determinare l'avvio, a carico di LTF, di ulteriori indagini archeologiche. Il suddetto personale specializzato archeologico e le ditte specializzate e incaricate dovranno operare secondo le direttive della competente Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo delle Antichità egizie, con la quale pertanto manterranno costanti contatti.

199. **Scavi archeologici esplorativi**: si prescrive che non vengano compiuti durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche o nel quale lo sviluppo stagionale della vegetazione impedisca una concreta visibilità del terreno, che potrebbero di conseguenza causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo.

200. **Indagini geognostiche:** si prescrive che qualunque attività di indagine, che eventualmente fosse nel frattempo realizzata, dovrà in ogni caso essere effettuata con assistenza archeologica continua da parte di operatori specializzati sotto la supervisione della competente Soprintendenza per i Beni archeologici, come indicato nella prescrizione n° 1, allo scopo di verificare la presenza e prevenire possibili danneggiamenti a strutture e/o depositi di natura archeologica non altrimenti individuabili.

201. **Ritrovamenti**: si prescrive che se durante i lavori dovessero essere casualmente ritrovati resti antichi, manufatti o elementi di natura archeologica, anche di apparente non interesse, siano immediatamente sospesi tutti i lavori in atto e ne sia data immediata comunicazione alla Soprintenza per i Beni Archeologici competente, la quale, se ne ravviserà la necessità, chiederà l'ampliamento delle indagini al fine di consentire una corretta ed adeguata documentazione dei resti sepolti.

202. **Accantonamenti**: prevedere che nel quadro economico dei progetti definitivo ed esecutivo siano accantonate adeguate somme per la realizzazione di eventuali scavi

archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico allo stato attuale non conosciuti.

203. **Sito di Susa-Cascina Vazone**: o di San Giacomo (sito n° 38 della Relazione Archeologica allegata al PP), dovrà essere approfondito lo studio sui documenti e sulle cartografie storiche, ampliando la ricerca anche ai catasti più antichi disponibili.

204. **Prospezioni nel sito 38**: ai sensi del D. Lgs 163/2006, art. 96 comma l, lettera a), si richiede l'esecuzione di prospezioni geofisiche e sondaggi archeologici nel sito n° 38 sopra citato, cosi come nell'area di intervento compresa tra la torre Traduerivi (sito n° 53) e la Dora Riparia. Le caratteristiche e la localizzazione di tali indagini dovranno essere concordate con la competente Soprintendenza per i beni archeologici, che ne assumerà la direzione scientifica, previa redazione di un progetto specifico.

205. **Sito di Chiusa S. Michele** : si richiede, ai sensi del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. art. 96 comma 1, lettera a), l'esecuzione di prospezioni geofisiche preliminari al piano delle trincee di verifica archeologica in probabile presenza di resti di strutture pertinenti al sistema di clausura e di epoca tardo antica – longobarda.

206. **Approfondimenti** : sulla base della risultante di quanto richiesto nelle prescrizioni n° 5,6 e 7, la competente Soprintendenza per i Beni archeologici si riserva di richiedere sulle aree oggetto di approfondimento indagini di scavo in estensione, ai sensi dell'art. 96 comma 1 lettera b) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.; tali indagini dovranno essere eseguite, ai sensi della norma citata, ad integrazione della progettazione definitiva.

207. **Scavi superficiali**: qualsiasi opera di scavo superficiale che possa compromettere l'eventuale stratigrafia archeologica ed eventualmente introdotta in variante agli elaborati attuali, sarà soggetta ad apposita autorizzazione della Soprintendenza per i Beni archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie e all'assistenza archeologica di cui alle prescrizioni n° 1 e 9.

208. Nella successiva fase di PD si dovrà allegare opportuna relazione, corredata di elaborati grafici in numero adeguato, sulle opere di cantiere e sulla logistica di servizio alla realizzazione dell'infrastruttura in esame, con particolare riferimento alle possibili interferenze con il patrimonio culturale esistente ed agli impatti dovuti al passaggio di mezzi nei centri storici, nel rispetto degli "obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio" elencati nell'allegato b) delle NTA del PPR ai punti 1.8.4; 1.9.3; 2.4.1; 4.5.1.

209. **Siti di cava**: nella successiva fase di PD dovrà essere approfondito il piano relativo all'individuazione dei siti di cava, con specificazione delle opere previste, accompagnate dai relativi progetti di sistemazione ambientale da attuarsi al termine dei lavori.

210. **Aree boscate**: per tulle le aree boscate interessate dall'opera dovrà essere rispettato quanto previsto dalla L.R. 4/2009 art. 19 comma 7. Nel merito si richiede, visto l'impegno territoriale dell'opera in esame, di rispettare in ogni caso, i territori coperti da boschi, secondo le indicazioni contenute nell'art. 16 comma 5 delle NTA del PPR. Si dovranno invece rispettare le prescrizioni definite per i territori coperti da boschi dal comma 8 del medesimo art. 16.

211. **Aree agricole** : considerato che il progetto in esame interferisce con territori ad uso agricolo si richiede, visto l'impegno territoriale dell'opera in esame, di rispettare in ogni caso quanto indicato in merito dall'art. 20, "aree di elevato interesse agronomico", delle NTA del PPR, prevedendo di conseguenza adeguati e pari recuperi in siti limitrofi alle aree interessate.

212. **Dora Riparia**: Si dovrà porre particolare attenzione alla tutela della fascia fluviale della Dora Riparia, attenendosi alle prescrizioni contenute nelle NTA del PPR all'art. 14 comma 9 lettera a), in particolare tutte le opere che interferiscono con il fiume devono essere oggetto di una progettazione attenta a salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche dei luoghi, da attuarsi attraverso opere di elevata qualità architettonica e con l'utilizzo prevalente di tecniche di ingegneria naturalistica.

213. **Impatto paesaggistico**: Nella successiva fase di PD dovrà essere altresì prodotto un dettagliato progetto di mitigazione dell'impatto paesaggistico dell'opera, corredato da documentazione descrittiva grafica, fotografica ante operam e corrispondente post operam (fotoinserimenti) aggiornato con le soluzioni adottate ad ottemperanza delle prescrizioni intervenute nella fase approvativa dal presente PP, con indicazione su adeguata planimetria dei punti di ripresa. Gli interventi di mitigazione dell'intervento, qualora i relativi svincoli e cavalcavia o ingressi e uscite di galleria ovvero terreni di riporto o trinceroni risultino particolarmente visibili, dovranno prevedere l'inserimento di specie arboree o arbustive autoctone scelte sia nella tipologia sia nella disposizione in relazione alle caratteristiche paesaggistiche di ogni singola zona interessata dall'intervento (montana, collinare, vali iva, ecc.). In particolare dovranno essere verificate le zone di interferenza dell'opera in esame e quindi previste opportune opere di mitigazione laddove l'opera comporti un'interferenza visiva con cascine, cappelle, piloni

o altri manufatti di valenza storico-culturale o con lo sfondo paesaggistico esistente, come la piana di Susa od il tracciato in prossimità del Monte Pirchiriano.

214. **Trincea a cielo aperto a Chiusa S. Michele al di sotto della Sacra di S. Michele**: dovranno essere previste con il PD opportune mitigazioni visive attraverso l'uso di finiture appropriate quali ad esempio l'utilizzo di cementi colorati in pasta e l'inserimento di barriere boschive con elementi vegetazionali autoctoni disposti "a gruppo". Per tali interventi di mitigazione dovranno essere prodotti specifici elaborati progettuali comprensivi di fotoinserimenti di dettaglio come anche dai punti di vista già individuati per l'illustrazione del PP in variante in esame.

215. **Piano di Monitoraggio**: con il PD dovrà essere redatto uno specifico Piano di Monitoraggio dedicato alla verifica in continuo degli impatti prodotti sul patrimonio culturale interessato dai cantieri e dalla medesima infrastruttura in esame, tale da consentire con immediatezza, tramite procedure preliminarmente definite, l'individuazione di criticità e quindi la progettazione e realizzazione delle necessarie varianti e mitigazioni.

216. **Mitigazioni**: nella successiva fase di PD dovranno altresì essere illustrati e valutati, anche mediante adeguati fotoinserimenti ed in modo dettagliato, se e quali opere di mitigazione (in particolare arboreo arbusti ve) siano previste per le aree di carico/scarico, stazioni di trattamento, depositi inerti, aree di ricovero o di sosta dei mezzi, in particolare pesanti, ecc., che abbiano rilevanza nell'alterazione dell'aspetto paesaggistico dei luoghi, in particolare sul lungo periodo.

217. **Cunicolo esplorativo de La Maddalena**: relativamente al cantiere e alla sistemazione definitiva dell'Imbocco del Cunicolo esplorativo de "La Maddalena" si confermano le prescrizioni a suo tempo già esplicitate per il relativo PD con il parere del Ministro per i Beni e le Attività Culturali n°DG/PBAAC/34.19.04/24805/2010 del 19/08/2010 e recepite nella Deliberazione del CIPE n. 86/2010 del 18/11/2010.

218. **Mitigazioni vegetali** : tutte le opere di mitigazione vegetale e di eventuale reimpianto delle piante recuperate dai siti dell'infrastruttura in esame e di cantiere previste nel PP dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici ed agronomi e con l'obbligo di una verifica continua dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno immediatamente sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica. Si intende che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate immediatamente con l'impianto dei cantieri, se non prima se tecnicamente possibile.

219. **Ripristino aree** : tutte le aree agricole temporaneamente occupate dai cantieri relativi all'intervento in argomento, come anche le piste di servizio, dovranno essere riportate al termine dei lavori ai caratteri morfologici e vegetazionali originari.

220. **Ripristino aree** : entro sei mesi dalla prevista dismissione di ogni singola area di cantiere sarà presentato per l'approvazione alla DG PBAA e alle Soprintendenze di settore competenti un progetto esecutivo aggiornato relativo alla sistemazione definitiva dell'area occupata.

221. **Prescrizioni in corso d'opera**: in corso d'opera le Soprintendenze di settore competenti potranno impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per rutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata. Per quanto sopra LTF avrà cura di comunicare con congruo anticipo l'inizio di tutti i lavori, compresi gli impianti di cantiere, alle competenti Soprintendenze di settore e alla DG PBAAs.

222. **Prescrizioni in corso d'opera**: tutte le suddette prescrizioni dovranno essere ottemperate da LTF con la redazione del PD, se non diversamente specificato nelle suddette prescrizioni dal n° 1 al n° 30 da presentarsi prima dell'inizio delle opere (compresi i cantieri) e i relativi elaborati progettuali di recepimento andranno sottoposti alla verifica di ottemperanza da parte di DG PBAA e delle Soprintendenze di settore.

RACCOMANDAZIONI – PARTE 2^A^

1. **Certificazione Ambientale** : qualora non previsto, venga inserito nei capitolati che l'appaltatore dell'infrastruttura possegga o, in mancanza, acquisisca, prima della consegna dei lavori e nel più breve tempo, la Certificazione Ambientale ISO 14001 o la Registrazione di cui al Regolamento CE 761/2001 (EMAS) per le attività di cantiere.
2. **Ripristino della vegetazione** : il progetto definitivo preveda, per quanto riguarda, l'impiego di specie appartenenti alle serie autoctone, prevedendo eventualmente la raccolta in loco di materiale per la propagazione (sementi, talee, ecc.) al fine di rispettare la diversità biologica (soprattutto in prossimità di aree protette) e preveda la produzione di materiale vivaistico presso vivai specializzati che ne assicurino l'idoneità all'uso anche in condizioni ambientali difficili (terreni di riporto di scadente qualità, ecc.).
3. **Patrimonio artistico archeologico e culturale**: in considerazione delle problematiche relative ai punti dove il patrimonio artistico, architettonico e archeologico risulta più consistente, il progetto definitivo proponga soluzioni progettuali supportate da una attenta analisi visuale, supportata da foto simulazioni specifiche.

4. **Monitoraggio ambientale** : avvalersi, del supporto di competenze specialistiche qualificate, anche attraverso la definizione di specifici protocolli e/o convenzioni.

5. **"Parco fluviale della Dora "** : in assenza di informazioni di maggior dettaglio sul progetto, finalizzarlo con il fine di garantire la piantumazione di sole specie autoctone e di creare una zona che sia fruibile ma al tempo stesso inserita nelle dinamiche ecologiche dell'area; finalizzare lo studio degli interventi di mitigazione, in primis, al ripristino della naturalità e della connettività ecologica della Dora Riparia e, solo secondariamente, alla progettazione di aree a scopo ricreativo.

11A15018

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Pravastatina Germed»

Estratto determinazione V&A.PC/II/739 del 24 ottobre 2011

Specialità medicinale: PRAVASTATINA GERMED.

Confezioni:

036985012/M - «20 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

036985024/M - «40 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

036985036/M - «20 mg compresse» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

036985048/M - «40 mg compresse» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

Titolare AIC: Germed Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0719/002-003/II/020 - UK/H/0719/002-003/II/015 - UK/H/0719/002-003/IB/019.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (relativo alle avvertenze sugli inibitori della HMG-Coa riduttasi in seguito al PhVWP), dei corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette.

Armonizzazione del Foglio Illustrativo e delle Etichette a seguito di User Testing.

È autorizzato altresì, il cambio di denominazione del prodotto da: PRAVASTATINA GERMED PLIVA a PRAVASTATINA GERMED. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A14734

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Triatec HCT»

Estratto determinazione V&A.PC/II/736 del 24 ottobre 2011

Specialità medicinale: TRIATEC HCT.

Confezioni:

028531010 - «2,5 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse

028531022 - «5 mg + 25 mg compresse» 14 compresse

Titolare A.I.C.: SANOFI-AVENTIS S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/2628/001-002/II/001.

Tipo di modifica: aggiornamento del fascicolo di qualità in seguito a una decisione della Commissione secondo la procedura di cui agli articoli 30 o 31 della direttiva 2001/83/CE o agli articoli 34 o 35 della direttiva 2001/82/CE.

Modifica apportata: aggiornamento del dossier di qualità a seguito della decisione della commissione secondo la procedura di cui agli articoli 30 o 31 della direttiva 2001/83/EC.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A14735

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ramipril e Idroclorotiazide Zentiva»

Estratto determinazione V&A.PC/II/738 del 24 ottobre 2011

Specialità medicinale: RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA.

Confezioni:

037742018 - «2,5 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse divisibili in blister PVC/AL

037742020 - «5 mg + 25 mg compresse» 14 compresse divisibili in blister PVC/AL

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DEM/2629/001-002/II/001.

Tipo di modifica: aggiornamento del fascicolo di qualità in seguito a una decisione della Commissione secondo la procedura di cui agli articoli 30 o 31 della direttiva 2001/83/CE o agli articoli 34 o 35 della direttiva 2001/82/CE.

Modifica apportata: aggiornamento del dossier di qualità a seguito della decisione della commissione secondo la procedura di cui agli articoli 30 o 31 della direttiva 2001/83/EC.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A14736

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Iopasen»

Estratto determinazione V&A/N n. 1271 del 7 novembre 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: IOPASEN, anche nelle forme e confezioni: «408 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml; «612 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml; «755 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Cassia Nord, 351 - 53014 Monteroni d'Arbia (Siena), codice fiscale 00050110527.

Confezioni:

«408 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml;

A.I.C. n. 034620195 (in base 10) 110JT3 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione (conservare a temperatura non superiore a 25 °C. Proteggere la soluzione dalla luce. La conservazione va effettuata nella confezione originale ed integra a temperatura non superiore a 25 °C);

composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: iopamidolo 408 mg;

eccipienti: trometamolo 1 mg; sodio calcio edetato 0,26 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml; acido cloridrico quanto basta a portare a pH;

produttore del principio attivo: Hovione Farmaciencia SA, Sete Casas, 2674 506 Loures, Portogallo;

produttore del prodotto finito: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Cassia Nord, 351 - 53014 Monteroni d'Arbia (Siena) (tutte le fasi);

«612 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml;

A.I.C. n. 034620207 (in base 10) 110JTH (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione (conservare a temperatura non superiore a 25 °C. Proteggere la soluzione dalla luce. La conservazione va effettuata nella confezione originale ed integra a temperatura non superiore a 25 °C);

composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: iopamidolo 612 mg;

eccipienti: trometamolo 1 mg; sodio calcio edetato 0,39 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml; acido cloridrico quanto basta a portare a pH;

produttore del principio attivo: Hovione Farmaciencia SA, Sete Casas, 2674 506 Loures, Portogallo;

produttore del prodotto finito: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Cassia Nord, 351 - 53014 Monteroni d'Arbia (Siena) (tutte le fasi);

«755 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml;

A.I.C. n. 034620219 (in base 10) 110JTV (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione (conservare a temperatura non superiore a 25 °C. Proteggere la soluzione dalla luce. La conservazione va effettuata nella confezione originale ed integra a temperatura non superiore a 25 °C);

composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: iopamidolo 755 mg;

eccipienti: trometamolo 1 mg; sodio calcio edetato 0,48 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 1 ml; acido cloridrico quanto basta a portare a pH;

produttore del principio attivo: Hovione Farmaciencia SA, Sete Casas, 2674 506 Loures, Portogallo;

produttore del prodotto finito: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Cassia Nord, 351 - 53014 Monteroni d'Arbia (Siena) (tutte le fasi).

Indicazioni terapeutiche: mezzo di contrasto idrosolubile non ionico per indagini radiologiche: neuroradiologia, angiografia, angiografia a sottrazione digitale (D.S.A.), urografia, potenziamento del contrasto in T.A.C., artrografia, fistulografia e isterosalpingografia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

A.I.C. n. 034620195 - «408 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml;

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 15,96;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 26,34;

A.I.C. n. 034620207 - «612 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml;

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 17,22;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 28,42;

A.I.C. n. 034620219 - «755 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml;

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 17,93;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 29,59.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 034620195 - «408 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml;

OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 034620207 - «612 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml;

OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 034620219 - «755 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml;

OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A15115

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Holoxan»

Estratto determinazione V&A/N n. 1270 del 7 novembre 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: HOLOXAN, anche nelle forme e confezioni: «1 g/25 ml soluzione per infusione» 1 flaconcino; «2 g/50 ml soluzione per infusione» 1 flaconcino, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma (Italia), codice fiscale 00492340583.

Confezioni:

«1 g/25 ml soluzione per infusione» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 023779085 (in base 10) 0QPPSF (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione. Conservare il prodotto a temperatura compresa tra 2 °C e 8 °C (in frigorifero). La soluzione diluita è stabile dal punto di vista chimico-fisico

per 24 ore a temperatura compresa tra 2 °C e 8 °C (in frigorifero); dal punto di vista microbiologico, la soluzione deve essere utilizzata immediatamente dopo la ricostituzione o diluizione; la stabilità dipende dalle modalità di ricostituzione/diluizione e rimane sotto la responsabilità dell'operatore;

composizione: 1 flaconcino da 25 ml contiene:

principio attivo: Ifosfamide 1 g;

eccipienti: sodio cloruro 31,10 mg, sodio fosfato bibasico dodecaidrato 253,50 mg, sodio fosfato monobasico diidrato 19,50 mg, acido fosforico al 10% 60 mg, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 25 ml;

produttore del principio attivo: Baxter Oncology GMBH, Kantstrasse, 2, D-33790, Halle, Germania;

produttore del prodotto finito: Baxter Oncology GMBH, Kantstrasse, 2, D-33790, Halle, Germania (tutte le fasi);

«2 g/50 ml soluzione per infusione» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 023779097 (in base 10) 0QPPST (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione. Conservare il prodotto a temperatura compresa tra 2 °C e 8 °C (in frigorifero). La soluzione diluita è stabile dal punto di vista chimico-fisico per 24 ore a temperatura compresa tra 2 °C e 8 °C (in frigorifero); dal punto di vista microbiologico, la soluzione deve essere utilizzata immediatamente dopo la ricostituzione o diluizione; la stabilità dipende dalle modalità di ricostituzione/diluizione e rimane sotto la responsabilità dell'operatore;

composizione: 1 flaconcino da 50 ml contiene:

principio attivo: Ifosfamide 2 g;

eccipienti: Sodio cloruro 62,20 mg, sodio fosfato bibasico dodecaidrato 507 mg, sodio fosfato monobasico diidrato 39 mg, acido fosforico al 10% 120 mg, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 50 ml;

produttore del principio attivo: Baxter Oncology GMBH, Kantstrasse, 2, D-33790, Halle, Germania;

produttore del prodotto finito: Baxter Oncology GMBH, Kantstrasse, 2, D-33790, Halle, Germania (tutte le fasi).

Indicazioni terapeutiche: tumori maligni inoperabili sensibili all'ifosfamide, quali ad esempio carcinoma bronchiale, carcinoma ovarico, tumori testicolari, sarcomi delle parti molli, carcinoma mammario, carcinoma pancreatico, ipernefroma, carcinoma endometriale, linfomi maligni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

A.I.C. n. 023779085 - «1 g/25 ml soluzione per infusione» 1 flaconcino;

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 15,06;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 24,86;

A.I.C. n. 023779097 - «2 g/50 ml soluzione per infusione» 1 flaconcino;

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 30,13;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 49,72.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 023779085 - «1 g/25 ml soluzione per infusione» 1 flaconcino;

OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 023779097 - «2 g/50 ml soluzione per infusione» 1 flaconcino;

OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati: le confezioni del medicinale HOLOXAN, autorizzate con la presente determina, nonché le confezioni IV 1 flaconcino 2000 mg (codice A.I.C. n. 023779059); «1 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino (codice A.I.C. n. 023779061), devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A15116

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto.

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

Nuovi principi attivi che integrano l' elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002

A.T.C.	Principio Attivo	Confezione di Riferimento
C09CA03	VALSARTAN	14 Unità 40 mg - uso orale 28 unità 80 mg - uso orale 28 unità 160 mg - uso orale 28 unità 320 mg - uso orale

11A15120

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LIVORNO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa individuale CAVACIOCCHI MAURO con sede in Livorno (LI), cessata il 31.12.2001 e già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. 49 LI, ha presentato denuncia di smarrimento di n. 2 punzoni recanti l'impronta del marchio medesimo.

Si diffidano eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno.

11A14959

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «FG Group S.r.l.», in Roma

Con Decreto direttoriale 9 novembre 2011, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, la Società "FG GROUP S.R.L.", con sede legale in Roma (RM), C.F. e numero di iscrizione al registro delle Imprese 11412981000, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

11A14961

Autorizzazione alla valutazione di conformità CE per gli strumenti di misura compresi nella direttiva n. 2004/22/CE

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato, già Organismo notificato per la direttiva n. 2004/22/CE con decreto ministeriale del 20 aprile 2009, è autorizzato, con decreto ministeriale del Direttore Generale per la Direzione generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del 07/11/2011, all'espletamento dei compiti di valutazione della conformità sulle misure di capacità, allegato specifico MI-008, di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, anche conformemente ai seguenti moduli di valutazione della conformità:

E - Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità dell'ispezione e delle prove effettuate sul prodotto finale.

E1 - Dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità delle ispezioni e delle prove effettuate sul prodotto finale.

Rimangono invariati tutti gli altri adempimenti previsti dal decreto ministeriale 20 aprile 2009 a cui la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato è tenuta ad attenersi.

11A14965

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-272) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 21% inclusa € 1,01

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100111122

€ 1,00